SUL TEVERE
E SUA NAVIGAZIONE
DA FIUMICINO A ROMA.

DI GIOVANNI BATTISTA RASI

CONSOLE GENERALE DI S. M. SARDA
NEI STATI DELLA S. SEDE

. . . . . Ego sum, pleno quem flumine cernis
Stringentem ripas et pinguia culta secantem,
Caeruleus THYBRIS, coelo gratissimus amnis.
Hic mihi magna domus, celsis caput urbibus, exit.
Virg. Æneid. Lib. VIII. ver. 62. a 65.

ROMA 1827.
NELLA TIPOGRAFIA PEREGO-SALVIONI

CON PERMESSO.

Digitized by Google

INTRODUZIONE.

I più famosi scrittori nei più bei secoli dell'antica Roma, - dopo aver fatto alti encomj della provida avvedutezza del loro gran Romolo nella scelta fatta della località, ove fondò la capitale del nuovo suo regno, cioè sulle sponde del Tevere, nè sì lungi dal mare, per non privarla del commodo di dare all'estero la ridondanza dei suoi prodotti, e di ricevere l'approvvisionamento dei mancanti; - nè viceversa sul mare immediatamente, per non esporla al pericolo di straniere marittime improvise incursioni: - (*Cicer. de Rep. lib.* 2. *Cap.* 3. e 18. *Tit. Liv. Lib.* 5. *Cap.* 54.), - non minori panegirici hanno fatto del quarto antico loro rè Anco Marzio, che, col fare la fondazione di Ostia sul confine del mare e del Tevere, portò ad esecuzione il piano inteso dal suo gran predecessore, aprendo in quello scalo un marittimo accesso ed ospizio al commercio di tutto l'universo. - (*L. Flor. Lib.* 1. *Cap.* 4.).

Piena di questo sentimento e vedute politiche fù l'anima elevata del gran Giulio Cesare. Ma distratto dalle guerre e dalla gran rivoluzione da lui operata, e rapito poi ben presto dalla morte, non giunse a compiere i vasti piani immaginati dalla sua gran mente su questo proposito - (*Svet. in Jul. Ces.*

Cap. 20.). - Ne seguirono bensì le traccie gl' imperatori Augusto, Tiberio, Claudio, Trajano, e Aureliano: - altri di essi avendo proveduto all'ingrandimento di Ostia, e stabilendovi magistrati, istruzioni, e regolamenti, onde agevolare l' interna navigazione del Tevere: - altri poi (*e fù Claudio*) colla fondazione dell' antico porto adjacente, miracolo dell' arte, onde apprestare un sicuro ricovero e stazione alle grandi navi dell'Oriente; - altri (*e fù Trajano*) coll' aggiungervi la darsena e coll' aprire mediante una fossa (*il canale odierno di Flumicino*) l'immediata communicazione di quel porto con Roma: - altri (*e fù Aureliano*) col muragliare, come si hà per tradizione, per un gran tratto le ripe logore del Tevere, onde mantenerne la praticabilità, e non farne ristagnare il corso; - e tutti finalmente coll'occuparsi e col fare tutti i loro sforzi per impedirne lo straripamento e le fatali alluvioni, che sì frequentemente desolavano la capitale.

Divenuta poi Roma, per divino eterno consiglio, e per fini assai più nobili e grandi di quei contemplati da Romolo, da Anco Marzio, da Cesare, e da tutti i successori suoi Augusti, capo del mondo, sede dell' indefettibile patriarcato del nuovo Abramo, centro di riunione di tutto il fedele popolo di Dio sparso sulla faccia dell' universo intero, - i suoi sommi Pontefici e Padri n' emularono i sforzi con zelo, ragioni, e vedute assai più digni-

tose, più estese, e più solide di quelle meramente profane avute dagli antichi Romani Cesari in eredità da Romolo; - i quali, servendo tutti, senza saperlo, ai decreti della Eterna Divina Providenza, com' è facile a capirlo, analizzandone la serie storica, prepararono e spianarono la strada al Pontificio più vero e paterno impero di Pietro, secondo il bel pensiero espresso dal nostro famoso *Francesco Lorenzini*, ristauratore e Custode generale dell'Arcadia Romana, nel celebre suo sonetto recitato nel farne la solenne apertura sul nostro Gianicolo, ponendo in bocca d'Enea, e con apostrofe al Padre Tebro, la seguente strofa:

Quindi Romolo mio fondò l' impero;
E fè la strada col favor dell' armi,
Alla futura autorità di PIERO.

Ma per la caducità però sempre inevitabile di tutte le umane cose, e per la volubilità degli umani ingegni che la rendono tanto maggiore, - n'è avvenuto, ed avviene, che tante belle istituzioni sono rimaste sconvolte e guaste, e bisognose perciò del concorso di una mano riparatrice.

Per la parte che riguarda *il porto Romano d'Ostia e di Fiumicino*, ne hò indicati i guasti insortivi e le loro cause nelle *osservazioni istoriche* che feci pubbliche in Maggio dell' anno scorso per le stampe del Contedini; ove mi riserbai espressamente (*Ivi. pag.* 22. - *Nota* -) di fare altrettanto per la parte

non meno importante che riguarda la navigazione interna del Tevere da Fiumicino a Roma.

Fù mio tema in quello di combattere l'insorta idraulica capricciosa eresìa di chiamare non solo INUTILE, ma fino ben anche DANNOSA, e di sospendere perciò già da sette anni, la protrazione, che annualmente già da due secoli si praticava, delle punte delle passonate di Fiumicino, e di escludere l'idea di altri di ripristinare e riportare alla primitiva sua unicità il ramo e la foce di Ostia. Ed hò ragione di compiacermi, chi i raziocinj e le prove che dedussi, riscossero qualche attenzione, e fecero recedere dalle opposizioni fatte (*); giac-

(*) Le ragioni ivi assegnate, per giustificare l'anatema cattedratico pronunziato contro le passonate, furono: - I. - *perchè si trattava di una spesa di sette in ottomila scudi*; - quando che consta essere di circa duemila; - e quando che quei stessi Signori non anatematizzano quella di scudi mille e ottanta annui, che incontra l'erario per il trattamento che paga a ognuno di loro: - II. - *perchè dai scandaglj fatti in quell'anno del fondo alla foce non n'era risultata diminuzione*: - quasiche gli effetti nascano senza una causa: - cioè, dovessero mancare i fondali, mentre le passonate, che si facevano, ne impedivano la diminuzione; - e questo era una vera petizione di principio: - III. - *perchè si doveva mantenere un fondale di dieci palmi, ed invece ve n'era uno molto maggiore*; - quasichè vi sia una legge che proibisca di procurare il maggior bene e di conservarlo, ed un altra che permetta ed esiga la provocazione d'un male a danno pubblico, onde risparmiare all'erario la

chè, cinque mesi dopo la pubblicazione di quel mio opuscolo, la contrariata protrazione fù decretata ed annunziata con una notificazione d'invito al pubblico incanto per parte del Segretario e Cancelliere della R. C. A. il fù Sig. Gioacchino Maria Farinetti in data del dì 14. Ottobre 1820. a norma degli unitivi capitolati, quaderni, e tipi esposti in detto Ufficio alla pubblica vista (*). -

---

spesa, ch'è disposto per legge di natura e sociale a non ricusare per impedirlo. - IV. - *perchè l'assento delle passonate e loro protrazioni ch' io zelava, era un massimo lucro del Signor Poggioli* - quasichè io non avessi dedotti raziocinj e fatti contro l'idraulica loro eresia: - quasichè essi Signori gli avessero confutati coll' astrarne affatto; - e quasichè io abbia pensioni o librario interesse per questi miei spontanei lavori; o quasi che il Sig. Poggioli abbia bisogno di trovare, o possa trovarsi da veruno, alla mia porta la bussoletta per tali foggie di memoriali.

(*) La suddetta notificazione nella sua intestazione fece invito *per il nuovo appalto novenniale per i lavori idraulici Camerali di Finmicino tanto di manutenzione, quanto della protrazione delle nuove punte di palizzate in mare*; e quindi si previene, che il piano di esecuzione con foglio annesso, capitolati, tipi ec. erano a tutti ostensibili in quell' uffizio. Nel foglio poi intitolato - Quaderno di oneri per i lavori da eseguirsi nel porto e canale di Fiumicino per la protrazione dei moli di palizzate destro e sinistro, o sia delle punte in mare; - Capitolato parziale, - nell' articolo II. si legge: - „ I lavori delle nuove „ punte, siano a destra o a sinistra, si eseguiranno in quegli

Servì di gran scosso poi il funesto fatto, che ben - tosto sopravvenne del naufragio colà successo nella sera del Venerdì 8. di Decembre seguente della paranza Romana del Padron Cristoforo di Macco, appunto secondo i presagj da me fattine, per cui il redattore del Diario Romano fece degno d' inferzione nel suo foglio num. 101. (20. *Decembre*) un articolo d' ingenua narrazione del fatto, in cui concludevasi e riflettevasi così. -

„ Questo avvenimento farà sentire la necessità di
„ ritornare all' antico uso di protrarre le punte
„ delle passonate, senza di che il fondo della foce
„ si eleva paralello al fondo della spiaggia, la

„ anni che piacerà al Governo di farle eseguire. Nel qual
„ caso S. E. R. Monsignor Tesoriere Generale ne passerà
„ ordine in iscritto all' Intraprendente per la necessaria pro-
„ visione dei materiali: - quale ordine dovrà aver luogo
„ dentro il mese di Decembre dell'anno precedente. E sol-
„ tanto in questo primo anno dell'appalto, cioè pel futuro 1827.
„ nella istituzione dei lavori idraulici (se questi lavori avranno
„ luogo) l'ordine sarà dato entro il mese di Gennajo -(*Art.*3.)-
„ Starà pure in libertà della stazione appaltante di fare ese-
„ guire una o più delle suddette punte in un anno tanto
„ a destra che a sinistra: nel quel caso l'intraprendente do-
„ vrà stare a quelle variazioni che saranno adottate, siano in
„ aumento, siano in diminuzione; quali verranno fedelmente
„ calcolate a prezzi di delibera - „ (Siegue l'altro foglio intitolato - Piano d'esecuzione ec. per la protrazione dei moli di palizzate destro e sinistro, o sia delle punte in mare.

„ quale, per gli interrimenti che dilatansi dalla
„ fiumara grande di Ostia, si avanza in ragione di
„ quindici palmi ogni anno; a segno che al pre-
„ sente vi si trovano, or più, or meno, *circa*
„ *sette palmi di fondo*, in luogo dei quindici a
„ venti che vi si trovavano da prima, per cui
„ avviene, che raro è ora quel bastimento, an-
„ corchè mediocre, che possa imboccare senza fare
„ alleggerimento di porzione del suo carico fuori
„ della foce, in rada aperta, sulle lancie, o sui
„ navicelli del fiume con grave incommodo, spesa,
„ pericolo, e danno.

Fù infatti nei primi mesi di questo anno sollecitamente eseguita la tanto contrariata protrazione. Fui curioso di vederla e di visitare insieme certi nuovi scavi fatti nel porto Claudio; in quanto che mi fù riferito, che da certi muri scoperti in tale occasione sembrava che risultasse il preciso luogo, ove seguiva anticamente lo sbocco dell'antica fossa Trajana in mare; del quale nel §. 32. delle mie osservazioni io non aveva potuto che indicare soltanto approssimativamente sulle parole di Procopio la località, cioè a quindici stadj (*), o siano 9375. - piedi Romani, dá Capo due rami, e precisamente a quella stessa distanza che vi è tra Capo

(*) Secondo Plinio, lo stadio era composto di 625. piedi Romani. - Ne darò in appresso (*Nota in fine del II. al* §.6.) il calcolo e il confronto fattone.

due rami e l'antica Ostia, come lo indica il suddetto autore colle seguenti parole, secondo l'interpretazione del P. Maltreto - *Ediz. di Parigi* 1762. *pag.* 376. - *Est Portus ad fauces fluvii Tyberis, qui Roma decurrens, cum a mari abest stadiis dumtaxat XV.* - (miglio 1. $\frac{1}{8}$) *in duos scissus alveos insulam efficit, quam vocant sacram. Haec progrediente flumine ita laxatur, ut latitudo proportionem habeat cum longitudine, et inter utrumque alveum stadia quindecim intersint.*-

Interessandomi pertanto questa importante scoperta, in quanto che mi portava a potere determinare e misurare con vera precisione l'avanzamento della spiaggia e il ritiro del mare successovi dopo l'epoca di quell'apertura, onde contraporlo e farlo risultare, come io sosteneva contro il parere di altri opinanti, assai minore di quello, secondo me, tanto maggiore successo nel canale e ramo primitivo e già unico di Ostia, interessai ad essermi, ed ottenni di avere in tal gita in Maggio scorso, compagni, guide, e rispettabili testimonj gli eruditi Signori *Avvocato D. Carlo Fea* mio connazionale, Presidente delle antichità, *Antonio Nibby* pubblico professore di Archeologia in questa università, *Giacomo Palazzi* Architetto della Presidenza delle acque, e *Luigi Canina* altro mio connazionale Architetto Borghesiano; della dotta ed amica conversazione dei quali, e di qualche altro non men pregevole Soggetto, hò sotto molti rapporti il prezio-

so onore e vantaggio di profittare e di far vanto.

Le scoperte che ci vennero sotto gli occhj nella prima gita superarono assai le nostre espettazioni e gli oggetti propostici, a segno tale, che c'invogliarono a ripetere alacremente due altre volte la nostra visita in tutta la periferìa dell'ammirabile porto Claudio e della darsena Trajana, veri miracoli dell'arte e sforzi di prim'ordine dell'antica Romana potenza nei più belli suoi secoli. E mi compiaccio, che da tale combinazione la letteratura abbia acquistato in un opuscolo, che tiene sotto il torchio il Signor Nibby, e in due accurate piante di quei gran monumenti della Romana magnificenza fatte dal Signor Canina, interessantissime cognizioni, che il tempo edace, e l'ineuria dei secoli incolti aveva tentato di seppellire nei tenebrosi suoi abissi.

Grandissimo è poi il mio guadagno per la parte che interessava il precitato mio tema esposto già iniziativamente al pubblico giudizio fino dal Maggio dell'anno scorso - *Sul porto Romano* -, e che oggi mi è dato alfine di completare sotto il titolo - *sul Tevere, e sua Navigazione*; - giacchè le nuove scoperte che furono il risultato dell'anzidetta sociale nostra gita, confermano sempre più le mie precedenti opinioni *sulla necessità urgente, e sul modo di riparare pienamente e stabilmente i guasti del porto Romano di* Fiumicino.

Questa sarà pertanto *la prima parte* del pre-

sente mio nuovo lavoro. *Parlerò* poi, secondo l'anzidetta riserva e promessa fattane al Pubblico, sulle riparazioni occorrenti al Tevere in varie tortuosità e dilatamenti del suo alveo. *Ragionerò* quindi sul servigio delle barche, o siano navicelli così detti d'alleggio, per il trasporto delle merci da Fiumicino a Roma. *Esporrò* altresì i difetti ed i sconvolgimenti insorti nell'altro servigio che prestasi col mezzo dei bufali per il tiro dei bastimenti da quella foce alla Ripa grande. *Aggiungerò* poi il modo, con cui tal servigio si potrebbe ottenere in sostituzione, sull'esempio altrui, col mezzo delle barche a vapore. *Concluderò* finalmente con un epilogo delle ammirabili istituzioni Pontificie fatte fino dai secoli più barbari ed incolti a protezione e bene della navigazione e del commercio, fino a quelle odierne che il provido genio e paterno gran core del glorioso regnante sommo Pontefice Leone XII. è incamminato su tal proposito a completare in riparo alle lagrimevoli sovversioni accadute nelle ultime politiche tempeste scaricatesi sulla nostra bella Tempe Europèa, perciò sempre mai lacerata, ma non men sempre però rinascente, nè meno invidiata e vegeta ITALIA.

Digitized by Google

PARTE I.

Bonificazioni occorrenti al porto romano di Fiumicino e al canale portuense per bene della navigazione e del commercio.

1. Hò avuto l'onore e la cittadina compiacenza di vedere, che le mie *osservazioni istoriche sul porto Romano di Fiumicino e di Ostia*, le quali esposi al pubblico giudizio *in Maggio* dell' anno scorso 1826. col mezzo delle stampe del Contedini, non sono state prive del buon effetto, che sperai, e a cui anelai. Fu abbandonata dai varj suoi dotti fautori l'insorta nuova opinione da me combattuta della inutilità dell' annua protrazione delle punte delle passonate di Fiumicino. Più non si sente il frivolo frizzo bambino copiato dal Muti, che scrisse nell' anno 1672. la Tiberiade (*pag.* 19.), con cui, oltre qualcun' altro pungente ed acerbo, dedussi e mi lagnai (*Ivi* §. 4. *e sue note*) essere io stato retribuito in una certa cattedratica risposta fatta in data del dì 6. Aprile 1821.: cioè, più non si grida bambinamente, *che colle passonate si giungerà in Africa*. E il Governo da questa letteraria contesa hà potuto prendere lumi per deciderla e determinarsi. La nuova protrazione in somma, sospesa già da sette anni, anche prima

della parlante tragedia colà avvenuta, citata nell'introduzione, nella sera del dì 8. Decembre scorso.

2. È stata prolungata di palmi ventisei ognuna delle due punte (*), e si è ottenuto nel fondale qualche miglioramento. E da tal risultanza si ha una sicura

(*) In questa proporzione si era sempre fatta l'annua protrazione delle due punte di passonate, una per anno, dal tempo di Paolo V., che l'approvò secondo il piano d'istruzione dell'architetto Carlo Maderno inserito in appendice nella relativa sua costituzione 1. Aprile 1613., perchè l'aumento annuo dolla spiaggia seguivà in ragione di palmi dodici a quindici per anno. Importa di conoscerne, per ciò che mi occorrerà dirne in appresso, l'espressioni -„ Intento studio conati sunt „ Romani Pontifices praedecessores nostri, ut Tyberis ostium, „ cum inde incommoda et periculosa navigatio redderetur, „ navibus facilem, tutumque aditum praeberet. Cum vero non „ semel frustra tentatum fuerit, magnique sumptus, et opera „ perierint; ac nos peritorum relationibus cognoverimus, quod „ si dexter amnis, Flumicinus nuncupatus, nova fossa occasum „ versus in mare deduceretur, hac ratione securus, ac facilis „ navibus flumen subeuntibus ingressus reddi possit. Quamo- „ brem ut nihil intentatum relinqueremus, non parcentes sum- „ ptibus fossam hujusmodi fieri, ejusque ostium palis utrinque „ alte defixis et in mare longe prolatis communiri, eaque fossa „ dextrum flumen praedictum diverti non mediocri, ut speramus, „ cum navigationis comodo Deo favente jussimus. „

Questa peraltro fù opera del gran Papa GREGORIO XIII. e del suo architetto *Giovanni Fontana*, di cui il non men grande PAOLO V. e il suo *Carlo Maderno* furono solamente i benefici bonificatori e continuatori, come proverò nella nota prima al num. II. del §. 6.

caparra e prova di fatto, che, se si proseguirà un simile prolungamento fino a riportare la foce del Tevere dentro il mare ad una distanza di circa ottanta canne architettoniche (*) dall' orlo del mare, come lo era e mantenevasi nei tempi passati, cioè in quel punto, ove nella linea di spiaggia paralella ad essa foce si trova il fondo di quindici a venti palmi, questo sarà il fondo perenne che si manterrà nel canale avanti la detta foce in vece degli otto o nove incirca, che ora dopo il suddetto bonificamento si è cominciato nei mesi scorsi a trovarvisi.

3. Così si anderà vincendo l' avanzamento della spiaggia a Ponente, e quello tanto maggiore del banco che si và dilatando a Levante, e che procede, come ocularmente si vede, dalla fiumara grande, o sia dalla bocca del tanto dilatato canale Ostiense: - finchè non entri in capo ai miei illustri contradittori quell'altra verità tanto cospicua e tanto da me predicata, cioè, che le bionde arene del Tevere arrestate per l' impotenza della corrente Ostiense immediatamente innanzi al suo sbocco, e quelle marine per la causa stessa spintevi d' appresso dalle mareggiate australi, e poste ivi in sedimento, vengono poi sospinte verso la bocca di

(*) Erasi ridotta ed estendesi ora la punta di Ponente a Canne 37. e mezza dall' orlo del mare, come si vedrà *al* §. 6. *Num. II. in fine*.

Fiumicino da quella stabile corrente ordinaria, che ognuno sà ed ocularmente si vede correre lungo la costa con perpetua direzione da Scirocco a Maestro, e che finora con grave sbaglio non si è voluta riflettere e calcolare, fino al segno anche di deridermi, perchè io la citava e poneva per base delle mie opinioni riguardo all' altra questione sul porto d'Anzio. E quando tal verità, come diceva, sarà entrata in capo di tali oppositori, allora si converrà della necessità da me sostenuta di chiudere affatto il canale Ostiense, e di limitarsi a sostituirvi un semplice fosso con incastro e con direzione da Capo due rami verso la torre di Boacciano, e di là alla dirittura dello sbocco della così detta focetta dello stagno a Levante, e dietro la punta e banco avanzatosi dalla torre di S. Michele. Ed allora sarà tolto il massimo e perpetuo nemico della foce di Fiumicino; e ne seguirà, che si renda in progresso di tempo meno necessaria e più scarsa l'annua protrazione delle punte di quelle passonate, onde definitivamente liberarsi dall' apprensione *di giungere in Africa*.

4. Ma, lo sò bene, e il dissi anche, e lo ripeto, che in tale ipotesi risulterà soverchiamente angusta, e occorrerà perciò ingrandire l'imboccatura del canale di Fiumicino a Capo due rami, fino al di là della scafa di Porto, onde renderla atta ad ingojare l' intiera o quasi intiera colonna dell' acque Tiberine, ed ovviare al male delle inon-

dazioni nei casi delle rilevanti escrescenze. Ma a tal proposito persiste taluno ad oppormi la naturale tendenza della corrente Tiberina verso Ostia, dandone in prova la violenza che si è tentato di fargli per mezzo di passonate o siano pennelli protratti dalla punta dell' Isola sacra a Capo due rami diagonalmente in fuori contro la corrente, onde allacciare e portare nel canale di Porto un maggior volume d'acqua; ed aggiungendo inoltre il meschino risultato venutone ed indicato dal poco fondo, che ciononostante trovasi in quella imboccatura.

5. Rilieva altri ancora, che tal tendenza proceda alcerto dalla supposta maggiore e naturale caduta che hà il Tevere per l'antico canale Ostiense; e vorrebbe credere e far credere, che il ritiro del mare e l'avanzameuto della spiaggia dalla parte di Ostia, successo dopo l' epoca dell' apertura della fossa Trajana, non sia altrimenti maggiore di quello che vedesi dalla parte di Fiumicino; - supponendo inoltre a tal proposito, che lo sbocco della fossa Trajana in mare fosse immediatamente, ove ora vedesi l'attuale caseggiato di Porto al livello del lago Trajano.

6. Io peraltro su questo proposito presentai già nei §§. 52. - 86. - 102. - delle precitate mie *osservazioni sul porto Romano*, e non sarà nè discaro nè inutile, che io quì riproduca, i miei rilievi e risposte sotto un solo colpo d' occhio e con qualche maggiore chiarezza e distinzione, frutto delle

ultime ricerche e verificazioni, che, come hò premesso, mi fù dato in Maggio scorso di poter fare sotto luminosi e sicuri auspicj: - cioè,

I.

Distanze da Ostia fino alla sua foce nella Fiumara grande. (*C. Archit. Romane.*)

Dalle *rovine d' Ostia antica* fino *alla torre di Boacciano* fabbricata da Martino V. nell' anno 1420, insieme con una certa locanda - *meritoriam quandam tabernam*-, per guardia, onde impedirvi i contrabandi, e per specula, onde non essere sorpresi da nemiche incursioni - *ad loci custodiam, ne vectigalia fraudari possint, et quasi speculam, ne hostis* (alcerto i Barbareschi) *ascenderet improvisus*, e custodita perciò da pochi pescatori Dalmatini, come si hà da Pio II. - (*Comment. Lib. II. pag.* 301. - *Francof.* 1614 -), che vi andò nell' anno 1460, e citata dai capitoli ripali del 1562,(come vedremo al §. 48.), *essere il luogo ove facevano approdo i bastimenti ch'entravano per quella foce*, e per conseguenza non molto lungi da questa, e dove nell' anno 1460. al tempo del suddetto Pio II, che lo attesta (*loc. cit.*), *erano soli tre cubiti di fondo*, - vi è ora la distanza di . . . . . Canne 460.

Dalla suddetta *torre di Boacciano* fabbricata nell' anno 1420. fino all' altra *di S. Michele* fabbricata sul lido del mare (149. anni dopo la suddetta) da S. Pio V. con disegno di Michel' Angelo Buonarroti nell' anno 1569, come consta dall'iscrizione (*):- nel qual tempo la *fossa Trajana* era ostrùita e impraticabile a segno tale, che, come abbiamo dal terzo distico di una iscrizione esistente nell' atrio del palazzo vescovile di Porto fattavi apporre dal Vescovo Cardinale della Corgna nell' anno 1583, e riportata da Ughelli (*Ital. sacra Tom. I. col.* 114.), i marinari traghevano le merci da Ostia a Porto sulle spalle (**);- e che viceversa nell' altra foce

---

(*) PIVS V. PONT. OPTIMVS
MAXIMVS ET BENIGNVS HANC
TVRRIM SANCTI NICHAELIS CVM
ALIIS QVINDECIM IN LITORE MARIS
PRO COMMVNI SECVRITATE
A FVNDAMENTIS ERIGI MVNIRI ET
CVSTODIRI MANDAVIT ANNO
M. D. LXVIIII. PONTIFICATVS VERO
EJVS ANNO IIII.

(**) Eccone l'intiera leggenda.

Squallebant Portus *aedes* : *urbs tota tacebat* :
Vix etiam paucis stabat et ara Dei,
Caedibus assiduis, *dirisque exposta rapinis*

d'Ostia, per attestazione di Bartolomeo Crescenzi Ingegnere Pontificio, che scrisse il suo Portulano nell'anno 1602, *vi era*

Rura. nec in tuto jam locus ullus erat.
Nec mare navigiis aptum, nec Tybridis unda.
Ipse suas humeris nauta ferebat opes,
Corneus *a saevis purgavit littora monstris.*
Hinc nova miraris surgere templa domus,
Inde vides altum flumen, tuta ostia nautis,
Et didicisse fretum subdere colla jugo
MDLXXXIII.

L'intelligenza dei primi tre distici di questa iscrizione ci viene schiarita dal *P. Gio Pietro Maffei* della Compagnia di Gesù, morto in Tivoli li 20. Ottobre 1603. (*Script.Soc.Jes.* Romae ap. *Varesium* 1676. *pag.* 488.), negli annali del gran Pontefice Gregorio XIII. *rimasti inediti e pubblicati dipoi nell'anno* 1742. *per cura di Carlo Coquelines a stimolo del gran Benedetto XIV. per le stampe del Mainardi*), nei quali (*Lib. VIII.* §. 37. *Tom. II. pag.* 72.) racconta, che nell'anno 1579. venticinque legni Algerini si accostarono ad Ostia, e sbarcarono intorno allo *stagno di Fiumicino* trecento de' suoi, che si diedero a saccheggiare, a far prigioni, e a mettere a ferro e fiamma i vicini ricetti ec. finchè alla comparsa di una truppa di 500. uomini di Bracciano speditivi dal Papa colla stessa sua guardia di Svizzeri e di Cavalleggieri, coloro, fatta acqua, fuggirono. - Soggiunge poi (*Lib. XII.* §. 26. *Tom. II. pag.* 356.), che nell'anno 1583. (*data della suddetta iscrizione*, un assai più rilevante apparecchio marittimo degli Algerini minacciò quelle coste; - per cui il Papa richiese ed ottenne dal rè Filippo II. di Spagna un soccorso di diciasette galere e due mila soldati fattivi passare da Napoli.

poco fondo, *e non sempre perciò potevano entrarvi i legni carichi*, confermandolo, come or ora vedremo, Gio. Pietro Bellori, - vi è ora la rilevante distanza di . . . . . Canne. 1014 .

Dalla suddetta *torre di S. Michele* fabbricata nell'anno 1569. fino *all' attuale lembo del mare*, vi è la distanza di . Canne 780 .

Dunque quella identifica antica Ostia (di cui vediamo tuttora le magnifiche rovine) fabbricata nell'anno 132. di Roma da Anco Marzio, e che 730. anni incirca dopo di lui, al tempo di L. Floro, cioè, quando Trajano nell' anno 110. di G. C. (860 *incirca di Roma*) aprì il nuovo canale di Porto, stava ancora *in ipso maris fluminisque confinio*, secondo l'espressioni di quel contemporaneo storico (*Lib. I. Cap. IV.*), - ora poi, stante il progressivo avanzamento seguitovi della spiaggia, rimane lontana dal mare . . Canne 2254 .

L' intelligenza poi del terzo e degli ultimi due distici l'abbiamo da Gio. Pietro Bellori, come dirò nella nota seguente a schiarimento di altra iscrizione di Paolo V.

II.

Distanze da Capoduerami a Fiumicino.

Dall' attuale *casa doganale di Capoduerami* fatta costruire dal Sommo Pontefice Paolo V. nell' anno 1612, come consta dalla iscrizione appostavi (*), dove

---

(*) Hò avuto il vantaggio di avvedermi in occasione della precitata visita fattavi in Maggio scorso, che la leggenda da me datane nelle suddette mie *osservazioni* (*pag.* 38.) non è esatta, come non lo è neppure nel Ciacconio, su cui, essendo quella logora in più parti, io mi fidai di accommodarla. Eccone pertanto il preciso testo.

PAVLVS V. PONT. MAX.
TIBERIS ADITVM NAVIGIIS PERICVLOSVM
FOSSÀ OCCASVM VERSVS FACTA
DEXTEROQ. AMNE PER EAM IN MARE
DEDVCTO
AC MONIMENTIS CONCLVSO
SECVRVM REDDIDIT
DOMVMQ. AD MERCIVM PROFESSIONES
ALTERVTRVM OSTIVM SVBEVNTIBVS
OPORTVNAM EXTRVXIT A. PONT. VI.

Abbiamo veduto nella nota precedente (e dai *tre primi distici* della ivi riportata iscrizione del *Cardinale Vescovo Della Corgna*), in quanta desolazione fosse la città di *Porto* nell' anno 1579. Ora quì c' interessa di conoscere, come, secondo i *due ultimi distici*, quella città fosse risorta dalle sue rovine, e come la foce del suo canale fosse restituita la concorso dei naviganti. Lo sappiamo da *Giovanni Pietro Bellori* bibliotecario della Regina Cristina di Svezia nella vita

comincia il nuovo canale, ossia ramo detto destro, del Tevere (già *fossa Trajana*), fino *alla scafa*, che serve per passare

---

da lui scritta dell' architetto *Giovanni Fontana* in piè di quella del suo famoso Fratello *Domenico* (*Vite de'Pittori. Roma. Mascardi.* 1672. *pag.* 162.). - Egli ci dice, che il detto *Fontana* fù impiegato da *Gregorio XIII.* a Porto *ad assicurare il transito delle barche nell' imboccare il Tevere*. Imperocchè -(N. B.)- il LETTO, CHE SBOCCA NEL MARE A OSTIA, *dilatandosi per la deposizione del fiume, che del continuo porta escrementi*, (questi) VENGONO A CAGIONARVI DIVERSE LAGUNE E ISOLETTE - (N. B.) -, come lo vediamo anche adesso su quella foce e innanzi immediatamente) -, CHE RENDONO MALAGEVOLE E PERICOLOSO L' INGRESSO. - *Laonde Giovanni*, VEDENDO NON POTERSI REGOLARE L'IMBOCCATURA DEL FIUME, (N. B. - cioè la foce di Ostia,) - DISTACCÒ DAL SENO DI ESSO (fiume) MEN CORROSO - (cioè, meno guasto da slamature) -, E PORTÒ UN BRACCIO - (cioè il canale di Capo due rami a Porto) - A LINEA RETTA AL MARE, il *quale serve per regolatore, e scaricamento nelle inondazioni*, - (N. B. - ed ecco L'EXHAUSTUS di Plinio nella nota lettera a Macrino) -, E DA' INSIEME ADITO E PORTO SICURO AI LEGNI. - *Ma perchè il mare si ritira di continuo per gli escrementi che seco porta il Tevere*, - (perciò Giovanni Fontana)- PROSEGUÌ IL BRACCIO DENTRO LA MARINA CON GRAN PALIFICATE, - (N. B. - ecco l'origine della protrazione delle punte in mare), - CHE TUTTAVIA SI VANNO ACCRESCENDO. - (N. B. - Bellori parla nell'anno 1672, cioè 90 anni dopo Gregorio XIII. e Gio. Fontana)-, - ALLONTANANDOSI DEL CONTINUO IL LIDO NOTABILMENTE-. Or ora vedremo (*pag.* 26. *nota*), che queste palizzate cominciano precisamente avanti la *torraccia*.

all'Isola sacra dal castello attuale di Porto,
ora vi è la distanza di . . . Canne 556. 5.
Dalla *scafa* suddetta fino al *fosso* detto

Mi riserbo a fare al §.8. *al Num.*II. il rilievo, che il nuovo braccio non fù già aperto da Giovanni Fontana, dove precisamente lo fece aprire Trajano.

Ciò posto, abbiamo tutto il fondamento di riconoscere nella surriferita iscrizione di *Paolo V.* - *fossá occasum versus factá ec.* una gran dose di adulazione, (avendovi contribuito forse la boria di *Carlo Maderno* che ne fù l' architetto), e una maggiore dose d'usurpazione poi nell'apologia ch'egli fece della sua opera nella relativa costituzione 1. Aprile 1613, che hò riportato nella nota al §. 2. (*pag.* 15.), - CUM NOS COGNOVERIMUS, *quod si dexter amnis* NOVA FOSSA *occasum versus deduceretur ec.*- FOSSAM HUJUSMODI FIERI *ejusque ostium* PALIS *utrinque alte defixis* ET IN MARE LONGE PROLATIS *communiri ec.* JUSSIMUS: - giacchè il racconto circostanziato del *Bellori*, consonante coll' ultimo distico della iscrizione contemporanea del *Cardinale della Corgna* dell'anno 1483, ne dà la gloria al gran *Gregorio XIII.* e all'architetto *Giovanni Fontana*:- il che viene a confessarlo, benchè di mala voglia e a mezza bocca fra i denti, la stessa Paolina costituzione in quelle ricercate parole:- *Cum vero non semel frustra tentatum fuit ec.* cioè, come premette, *ut Tyberis ostium . . . navibus facilem tutumque aditum praeberet* -; il che in quel distico - *Inde vides altum flumen tuta ostia nautis* ec. consta essere stato operato dal Papa Gregorio XIII. fondatore del collegio Romano, del Germanico ec.ec.ec.- Onde abbiamo tutta la ragione di concludere, che *Paolo V.* e il suo *Carlo Maderno* non fecero altro che bonificare e proseguire l' opera sulle traccie stesse

di *Fonzino*, fatto riaprire ultimamente dal Sig. Domenico Di Pietro attuale Proprietario di quella vasta tenuta per asciugare il vicino Campo salino, come dirò al §. 21, dove comincia il muraglione ultimamente scoperto, di cui parlerò in appresso (§. 8.), e che siegue l'andamento della fossa principale, e che fiancheggiando il Tevere lo conduceva a sboccare poco più in là verso la seguente *torraccia* in mare, e formava quindi il magnifico molo sinistro del gran porto, - ora vi è la distanza di . . . . Canne 581. 5.

Dal suddetto *fosso di Fonzino* fino al livello della così detta *torraccia* (*), ossia

---

identifiche datene dal gran GREGORIO XIII. e dal suo architetto *Giovanni Fontana*, a cui perciò noi dobbiamo l'invenzione delle passonate, e della protrazione delle loro punte in mare; - OPERA continuata fino all'anno 1819, in cui invalse, AD ONTA DI DUE SECOLI DI ESPRIENZA, l'opinione contraria, che l'anatematizzò, come hò narrato nella nota alla introduzione.

(*) Questa, ora così detta, *torraccia* serve adesso ad uso di cimiterio. Chiamossi già più communemente, come ricordano meco i più vecchj del luogo, *torre dello sbirro*, perchè vi alloggiava un bargello, che fù rimosso già da circa trent' anni.

Io non hò potuto rinvenire precisamente da chi sia stata fabbricata questa torre. La direi, come opina qualcuno, una

torre diruta esistente nell'Isola sacra:- vi è ora la distanza di . . . Canne 140 .

Dunque la lunghezza della Fossa Trajana,(*) nell'epoca della prima sua apertura

delle quindici fatte fabbricare da S. Pio V. nell' anno 1559, come ci dice l'iscrizione che si legge sopra quella di S. Michele che hò riportata di sopra · Ma ciò non mi sembra che combini col fatto raccontatoci, come abbiamo veduto, dal P. Maffei dello sbarco seguitovi degli Algerini, e delle loro scorrerie fatte impnnemente fino a Porto nell' anno 1579. Preferirei dirla fabbricata da Gregorio XIII. Ma mi fà ostacolo il silenzio del P. Maffei e del Bellori, che non la nominano; mentre il Maffei (*in fine del lib. VII*) cita, che il Papa andato a Civitavecchia nel 1578. disegnò di portarvi il Tevere, ma ne fu distolto con suo dispiacere dal voto contrario di alcuni architetti. Soltanto posso dire, che in Fiumicino si nomina per tradizione una torre *Gregoriana*, la quale non può essere certamente quella ora ridotta a *Dogana*, perchè non può essa non riconoscersi essere *l' Alessandrina* fatta edificare da *Alessandro VII.* nell' anno 1662, così attestandolo espressamente il *Bellori* (*loc. cit.*), che scriveva nove anni dopo, cioè nel 1671. - Inclinerei perciò a supporla di più remota antichità, come lo persuade la sua struttura.

(*) Procopio, come hò detto nella introduzione, rimarca, che la distanza era di 15. stadj, o siano 9375. piedi Romani secondo Plinio. Equivalendo un miglio a otto stadj, e a 667. canne romane architetteniche, si hà da ciò la controprova, che appunto al livello della *torraccia* seguiva lo sbocco del ramo o sia fossa Trajana.

Ciò ch'è certo, si è, che sulla ripa avanti questa torraccia si vedono le prime passonate, quelle alcerto di cui ci parla

nell' anno 110. di G. C. (860. *di Roma incirca*) era di . . . Canne 1278.

Dal livello della suddetta *torraccia*, o sia torre diruta, all'altro della seguente già *Cappella* (*) anch'essa diruta, detto

---

il Bellori, fatte dall' architetto Giovanni Fontana per ordine di Gregorio XIII., come hò riportato nella nota alla pag. 23.

(*) Non sarà discaro nè inutile, almeno per l'istoria, di conoscere, che dirimpetto a questa già Cappella, sulla riva del fiume, esisteva una colonna a foggia di termine con iscrizione che indicava essere quello *il termine della giurisdizione della Presidenza delle ripe*, (di cui darò contezza in appresso - §. 28 ec.), ed *il principio di quella del Commissario del mare*, e della *franchigia del porto di Fiumicino* attestataci (*come vedremo* §. 48.) dal X. capitolo ripale del 1562, il quale *accenna la libertà che avevano gli abitanti di Porto, non che quei di Ostia. di provedersi del loro bisognevole dai legni che vi approdavano dall'estero*, ed attestata ancor meglio dalla precitata iscrizione di Paolo V. posta nell' anno 1612. sulla casa doganale - *domum* - eretta al di quà di Porto per l'oggetto indicatovi - *ad mercium professiones* -, vale a dire, per farvisi l'assegna delle merci condotte dai bastimenti che entravano per l' una e l' altra foce - *alterutrum ostium subeuntibus opportunam* -. La quale colonna fù fatta all' improviso in tempo di notte rimovere da Monsignor Tesoriere di quel tempo (ora Cardinale) Fabrizio Ruffo nell'anno 1786. in sequela ed analogia del §. 5. del nuovo Editto generale sulle gabelle alle dogane del confine da lui pubblicato in data del dì 30. Aprile di quell' anno, in cui, dopo avere premesso, che *il debito della gabella del confine s' intenderà con-*

il *Cristo vecchio* , (della quale neppure saprei accennare l'origine) , ora convertita in *fornace di mattoni* del Sig. Serafino

---

tratto, *quando la mercanzia gabellabile avrà passata la linea del confine*, esprimeva, che *tal linea dovrà intendersi la spiaggia dei due mari Mediterraneo e Adriatico* ; e spiegava poi dichiarando, che *per i due porti franchi di Ancona e di Civita Vecchia i* LITTORALI INTERNI DEI MEDESIMI DUE PORTI *dovevano essere considerati linea di confine* : per cui, *riguardo a Fiumicino* , *fu* intesa e chiamata tale *la punta estrema di quelle passonate* ; e fù perciò rimossa di notte tempo e per via di fatto la suddetta colonna , e trasportata in un (*non ricordo quale*) Musèo.

Ma siccome dietro varie reppresentanze fatte fù appurato e riconosciuto , che quei vocaboli di *spiaggia e littorali interni dei due porti suddetti* (e per parità sottointeso il *porto* e *canale di Fiumicino*) , importavano e si pretese che importartassero implicitamente una universale soppressione della famosa franchigia di quelle due città e delle molte famose bolle Pontificie, che , come avrò motivo di citare a suo luogo in appresso (§§. 213. 214.), l'avevano concessa e sempre maggiormente ratificata e incutcata , perchè si riteneva, com' era chiaro, che in sola grazia della medesima quelle città, già ignobili ricoveri di pescatori , del pari che Livorno , erano divenute emporj commerciali ; e siccome di più fù rilevato, che niun cenno affatto di tale soppressione e revoca appariva nel tenore del Chirografo del Pontefice Pio VI. di gl. mem. del dì 26. dello stesso mese ed anno, nè tampoco nel *dettaglio delle massime fondamentali e normali espressamente premesse nei XIII. capi dell' esordio dell' istesso editto* : - perciò per sovrano

Poggioli attuale assentista delle passonate, la quale stà accanto al palazzo Camerale fabbricato nell' anno 1765, - ora vi è la distanza di . . . . . Canne 140.

Dal livello del suddetto *palazzo Camerale* fabbricato nell' anno 1765, e oltrepassando l' altro della *nuova Chiesa* fatta fabbricare e dedicata al SSmo Crocefisso, come lo dice l' appostavi iscrizione, da Monsignor Tesoriere d' allora (poi Cardinale) Fabrizio Ruffo nell' anno 1787, fino al seguente *ponte mobile di barche* ricostruito nell'inverno dell'anno 1815. a spese della R. C. A. dall' assentista delle palizzate il fù Sig. Pietro Poggioli, padre dell' attuale suo successore Sig. Serafino,

---

precetto vi fù tosto riparato con altra proclamazione del Tesorierato stesso col mezzo di una notificazione di Monsignor Spreti Governatore di Ancona in data del di 13. del seguente mese di Luglio, *come fu ripetuto dipoi*, ed il vedremo - §. 215-, *nell' anno* 1821.)

E riguardo a Fiumicino fù lasciata la Dogana a Capo due rami sotto l'antiche discipline, e così dipoi a scanso e rimozione di innovazioni introdotte durante la rivoluzione per gli effetti del così detto *sistema*, *o sia isolamento*, *continentale*, fù così confermato nell' epoca del ritorno del Gnverno Pontificio dal provitorio suo Delegato Monsignore (ora Eminentissimo) Rivarola con espressa circolare del mese di Maggio dell' anno 1824.

per dare communicazione fra la tenuta e strada di Porto coll' Isola sacra, in sostituzione a quello fattovi già per la prima volta nel tempo dell' invasione Francese, e che rovinò e fù demolito, come consta da una notificazione e tariffa di passo del già Tesoriere (poi Cardinale) Ercolani in data 31. Maggio 1815, adesso vi è la distanza di . . . . . Canne 203.

Dal suddetto *ponte mobile di barche* fino alla *torre Alessandrina*, fabbricata da Alessandro VII. sull'orlo del mare nell' anno 1662, e che fù in appresso destinata ed attivata dal primo Gennajo 1819. con biglietto del Tesorierato a uso di Dogana, in sostituzione di quella stabilita, come hò premesso (*pag.* 22. *e nota.*) nell'anno 1612. dal Pontefice Paolo V. a Capoduerami, quando i bastimenti per l' apertura del nuovo canale entravano per ambedue le foci, e ad imitazione di quella con saggio accorgimento stabilita, come hò ancora narrato, da Martino V. nel 1420., perchè fosse ugualmente a commodo dei naviganti ed a sicurezza della Finauza, quando i bastimenti praticavano quella sola foce, essendosi ostruita già fino dal nono secolo la Trajana, o sia la Portuense, poi Paolina, come spiegherò meglio a suo

luogo (§. 45.), ora vi è la distanza di . Canne 42.

Dunque l'avanzamento della spiaggia per il ritiro del mare in Fiumicino dall' anno 110, epoca dell' apertura della fossa Trajana, fino all'anno 1662., epoca della fabbrica della torre Alessandrina fatta 50. anni dopo la riapertura di quel canale eseguita da Paolo V. nell'anno 1612., ora ammonta a . . . . . Canne 385.

Mentre viciversa quello seguito in Ostia dall' epoca suddetta di Trajano all' altra della torre di S. Michele fatta da S. Pio V. nell' anno 1569. ammontò, come hò riferito di sopra *pag.* 21. . . Canne 1474.

Differenza . Canne 1089

Siegue .

Dalla suddetta già *torre Alessandrina* (ora Dogana) edificata, come abbiamo detto, sulla sponda del mare nell' anno 1662. (*) fino alla *Clementina* fatta, fab-

(*) Il *Bellori*, che scrisse nell' anno 1672. il racconto, che hò riportato di sopra nellanota *alla pag.* 23, rilevando, che *il lido si allontanava del continno notabilmente*, soggiunge e contemporaneo attesta, che *avendo Alessandro VII. piantata nell' anno* 1662. *una torre in quattro palmi di altezza di mare, oggi* - (nel 1672.) - resta in secco dentro terra ventidue canne .

bricare da Papa Clemente XIV. nell' anno 1773. dentro il mare, come lo dimostra la veduta e pittura a fresco esistente nella stanza del bigliardo nel Palazzo Apostolico in Castel Gandolfo fatta ristorare dal suddetto Pontefice, e ornare con consimili memorie delle sue gesta; e come consta dalla iscrizione che vi si legge, (*) - a segno che una lebecciata ne rovesciò i primi fondamenti, ed obbligò a rifarli, - come io ben ricordo, e ne fù oculare testimonio il mio coetaneo Padrone Luca Desantis antico conduttore dei navicelli del fiume, - vi è la distanza, cioè l'avanzamento della spiaggia per il ritiro del mare è cresciuto in quell' intervallo di 113. anni ed ammonta ora a . Canne 203

Dalla suddetta *torre Clementina* poi fino *all' orlo del mare*, trovai nell' anno 1824. per misura presane da me in persona, che questo avanzamento era cre-

---

(*) CLEMENTI XIV. PONT. MAX.
QVOD
ANTIQVIS TVRRIBVS
OB INARESCENTIA MARIS LITTORA MINVS IDONEIS
ELEGANTISSIMAM HANC
IN IPSO RIPAE SVPERCILIO
A FVNDAMENTIS EXCITARI JVSSERIT
ANNO A PARTV VIRGINIS MDCCLXXIII.

sciuto nel solo intervallo suddetto di anni 54. ad altre . . . . . Canne 72.
e l'hò trovato poi in Maggio scorso accresciuto in questi due soli anni di altre . . . . . Canne 5.

Dunque l'avanzamento della spiaggia e ritiro del mare seguìto nel canale di Fiumicino nell'intervallo di 111. anni *dalla torre Alessandrina* fabbricata nell'anno 1662. *fino al mare* risulta essere in tutto di . . . . . Canne 280.

Mentre, viceversa, quello che si vede seguìto nel canale di Ostia nell'intervallo di anni 258. *dalla torre di S. Michele*, fabbricata, come hò detto di sopra, nell'anno 1569., *fino all'orlo del mare* ammonta adesso a . . . . . Canne 780.

Differenza . Canne 500.

Dalla spiaggia all'estremità della punta della passonata da Ponente . Canne 37. 5

RIEPILOGO.

L'*avanzamento di spiaggia*, che hà avuto luogo *nel ramo sinistro Ostiense* del Tevere dall'epoca dell'apertura del ramo destro Portuense o sia Trajano, cioè dall'anno 110. di G. C., *fino al corrente*

1827., ascende adesso, come hò dimostrato (*pag.* 21.) . . . Canne 2254.

E viceversa quello seguito nell'istesso intervallo nel *canale Portuense* dal suo sbocco antico, che, come hò dimostrato di sopra (*pag.* 25.), al tempo di Trajano era presso la *torraccia*, fino al mare ascende adesso (*vedi pag.* 29. a 33.), a sole. Canne 665.

Dunque *l'avanzamento seguito nel canale d' Ostia* risulta essere MAGGIORE nullameno che di . . . Canne 1589.

III.

Caduta del Tevere da Roma a Capo due rami, e da Capo due rami al mare per il canale d' Ostia, e per quello di Porto.

Dal confronto pertanto di detta risultanza di distanze già tosto si comprende, che la *caduta del Tevere per il canale sinistro d' Ostia deve necessariamente essere molto minore* di quella che sia nel canale destro di Fiumicino, come lo sostenni nelle mie osservazioni sul porto Romano (§.103.), col favore della testimonianza di fatto che ne abbiamo da Andrea Chiesa, il quale vi si occupò espressamente per ordine del gran Pontefice Benedetto XIV. nell' anno 1745., e che nè dà l'epilogo distinto in sequela di un minutissimo conto nel citato suo opuscolo - *Cagioni e rimedj delle*

inondazioni del Tevere - Ediz. di Roma presso il Rossi - 1746. - (*Ivi*. *pag.* 21.) nel modo seguente.

	DISTANZE		CADUTA	
	mig.	can.	onc.	min.
Da *Ripa grande* fino a *Capo due rami*	20	267	. . .	. . .
- corrisponde per ogni miglio	. . .	. . .	11	. . .
Da *Capoduerami* per *il ramo di Ostia fino al mare* .	5	89	. . .	. . .
- corrisponde per ogni miglio	. . .	. . .	4	. . .
Da *Capoduerami* fino alla *foce di Fiumicino*, ch'era allora (nel 1745.) un poco in quà dalla torre Clementina fabbricata dipoi nel 1773. .	2	594	. . .	. . .
- corrisponde per ogni miglio	. . .	. . .	7	. . .

7. Dal fin quì detto pertanto mi è lecito dedurne:

I. *Dunque* il giro ed angolo acuto del Tevere per il canale sinistro d' Ostia è in ragione quasi doppia di quello che fà nel canale destro di Fiumicino, ed è perciò la cagione naturale e inevitabile della minor caduta che hà nel primo cioè:

Distanza da *Capo due rami* alla *torraccia* . . . . . Canne 1278.

La rimanente dalla *torraccia* fino al mare . . . . . Canne 665.

Totale . Canne 1943.

Distanza da *Capo due rami* a *Ostia* (Stadj 15. secondo Procopio) .	Canne 1163.
La rimanente da *Ostia* al mare .	Canne 2254.
Totale .	Canne 3417.
Eccesso di distanza nel canale d' Ostia	Canne 1474.

II. *Dunque* l' immaginata ed oppostami orizzontalità della linea non si verifica, nè sussiste altrimenti in questo secondo, ma bensì si verifica nel primo canale.

III. *Dunque* il Tevere *multa flavus arena*, in forza della linea circolare che hà dalla Vignola per Capodueramì verso Ostia, vi dirige senza frastorno col suo libero corso la maggior copia delle sue acque, *mentre* non è poi, che, *direi quasi*, svogliatamente ch'egli manda la minore porzione delle sue acque nel canale di Fiumicino; perchè questo si apre a Capodueramì nel suo fianco dritto in forma di angolo quasi acuto, a segno che per forzarvele fù duopo negli anni scorsi di formare su quella punta dell' Isola sacra una ben lunga palizzata a foggia di pennello.

IV. *Dunque* questa svogliatezza del Tevere nell' entrare nel canale di Fiumicino è la causa del basso fondo che si trova sul principio e soverchia angustia di esso *fosso*, piuttosto che *canale*; e per cui sotto quella casa doganale vi sono appena *pal-*

mi sei a sette di fondo, e questo *presso le passonate*, e *meno nel centro* (*); mentre poi avviatosi e accelerato col suo corso nella quasi retta sua linea hà poi fondi tanto maggiori, cioè:

Alla scafa di Porto . . .	Palmi	18
Al ponte di barche		20
Incontro la dogana già torre Alessandrina .		20
Incontro la nuova Chiesa che si stà fabbricando nel nuovo borgo		18
Alla dirittura dello spalmatore . . .		15
Alla posta dell' ufficio di Sanità . . .		24
Nella linea della torre Clementina . .		27
Poco sopra la linea attuale della spiaggia.		33
Sulla foce immediata		20

V. *Dunque* il pari angolo acuto, o sia gomito, che fà l' alveo Tiberino presso l' antica Ostìa, è la causa della refluenza delle sue acque.

VI. *Dunque* questa refluenza, e le altre che sono prodotte dalle tortuosità e retrocessioni che sussistono *allo* scalo *della pozzolana presso S. Paolo*,

(*) Nel centro vi è una secca. Sulla punta della dogana vi sono murelle, e nel fondo vi è un muro, (*costruzioni non antiche*), che sembra il piano d' un incastro, e si stende diagonalmente fino quasi alla metà della bocca. I bastimenti non vi si possono azzardare, ma passano radendo la punta dell' isola, ove la corrente è fortissima in grazia del pennello di passonate fattovi onde attrarvi maggior copia dell' acque incamminate per il canale di porto, come hò detto al §. 4.

a *Malafede etc. etc.*, come dirò in appresso (§. 17.), sono la causa della minore o quasi niuna caduta, o piuttosto quasi orizzontalità in quei punti, e la conseguenza dell' indebolimento, o poco meno che nullità, della sua corrente, e l' altra ancor più funesta delle inondazioni.

VII. *Dunque* sono conseguenza ancora di queste cause principali l' illanguidimento e l' impotenza della corrente Tiberina inatta a rigettare lungi dalla sua foce in mare le proprie arene e a rispingere le marine; per cui tutte queste, e il sedimento che queste hanno avanti la sua foce, e finalmente quel banco, che, come avanzai nelle mie osservazioni etc. (§. 5.), si avanza, spinto dalla corrente ordinaria, e si dilata avanti la foce di Fiumicino, aderendo già alla punta sinistra delle sue passonate, e minacciando, coll'aumento maggiore che và facendo, di trapassare, soverchiare, e soffocare la foce, e formarvi una continuazione di spiaggia paludosa.

VIII. *Dunque* tutte le contrarie opinioni, cioè o di ripristinazione di canale Ostiense, o di cessazione di protrazioni di passonate etc., altro non importano che fomento alle cause del male, e non procedono che da una vera astrazione d' occhio dalle medesime, e da soverchio amore per vaghe ipotesi, che non possono che riuscire fallacissime in materie fisiche, le quali altronde altra base non ammettono che osservazione, esperienza, e fatto.

8. A verificare pertanto, ed a stabilire in un modo positivo ed inconcusso le basi di questi fatti e delle analoghe conseguenti dottrine, ed a smentire, e a far cessare così una volta alfine, ogni residuo di dicerie e di astratte opposizioni, proposi ai prelodati Eruditi ed amici, ed ebbe luogo per loro cortese compiacenza, come hò accennato, nella dotta loro compagnia la mia gita in Porto e in Fiumicino nei primi trè Mercoledì dello scorso mese di Maggio: ed i risultati di tali nostre visite e ricerche locali riuscirono, come hò accennato nella introduzione, anche più utili e più brillanti delle nostre reciproche mire ed espettazioni. Io quì non citerò che quelli che riguardano il mio tema e scopo; avendo lasciato, come hò ancor premesso, per rispettoso dovere e giustizia, non che per maggior bene pubblico e letterario ai prelodati Eruditi (*) la cura e l' onore di far conoscere al Pubblico, anche col mezzo di una accurata e distinta pianta, le appurate importanti rilevazioni e scoperte fatte nel porto Claudio, cioè i suoi moli, l' antemurale, l' esposizione delle sue bocche quasi a tramontana (quale appunto, sul solo ma certo fondamento dei contesti storici, io sostenni fino dall'

(*) Tal bene risulterà alcerto dall' interessante opuscolo che dona al Pubblico il prelodato Sig. *Antonio Nibby*, sotto il titoto di *ricerche della Via Portuense e dell'antica città di Porto* - per i tipi di Angelo Ajani.

anno 1825. nel primo mio lavoro sul porto d'Anzio §. 90., e più espressamente poi descrissi nell'anno seguente nelle precitate mie *osservazioni sul porto Romano* §. 29. *pag.* 24.); come pure le altre nel canale e nell'aggiuntavi darsena Trajana, ora lago, non meno che le sontuose fabbriche che la circondavano; onde ne risulti, che quanto quella grande opera fù alcerto il maggiore dei sforzi ammirandi della Romana potenza nei suoi migliori secoli, altrettanto è ora IL MAGGIORE DE' BARBARI SFORZI DEL VANDALISMO la distruzione che da un anno in quà vi hà fatto, e vi và INSENSATAMENTE E SPIETATAMENTE facendo, con orrore anche dei meno intelligenti, a danno della letteratura, e ad ignominia del secolo e della città sede e fautrice delle belli arti e delle scienze, (rendendone la cabala all' oscuro il provido Governo, che ora dai nostri gridi lo hà risaputo), lo spirito di un miserabile interesse e di un vile privato egoismo, che compiansi fino dall' anno scorso (*nelle suddette mie osservazioni etc. pag.* 24. - *nota* 1. -).

9. Limitandomi pertanto al solo oggetto del propostomi tema, CONCLUDERÒ, che dietro le accurate locali anzidette perquisizioni non potrà negarmisi, che rimanga dimostrato, -

I. Che lo sbocco della fossa Trajana in mare era appunto nell' intervallo, incirca, fra la *torraccia* (*forse di S. Pio V.*) e il fosso di *Fonzino*; e che per conseguenza l' allontanamento del mare che bagna-

va Ostia dal tempo di Anco Marzio fino a Trajano, il quale divise in due l' antica unica foce Tiberina, É OLTRE IL TRIPLO DI QUELLO CHE SI É RITIRATO NEL CANALE DI PORTO; ed hà ivi perciò l'acqua circa LA META' DELLA CADUTA che hà per quest' ultimo, come hò provato colla testimonianza e livellazioni di Andrea Chiesa: -

II. Che la linea di detta fossa era precisamente in tutto e per tutto l' identifica del canale attuale aperto da Paolo V. nell' anno 1612., confermandolo la distanza dei quindici stadj indicata da Procopio, che si verifica da quel punto allo sbocco che seguiva presso la torraccia, e gli avanzi dei muraglioni che sostenevano il canale: - così sembrandomi doversi dedurre dalla direzione che hà il recentemente scoperto grandioso muraglione, di cui hò già parlato (*pag.* 25.), e che gli faceva argine verso il porto Claudio in linea retta ed attaccato e in sequela delle mura dell' antica città di Porto; - confermandomelo il racconto fattoci dal Bellori, che hò riportato nella nota alla *pag.* 23.

III. Che la prima riapertura di detta fossa interritasi e abbandonata fino già dal secolo nono, fù fatta dal Papa Gregorio XIII. nel 1579. coll' opera di Giovanni Fontana: - ma che abbandonata di nuovo, forse per l' insorta contraria opinione di qualche altro architetto, fù risarcita e progredita dal Papa Paolo V. nel 1612. secondo il piano di quell' architetto; cioè col mezzo nuovo delle paliz-

zate, delle quali non si hà cenno nell' istorie precedenti: - le quali palizzate cominciano appunto sulla ripa innanzi alla così detta *torraccia*, già *torre* forse di S. Pio V., mentre prima di quel punto, cominciando dalla scafa, veggonsi quà e là antichi travertini, indizj e testimonj sicuri che la fossa di Trajano era muragliata; - nel modo stesso che veggonsi gl' indizj che lo era il canale trasversale che Trajano aprì, e fu ultimamente scoperto e riattivato con previo incastro più in sù di Porto dirimpetto alla torre e antica chiesa già cattedrale di S. Ippolito; - e che andava ad immettersi nella darsena Trajana, e precisamente avanti l'arsenale, di cui rimangono i segni presso il molo che lo divideva dal Porto Claudio; - e per cui il porto communicava col Tevere e colla capitale; - come verrà spiegato nella pianta del Sig. Canina. -

IV. Che le palizzate, che ci racconta il Bellori fatte fare nell' 1580. da Giovanni Fontana, e che protrasse fuori in mare, sono quelle che si vedono cominciando dalla *torraccia* fino (*incirca*) al *palazzo camerale*, e che ne è distante canne 140.; -

V. Che quelle che sieguono fino alla torre Alessandrina, discosta canne 245., sono la - *fossa occasum versus facta*, - ed i pali - *utrinque alte defixis, et in mare longe prolatis*, di cui fanno vanto l' iscrizione e la costituzione 1. Aprile 1613. di Paolo V. -

VI. Che le altre palizzate che siegnono dalla torre *Alessandrina* verso lo spalmatore, sono quelle che il contemporaneo Bellori ci attesta (*loc. cit.*), che *tuttavia*, nell' anno 1672. in cui scrisse, *si andavano accrescendo, perchè si allontanava il lido notabilmente, a segno che la torre Alessandrina, fatta sul mare nel* 1662., N' ERA LONTANA VENTIDUE CANNE *nel* 1672. -

VII. Che al *Capo due rami* il Tevere procedendo dalla *Vignola* in linea circolare, ed indirizzato e accelerato direttamente verso Ostia, - ne siegue, che, il taglio del nuovo canale Paolino a Capo due rami formando un gomito e quasi angolo con rivoltura a destra, riesce perciò naturalmente impossibile alla corrente di girarsi e d' introdurvisi, senza la violenza fattagli colla palizzata o sia pennello formato, come hò detto, di recente sulla punta dell'Isola a Capo due rami per ivi richiamarla.

VIII. Che ovvio è pertanto, e tutto secondo le leggi naturali, e pienamente indicato dalla vista della località stessa, il riparo sicuro ad ognuno dei suddetti inconvenienti; cioè, di accrescerne con sezione più larga il taglio alquanto dietro alla *casa doganale di Capo due rami*.

IX. Che perciò, se si vorrà restituire pienamente benefico a Roma e all' utile ospizio dei naviganti il suo prezioso Tevere, si dovrà meco convenire, che si DEVE ALLARGARE nei punti sopraindicati con maggiore e largo taglio, e nella medesima sua dire-

zione la fossa Trajana : - DARE alle sue estremità, cioè alle nuove punte delle passonate, la direzione sempre più verso Maestro (*)-, onde coprire la bocca, come lo era quella dell'antico porto Claudio (§.7.), dalle tanto nemiche infestazioni dei venti ed arene australi : - RISTRINGERE a foggia di semplice fosso, con previo incastro, il canale di Ostia da *Capo due rami* fino *alla torre di Boocciano*; ed ivi, CHIUDENDO questo, PROSEGUIRE quello con nuovo taglio dalla *suddetta torre* in linea e direzione retta verso la così detta *focetta dello stagno*; - il che è la *prima parte* del tema propostomi in questo mio nuovo lavoro; - RINUNZIANDO viceversa ad ogni idea di RIPRISTINAZIONI OSTIENSI, che, lungi dall' essere favorite, sono anzi direttamente contradette dalle nuove *antiquario - idrauliche* erudizioni, che, mentre io aveva già compito e mandava al torchio il presente mio lavoro, ci dona l' illustre Sig. AVVOCATO FEA COMMISSARIO DELLE ANTICHITA' nella ricca *miscellanea* or'ora sortita dai torchj del *Bourliè* : - IDEA BELLISSIMA, che può sedurre un appassionato antiquario, ma non persuadere giammai nè un idraulico nè un pratico osservatore :- e che adesso è tanto possibile a potersi realizzare, quanto quella DI RISUSCITARE I MORTI.

(*) Tutta al rovescio è la direzione data alle due nuove punto fatte, come ho detto al §. 2., in Aprile scorso. L'esposizione n'è quasi al LEBECCIO, e alle sue funeste traversie. - Perchè non si sono calcolate le conseguenze?

PARTE II.

RIPARAZIONI OCCORRENTI ALLE TORTUOSITA' E DILATAMENTI DELL'ALVEO DEL TEVERE, E ALLE SLAMATURE DELLE SUE RIPE PER FACILITARNE LA NAVIGAZIONE DA FIUMICINO A ROMA.

10. Non mi è avvenuto ancora di accertarmi, se i nostri antichi riconobbero nelle tante tortuosità dell'alveo Tiberino la causa delle inondazioni, che sì spesso affliggevano Roma, e del ritardo ed inciampo che non potevano non soffrirvi i bastimenti che vi navigavano. Parla Svetonio (*in Jul. Caes. Cap.*20.) dell'inondazione strabocchevole avvenuta ai tempi di Giulio Cesare. Dipinge Orazio con forti colori (*Ode* 2. *Lib.* 1. *ver.* 5. *a* 20.) quella straordinaria successa ai tempi di Augusto. Ma non viene citato, che vi si prendesse alcun riparo: e si cita soltanto l'allarme universale e l'opinione, che fosse un flagello mandato dai Numi, che poeticamente Orazio mostrò essere irreparabile quanto il diluvio di Deucalione.

11. Che non si conoscesse allora riparo ad apporvi, io ne vedo una conferma nel racconto che ci fanno Svetonio (*in Tiber. Cap.* 69.) e Tacito (*Annal. Lib.* 1. *Cap.* 76.) della strepitosa inondazione avvenuta nell'anno di Roma 768 ai tempi di Tiberio: - cioè, che nella consultazione fattane

in pieno senato, Asinio Gallo senatore opinò (e fù adottato), che *si consultassero i libri Sibillini*:- e che Tiberio, non appagandosi di questa evasiva risposta, commise ai due senatori Capitone e Lucio Arunzio di trovare un positivo rimedio per porre freno al Tevere. E Tacito ci soggiunge (*Ivi Cap.* 79.), che il parere di costoro portato in discussione al senato fù *di divertire l' imbocco che avevano nel Tevere*, e che perciò lo ingrossavano, i *fiumi Chiana, Nera, e Velino*; - ma che però, dietro le rimostranze avanzate in contrario dai Fiorentini, dai Ternani, e dai Reatini, (o forse anche in riverenza alla pagana superstizione, che, avendoli divinizzati, riguardava quai numi tutelari del paese, ove scorrevano, i laghi, i fonti, e i fiumi), il senato venne nel parere di Pisone, - *qui nil mutandum censuerat*-, cioè di lasciare le cose nello stato in cui erano. Dietro il qual decreto dobbiamo chiamare illusorio il provedimento che Dione ci racconta (*Lib.* 54. *init. e Lib.* 57. *Cap.* 14. *in Tiber.*) essere stato preso da Tiberio, cioè, la deputazione di cinque senatori col titolo di - *Curatores Tyberis* - da sciegliersi a sorte in ogni anno, acciò avessero cura, che il fiume non mancasse di acque nell' estate, e non ne abbondasse nell'inverno; giacchè non ci si dice con quai mezzi; e si tace, e non risulta dall'istoria, che alcuno ne fosse mai quindi adoperato (*).

(*) *Andrea Bacci* medico di Sisto V. che scrisse - *Del Tevere* - parlando nel Lib. III. *pag.* 213. *Ediz. di Venezia*

12. L'intraprendente Imperator Claudio però la pensò diversamente ed assai più al giusto, elevandosi ad uno sforzo ragionato e grandioso. - Egli comprese,

---

1576. delle inondazioni e dei rimedj che gli antichi adottarono, cita (*pag.* 268.) i - *curatores Tyberis* - nominati da Augusto, (e fra questi il suo celebre M. Agrippa), indi da Vespasiano, da Nerva, e da Trajano, e la *fossa* fatta da questo ultimo (*Ivi pag.* 279.), confessando però d'ignorare dove fosse; e propone (*pag.* 290. *a* 293) la ripristinazione di tal carica, benchè in realtà esiste, ed è come meglio dirò (§. 28) *la Presidenza delle ripe*.

Egli è il CORIFEO dei detrattori del ripiego della protrazione delle passonate, che, - (*come ha mostrato pag.* 25. *nota*), furono inventate e cominciate da *Giovanni Fontana*, sotto Gregorio. XIII. predecessore immediato di Sisto V. - E quindi vi è ragione per credere, che perciò quell' opera fu sospesa. Ed essendo di più sopravenuti i brevissimi pontificati di Urbano IX., - (in cui si pensò a conclavi), - e quello di Clemente VIII., - (che tanto ebbe ad occuparsi col mezzo di *Domenico Fontana* per la grande opera dell' emissario del fiume Velino alla famosa cascata delle marmore), - e quindi i pochi giorni di Leone XI., riesce facile di comprendere, che fu l'abbandono di quelle protrazioni in TRENTA ANNI (fino al VI. di Paolo V.), che fece ritornare l'antico male dell' interrimento, per cui Paolo V. ne ristabilì la continuazione.

La stessa persecuzione del *Bacci* e poi del Muti contro le passonate, e sui stessi principj e giocoso allarme *di giungere con esse in Africa*, si è rinovata dopo 235. anni ai giorni nostri, come hò riferito (*pag.* 6. *nota*), e con venirne gli stessi perniciosi effetti: - non riflettendosi, che ora, e già dai

che, anziche scemarne, com'erasi opinato al tempo di Tiberio, il volume dell'acque, abbisognasse piuttosto di accrescerle, per renderle potenti a sbarazzare e a trarre seco le molte immondizie della città, delle quali era ricettacolo, e per forzare ad allontanare fuori in mare il banco di arene, che formavasi avanti la sua foce. Ed a tal'oggetto nell'anno 794. di Roma (43. di c. c.) immaginò e tentò il gran progetto, ideato già dalla gran mente di Giulio Cesare, e riposto sul tavolino di Augusto, come abbiamo da Svetonio (*in Claudio Cap.* 20. *e in Jul. Caes. Cap.* 44.), cioè d'introdurvi l'acque del vasto lago Fucino per mezzo di un emissario, che, sboccando nel fiume Salto, e per esso nel Velino, e quindi nel Nera, venisse ad influirvi sotto Terni. Ma variando dipoi opinione si decise di far sboccare l'emissario nel Garigliano (*Liris*) presso il villaggio ora di Capistrello. Ma, com'è noto, questo gran progetto, dopo undici anni di assiduo travaglio di trentamila operarj, andò a vuoto. Speriamo però, che, mercè le provide cure del Regio Governo di Napoli, e l'abilità e gl'ingegnosi mezzi proposti da quell'illustre Sig. Mag-

---

tempi di Gregorio XIII., il male dell'avanzamento di spiaggià alla foce di Fiumicino procede da quello STRABOCCHEVOLE, e ora IRREPARABILE, avvenuto sulla foce di Ostia, e che non potrà mai togliersi, se non che col CHIUDERNE QUESTA, come hò concluso al §. 9. *Num. IX.*

giore Afan di Rivera Direttore di ponti e strade, ed eseguiti dai Sig. Ingegneri di quella Regia Azienda, si otterrà finalmente l'apertura di quell' emissario, miracolo dell' arte, a cui si procede con fervore e con buon successo finora per la felicità di quelle industriose popolazioni (*).

13. Una idea e progetto direttamente contradittorio a quello di Claudio fù poi immaginato ed eseguito circa settant' anni dopo dall' Imperatore Trajano, quando intraprese di ampliare il famoso porto Claudio, aggiungendovi la darsena, oggi lago Trajano, - presso Porto -, come abbiamo da Vopisco (*in Trajan.*); cioè di *esaurire*, (come ci dice Plinio (*Lib.*8. *Epist.* 17. *ad Macrin.*) il Tevere con dividerlo, aprendo un canale, o sia fossa, quella cioè ora detta di Fiumicino, come hò narrato nelle mie *osservazioni istoriche sul porto Romano di Fiumicino, e di Ostia* (§§.15. a 17.) sotto la scorta del chiarissimo Archeologo Sig. Avvo-

(*) Già due volte nei mesi scorsi il foglio di Roma ci hà fatto conoscere i felici progressi di questa lodevole intrapresa in data di Avezzano -, e in ultimo nel N. 59. del Diario 25. Luglio scorso. Mi sarebbe onorevole e piacevole di darne quì una più esatta descrizione che mi sono procurata. Ma sarà più grato al Pubblico di attenderla da Napoli, quando sì bella impresa sarà compita, come speriamo, dopo sì felice incamminamento, vinti gli ostacoli che non fecero ben riuscire i sforzi fattivi negli anni 1790 a 1792, dei quali ebbi conoscenza locale nell' anno 1793.

cato Fea, il quale giustamente lo hà chiamato *sbaglio imperdonabile*, e che hà avuto tutte quelle funeste conseguenze che non possiamo abbastanza deplorare.

14. In seguito è opinione commune, non convalidata però da autorità di antichi scrittori, per quanto io sappia, che l'Imperatore Aureliano immaginò di provedere al male delle inondazioni per un altra via; muragliando cioè le sponde del Tevere. Ma dove, e per quanto tratto, parmi che s'ignori: nè per il mio scopo hò creduto necessario di occuparmi ad appurarlo.

15. I primi, che io conosca essersi internati seriamente, e non prima di due secoli in quà, in questa discussione, e avere riconosciuto più o meno, nelle moltiplici tortuosità del Tevere la causa principale delle inondazioni, (che l'è per pari ragione degl'inciampi e ritardi che vi soffrono i bastimenti nel navigarvi), furono *Bonini*, *Bacci*, *Meyer*, *Pascoli*, *Modio*, *Fontana*, *Muti*, *Martinelli*, *Castelli*, *Boscovich*, *Lecchi* ec., e sopra tutti il notissimo *Andrea Chiesa*, il quale insieme col *Gambarini* occupossi nel 1745. per ordine del gran Pontefice Benedetto XIV. a livellare il corso del Tevere, e a darne una esattissima pianta, cominciando dallo sbocco del Nera fino a Fiumicino e Ostia; e che disse il suo parere *sulle cause e rimedj delle sue inondazioni, e sulle providenze occorrenti per agevolarne la navigazione dentro Roma*, come hò citato al §. 6. Num. III. - pag. 34. -

16. Altre non lievi cause ne riconobbe il prefato architetto (*pag.* 112. *segg. della precitata sua opera*) nei molti ponti, che in numero di cinque esistono tuttora incominciando dal *Milvio* (Ponte Molle), come pure nei ruderi del così detto Ponte Trionfale, o sia *Vaticano* presso il Castello S. Angelo, del *Palatino* (o sia Rotto) presso *l'Isola Tiberina* (di S. Bartolomeo), e del *Sublicio* a Ripa grande, e ancor più nelle si malintese palizzate di tante mole presso i suddetti ponti Trionfale, o piuttosto *Vaticano*, e all'intorno dell'*Isola Tiberina*, o sia di S. Bartolomeo, che quasi del tutto ne ostruiscono i canali. Nè voglio lasciare quì d'indicare il sì malinteso (salvo il pregio del disegno) vasto baluardo fatto costruire dal famoso *Pirro Ligorio* alla sinistra del Castel S. Angelo verso Ripetta, il quale ristringe la sezione del fiume, e a guisa di pennello trasporta la corrente verso la sponda del teatro di Tordinona, e lascia affatto in secco i tre archi del ponte verso il Castello. Facile cosa è pertanto di comprendere, quanto importi, onde impedire una gran parte delle cause delle inondazioni, e quanto facile altronde sia, di rimovere i suddetti ostacoli, che arrestano il libero corso del Tevere, e quanto influirebbe per agevolarne la navigazione nel tratto seguente. - Anche il precitato Andrea Bacci alla *pag.* 246.*segg.* della suddetta sua opera si scatena contro i ponti. -

17. A tal oggetto pertanto importa primieramen-

te di rilevare, che la causa del male e l'inciampo alla navigazione del Tevere da Finmicino a Roma viene dalle strane e lunghe tortuosità e retrocessioni che soffre il suo alveo = I. *dalla chiesa di S. Paolo allo scalo della Pozzolana*, - II. - *dal fosso e scalo della Magliana fino al fosso ed Osteria di Malafede*. - III- *Da ponte Ferrato a Dragoncello*: - IV. - *A Ponte Galera*, - come si può rilevare dall' annessa pianta.

18. È facile quindi di comprendere quanti mali nascano da queste tortuosità e retrocessioni. L'alveo Tiberino vi perde la sua caduta e la sua forza, come hò dimostrato (§. 6. N. III.). - Nel ripigliare poi la sua direzione, nella ritorta che fà, urta alle sponde, e vi produce le slamature, e quelle dilatazioni di alveo, che disperdino di nuovo l'acqua, e ne scemano perciò la forza in tanti punti, specialmente dal punto di *Dragoncello* scendendo verso la *Vignola*, e fino a *Capo due rami*; - donde l'alveo sinistro antico volgendo verso Ostia, e mantenendosi nella stessa e anche crescente dilatazione, trae la maggior parte delle acque: - per cui nei due anni scorsi fù trovato necessario di formare sulla punta dell' isola a Capo due rami una palizzata, o sia pennello, per guadagnarne e trarne una porzione nel canale di Fiumicino, con quelle cattive conseguenze che reputo indispensabile di doversi riparare, come hò concluso al §. 9. - *Num.* IX, - *pag.* 44.

19. E quì non vorrei, che, declamando io cotanto contro le tortuosità del Tevere, volesse taluno prenderlo in senso, quasi che io pretendessi, che il Tevere abbia a correre in linea retta, per cui stante la soverchia sua rapidità si renderebbe innavigabile. Sò bene, che, mentre la Providenza Divina col fare ineguale, ove più, ove meno, la superficie della terra, e formandovi colli e monti, hà in questi costituito un deposito di acque per l'uso e conservazione di tutte le sue creature; - e procedendo la catena e serie di questi ad angoli salienti e rientranti, hà nel tempo stesso segnate le vie alle acque per riunirsi in fiumi, onde inaffiarne la terra, scorrendone le valli e le pianure; e che opera e legge di providenza è perciò, che i fiumi scorrano serpeggiando, come appunto l'arte, imitando e secondando la natura, fà serpeggiare, a suo luogo e tempo, gli acquedotti etc. Ma a questi serpeggiamenti, quando ribellansi, conviene che l'uomo ponga freno e riparo. Che se, per la sola ragione, che questi costano fatica e spesa, certuni volessero condannarlo, (già altre volte l'hò detto), questa sarebbe la politica e la religione dei Turchi, i quali lasciano andare alla rovina strade, fiumi, e moschee pur anche, non che città intere in venerazione dei strani loro principj del fatalismo, e del maggiore loro nume L'AVARIZIA.

20. Si rende indispensabile adunque, onde ren-

dere propizi il Tevere ai naviganti, e per frenarne insieme le alluvioni, - I. - far saltare in aria i quanto inutili altrettanto nocivi ruderi dei tre antichi ponti *Vaticano*, *Palatino*, e *Sublicio*, e toglier via l' imbarazzo delle palizzate delle mole, che l'egoismo dei particolari frappone impunemente, in specie, all' intorno dell' *isola Tiberina* (di S. Bartolomeo) - (*) - II. - di troncare almeno

(*) A tale oggetto non credo inutile di riportare il testo parziale d' un editto col titolo - *sul Tevere* - emanato su tal proposito dal *Cardinale Antonio Barberini* Camerlengo li 24. Agosto 1669 - „ Avendo inteso la Santità di Nostro „ Signore Clemente IX., che non ostante le proibizioni fatte „ altre volte per pubblici editti e bandi, molti hanno fatto „ e vanno facendo nel Tevere e sue ripe diversi *edificj*, „ *peschiere*, *mole*, *torrette*, *lavori*, *ordegni*, *passonate*, *palificate*, e altro simile, e gettando *terre*, *calcinacci*, *massiccj*, *rottami di strade*, *sassi*, *macerie*, „ ed altre materie solide e gravi in pregiudizio di esso fiume „ e del suo alveo e libero corso delle acque: . . Per ordine „ espresso di Sua Santità datoci a bocca . . . . . si proibisce „ espressamente a qualsivoglia persona tanto ecclesiastica, „ che secolare di qualsivoglia stato, condizione e preeminenza, etiam Luogo Pio, che per l' avvenire non ardisca „ alcuno fabbricare o fare *alcun edifizio tanto di muro*, „ *quanto di legno*, *mole*, *passonate*, *torrette*, *palificate*, *peschiere*, *speroni*, *scarpe*, *pilastri*, *spianate*, „ *loggie*, *ringhiere*, *o altri ordegni simili*, *e lavori* in „ esso fiume nell' una e nell' altra ripa „ E quindi ci soggiunge, - „ dichiarando nulle ed invalide TUTTE LE LICENZE „ DATE E DA DARSI etiam da Noi in altra forma ec. „

le tre anzidette tortuosità *dalla chiesa di S. Paolo alla scalo della Pozzolana*, *dal fosso della Manliana a Malafede*, *da Ponte ferrato a Draconcello*, *e l'ultima a Ponte galera*.

21. Nè i suddetti quattro taglj sono poi già un opera, come suol dirsi, da Romani antichi. Assai maggiore, e contro difficoltà più rilevanti, e che hò già citato al §. 6. num II. essersi fatto ultimamente dal Sig. Domenico Di Pietro per finire di asciugere e restituire all' agricoltura il vasto tratto del paludoso Campo salino, ora ch' è sua proprietà colla vasta tenuta già Camerale di Porto. Perchè adunque si vorrebbe chiamare gravosa all' erario pubblico e per il pubblico bene quell' opera stessa, che in grado anche maggiore, e contro maggiori difficoltà si fà dalla cassa di un particolare per proprio e solo suo bene?

22. Non è adunque nè nuova, nè assolutamente, nè unicamente mia l' opinione e il voto - I. - per la demolizione dei ruderi dei tre antichi ponti *Vaticano*, *Palatino*, e *Sublicio*, e per l'eliminazioni delle *passonate delle Mole* presso il Castel S. Angelo, e più specialmente all' intorno dell'isola Tiberina cioè di S. Bartolomeo (e aggiungerò

Quindi risulta perchè gli stessi inconvenienti e guasti siano successi in seguito, conoscendosi abbastanza con quale spirito e per quali vie profondansi sì improvide e sragionate *licenze* per parte *degli Architetti*, *dei Computisii* ec.

di buon cuore la cessazione del barbarismo di *gettare le immondizie della città nel Tevere*) (*) - II. - per l'addrizzamento dell' alveo Tiberino, troncandone via le tortuosità e retrocessioni *dalla chiesa di S. Paolo allo scalo della pozzolana, dal fosso e scalo della Manliana fino al fosso dell' osteria di Malafede, e da Ponte Ferrato a Dragoncello, e a Ponte Galera*: - III. - per il ristringimento della fezione del fiume in più passi, e specialmente da *Dragoncello fino a Capo due rami*, e più specialmente poi presso la Vignola, onde addrizzare dal punto di Dragone il canale e portare le acque alla bocca di Capo duerami, come hò spiegato di sopra (§. 9. al IX.) - IV. - per l'allargamento dell' imboccatura del canale a Capo duerami, cominciandone il taglio ove il Sig. Di Pietro fece aprire il fosso di communicazione col suo lago, e proseguendolo in linea retta fino alla sca-

(*) A tal proposito non posso ommettere di rammemorare che per dare, non si sà con qual buon fine, un pendio a scarpa alla sponda sinistra del Tevere per un piccolo tratto presso lo scalo dei marmi incontro la Dogana di Ripa grande, - la molta terra, che si ebbe perciò a togliere, fù gettata nel Tevere: - e così mi fù assicurato dai piloti del fiume essersi fatto in uno o due altri luoghi, non sò per qual'altra ragione. - La qual terra andò a depositarsi al passo detto il *Sorbo*, alla *Nocetta*, e a *Ponte Galera* con disperazione dei naviganti, che v' inciamparono, *essendovi rimasti cinque palmi scarsi di fondo*.

fa di Porto, onde l'acque non divergano, come siegue adesso, verso Ostia. Questa mia opinione (ripeto) è stato anche il voto d'una folla di uomini grandi, che consultati hanno parlato e scritto fino agli ultimi nostri giorni su questo proposito, come hò narrato di sopra (§§. 15. segg.), ed è confermato dalla esperienza successiva.

23. Ai quali letterarj privati voti posso ora aggiungere le persuasioni spiegate su tal proposito da due gravi ed elevati personaggj nell'occasione che si discusse nella S. Congregazione Economica li 22. Luglio 1822. e li 2. Gennajo 1823. il rilevante affare del tiro dei bastimenti da Fiumicino a Roma. Il primo a promoverne l'osservazione fù l'intelligentissimo Monsignor Nicolai Segretario della medesima nel §. 32. del suo primo rapporto chiamando „ indispensabili le riparazioni alle gran„ di corrosioni fatte dalle acque alle ripe del fiu„ me, siccome si riconobbe dagli Ingegneri nell' „ ultima visita fatta da Monsignor Tesoriere; i qua„ li osservarono, che essendosi di tanto dilatato „ il letto del fiume, il fondo delle acque era di „ tanto diminuito da impedire il corso dei legni ca„ richi e transitanti „. L'altro Soggetto, fù il sì rispettabile e venerando Porporato Vescovo Ostiense, che, nel fine di un foglio di varj gravi e saggj riflessi inserito nel num. 13. del Sommario al secondo rapporto del prelodato Prelato, inculcò di prendere serio pensiero „ di rimediare alle gravi

„ corrosioni del Tevere lasciate da così lungo tem-
„ po in abbandono, di modo che, forse fra non
„ molto tempo, la strada del tiro si può rendere
„ assolutamente non transitabile dai bastimenti di
„ qualche peso. „

24. Dopo sì ragguardevoli voti pertanto non mi arrogo altro pregio che quello di farne risovvenzione, e di risvegliarvi il pubblico interessamento secondo le disposizioni (*Tit. II. Part. Artic.* 146. *a* 159.) del provido Motu proprio Pontificio del dì 23. Ottobre 1817. sul *regolamento dei lavori pubblici di acque e strade*, il che forma *la seconda parte* del mio assunto.

Digitized by Google

PARTE III.

Sul servigio delle barche, o siano navicelli di alleggio del fiume, occorrenti al trasporto delle merci da Fiumicino a Roma.

25. Fino dai tempi dell'antica Roma, ed alcerto da che Anco Marzio suo quarto rè, col fondare Ostia nell'anno 132. dell'era di Romolo, aprì, come si esprime L. Floro (*Lib. I. Cap.* 4.) e come viene decantato da Tito Livio (*Lib. V. Cap.* 54.) e dal gran Cicerone (*de Rep. Lib.* 2. *Cdp.* 3. e 18.), un ospizio marittimo al commercio coll' estere nazioni per emettere i prodotti di cui soprabbondava il nuovo suo regno, e per ricevere quei di cui mancando era in bisogno, - fino da quei tempi la natura stessa della istituzione portò e suggerì il mezzo delle barche piatte da fiume per ricevere colà in trasbordo dalle navi grandi, che vi ancoravano in rada, e per condurre alla capitale le merci, e viceversa dalla capitale colà recarne altre per farne all' estero l' esportazione.

26. Ciò si deduce chiaramente dalle testimonianze di Strabone geografo (*Lib. V.*), che scrisse ai tempi di Tiberio, e di Dionisio di Alicarnasso (*Lib. III. Cap.* 44.), che scrisse ai tempi di Augusto. Essi raccontano, come d' antica istituzione,

ed ai loro tempi già bene stabilita e costante, che queste barche, chiamate dal primo - *naves actuariae* -, e dal secondo - *scaphae fluviales* -, ricevevano in Ostia dalle navi mercantili, chiamate dal primo - *naves sublimes* -, e dal secondo - *naves onerariae* -, le merci per trasportarle in Roma a forza di remi e di funi - *remigio ac funibus*; - e che per tal'opera e servigio trovavansi colà pronte sempre in gran numero - *magno paratae numero adsunt*.

27. E Procopio compagno e storico di Belisario nella guerra Gotica e nell'assedio di Roma seguito nell'anno 538. di G. C., testimonio oculare ci racconta - (*Lib. I. Cap.* 26.), - che, siccome non più in Ostia, allora smantellata e deserta, approdavano le navi; - nè per la via Ostiense, allora inselvatichita, nè più allora vicina al Tevere, si tiravano le barche; - ma bensì le prime, ch'egli ancora chiama - *naves onerariae* -, approdavano nel famoso porto costruito dall' Imperatore Claudio nell' anno di G. C. 43, ed ivi trasbordavano sulle barchè piatte del fiume, ch'egli pure chiama - *fluviaticae* -, le quali venivano tirate dai bovi come i carri - *non secus ac plaustra funibus ad boum colla alligatis*, - e non più, come prima, - *remigio ac funibus* - a remi e con le braccia de così detti pilorciatori, per la ragione, (*prosiegue Procopio*), che nè le vele nè i remi giovavano a prevalere nelle moltiplici tortuosità del fiume e

contro la forza della corrente, - *quia nec vento naves impelli possunt ob multiplices amnis amphractus et flexuosum iter, nec remi quidquam proficiunt contra aquae adversae impetum* -, perciò, (*conclude il Greco Istorico*), queste barche di fiume - *dedita opera* - a tal uopo espresso - *semper portus habet* - vi si trovavano pronte sempre in ogni momento.

28. L'espressione di Procopio - *dedita opera* - suppone stabilimento, e quindi per conseguenza un regolamento, ed a sostenerlo un Magistrato. - Lo era alcerto fin dai principj quel collegio dei *Mercuriali*, che come ci dice Paolo Orosio scrittore del principio del V. secolo era già stato istituito da Servio Tullio sesto rè di Roma, e consacrato poi con atto di religione, nell' anno del consolato di Appio Claudio, 258. di Roma; come si hà da Valerio Massimo (*Lib. II. Cap.* 3.) e da Tito Livio (*Lib. II. Cap.* 27.). - Lo furono poi alcerto i presidenti dell' annona, o siano *Edili Cereali*, nominati da Dione (*Lib. LIV.*) - *praefecti et curatores annonae* - per la cura ch'era loro attribuita di ritirare i grani che giungevano in Ostia per l'approvigionamento della capitale. - E tali furono ancora più positivamente in seguito i presidenti del Tevere; cioè quei cinque senatori, che per l' istituzione dell' Imperatore Tiberio col titolo di - *curatores Tyberis* - venivano annualmente estratti dal corpo dei senatori, come

si hà da Dione (*Lib. LVII. Cap.* 14.), - come hò già già accennato (§. 11.). Lo furono finalmente, e più espressamente, subentrato il Governo Pontificio, (e ciò ben combina col vocabolo - *dedita opera* - di Procopio nell'epoca sua del 538.), quel *Presidente delle Ripe*, che estraevasi annualmente, - alcerto sulle stesse traccie della suddetta istituzione di Tiberio -, dal corpo dei dodici Prelati Chierici di Camera *ab immemorabili*, come ci attesta in un prezioso suo Motu proprio in data dei 22. Marzo 1725. il provido Pontefice Benedetto XIII., il quale, per rendere più propizia al Pubblico questa carica, ne rese fermo l'esercizio in un Prelato di quel corpo da lui nominato e da durare a beneplacito Sovrano.

29. Non si può dubitare pertanto, che i suddetti antichi Magistrati, Presidenti alle cose del Tevere in genere, non dassero regolamenti e discipline per il buon servigio delle barche del fiume, che ora chiamansi navicelli di alleggio. Peraltro sembra, che non si potrebbe in specie rinvenirne ed indicarne altro fuori della legge che si hà nel Digesto (*Titolo XXVI. de nautis Tiberinis*) emanata dagli Imperatori Valentiniano e Valente, che regnarono poco dopo la metà del IV. secolo, cioè (*si noti bene*) - quasi due secoli prima di Procopio; - perchè ancora dà luce al suddetto suo vocabolo - *dedita opera*.

30. Ecco il testo di detta legge indirizzata a

Simmaco Prefetto di Roma: - *Qui navem Tiberinam habere fuerit ostensus, opus Reipublicae necessarium agnoscat. Quodcumque igitur navigium in alveo Tyberis invenietur, competentibus et solitis obsequiis mancipetur; ita ut nulla dignitas aut privilegium ab hoc officio vindicetur:* - cioè, secondo l'analisi e le note dell'editore: - *Qui navem Tyberinam habet, - scilicet qui navigat in flumine Romano, convehendo Romam, vel extrahendo, ducendo ad castra -, opus publicum cogitur suscipere, nec ullo privilegio excusatur.*

31. Si potrebbero ora quì enumerare moltissimi esempj di providenze date dal suddetto propizio magistrato, in disimpegno delle sue espresse attribuzioni, a prò ed a tutela dei naviganti, che ascendono da Fiumicino fino a Roma. - Basterà però citarne una, cioè i tredici Capitoli decretati da *Monsignor Maggio* Chierico di Camera e Presidente delle Ripe con atto pubblico e rogito del Notaro di Ripetta Niccola Finucci in data 20. Aprile 1737- nel memorabile Pontificato di Clemente XII., ch'è tuttora in tanta benedizione fra i naviganti e i mercanti per il beneficio del lazzaretto e della franchigia e favori dati al porto di Ancona ec. ec;- dei quali capitoli il suddetto Prelato fece pubblicazione nella sua precitata qualifica in data 28. Giugno 1737. E basterà poi fermarsi sull'altro editto, che, richiamando ad osservanza l'anzidetto di *Mon-*

signor Maggio, e i due confermatorj seguenti del suo successore *Monsignor Sceriman* negli anni 1762. e 1764, - pubblicò, diviso in dieci capitoli, e con pari sua qualifica, il susseguente successore *Monsignor Vai* in data 4. Agosto 1792.

32. Le providenze principali ivi stabilite si riducevano alle seguenti: - I. - che i navicelli dovessero essere atti e ben forniti di attrezzi, tende ec, onde poter sortire in mare in caso di bisogno d'alleggio ec; - e che dovessero prestarsi al servigio per ordine e precedenza di arrivo al posto; (*) - e che giunti e discaricati in Roma, dovessero sull' istante restituirsi e tenersi pronti alla loro stazione fissa in Fiumicino: - II. - che due di essi stazionassero sempre in Fiumicino, onde essere pronti a sortire in mare per gli alleggj che occorressero fuori della bocca: - III. - che per tal sortita a mare

(*) Importa di notare, che i navicelli di quel tempo erano tutti d'una consimile dimensione e portata, cioè di 300. rubbia circa. Così rammento che seguitarono ad esserlo fino al 1818. incirca. Dopo la qual' epoca la speculazione consigliò alcuni a fabbricarne dei minori, anche di 100. rubbia di portata, ed altri a costruirne alcuni più grandi fino a 500. rubbia di portata; onde ogni Capitano, che abbisognasse di fare l'alleggio, avesse il navicello o più grande, o più piccolo, proporzionato alla sua occorrenza; ed onde ancora, viceversa, ogni navicellaro potesse sbrigarsi e partire con pieno carico senz' altro indugio. - Ora il numero dei navicelli in tutto è di *diciasette*, non contando quei di Ripetta. -

potessero esigere l'emolumento ulteriore *di un Zecchino*: - IV. - che per gli alleggj fossero preferiti il grano e l'olio (e implicitamente intendevansi, secondo la precedente legge del Digesto, che hò riportata di sopra §. 30.), tutti gli altri oggetti ancora di proprietà del Governo: - essendosi premesso nel terzo paragrafo dell'esordio, che *per il grano il Governo pagherebbe il nolo in ragione di* BAJOCCHI SEI A RUBBIO; *e per l'olio* A BAJOCCHI DUE *a barile*: - avendo poi già dichiarato in fine del paragrafo precedente, che PER LE MERCI DEI PRIVATI, I NOLEGGJ DIPENDEVANO DALLE CONVENZIONI CHE SIEGUONO FRA I PROPRIETARJ DI ESSE ED I NAVICELLARJ.

33. Sopravenuti dipoi il noto Motu-proprio così detto del libero commercio 11. Marzo 1801. e l'altro 6. Luglio 1816, il quale, nel sopprimere alcune giurisdizioni particolari e privilegiate, e nel conservarne nominativamente alcune (*art.* 64.), passò sotto silenzio (e così a taluni parve che virtualmente sopprimesse) quella della Presidenza delle Ripe, - l'antichissima tutrice, come hò rilevato (§. 28.), dei naviganti *ab immemorabili*, - quindi fù, che i navicellarj vi trovarono nella loro malizia il pretesto e l'appoggio per elevarsi, ove, ed il più che potevano, ad abusi ed a soverchierìe: - cioè, - nell'affollamento di arrivi di bastimenti vendevansi essi a caro prezzo al più offerente, posponendo l'ultimo giunto al primo: - ricusavano

di tenere fisso in Fiumicino uno dei loro navicelli per i casi non rari, e sempre urgenti, di sortire in mare per fare l' alleggio al legno che con fretta ne abbisognava per trarsi da pericolo e rifugiarsi dentro la bocca: - ec. ec. - Molti e serii furono pertanto gl' inconvenienti, di cui per tali rivoluzioni di cose erano quindi vittima i naviganti.

34. Qnesti però trovarono la via di salvarsene, profittando del malizioso pretesto medesimo inventato dai loro soverchiatori: - cioè, non curati più i navicelli, prestavansi fra loro stessi a vicenda il servigio di alleggirsi nella loro occorrenza. Coloro allora si umiliarono; e due fra essi, cioè il Sig. Serafino Poggioli, e i Signori Pasquale, Paolo, e Sebastiano padre e figlj Conca proprietarj di quattro navicelli, implorarono da me come Regio Console di S. M. Sarda il permesso di stipolare nella mia cancelleria con varj dei miei nazionali quì trovatisi allora, e di fare accettare dipoi dal corpo della marina mercantile della mia nazione, all' ombra del Regio Ammiragliato di Genove, una convenzione fra loro sostanzialmente modellata nei seguenti termini, cioè:

I. che i Sardi dovessero prevalersi esclusivamente dei soli navicelli dei suddetti Signori Poggioli e Conca per gli alleggj, fuori che nel caso del regresso da Ripa grande, se non vi si trovasse pronto all' occorrenza qualcuno dei suddetti navicelli:

II. Che pagassero per la sortita a mare fuori della bocca *scudi cinque* : - per il nolo di venuta a Roma di un carico di trecentocinquanta rubbia *scudi trenta*, cioè bajocchi *otto e due terzi* a rubbio, o siano *bajocchi tredici e due quinti* per migliajo di libbre : - e nel caso che l'occorrenza dell'alleggio fosse per l'equivalente di sole rubbia ottanta a cento, e che il navicello dovesse venire con questo solo carico a Roma, - pagassero il nolo alla ragione di *bajocchi tredici* a rubbio : - e per il nolo di regresso a Fiumicino - *bajocchi sette* per ogni rubbio di granaglie ; - *bajocchi dodici e* mezzo per ogni carretta di pozzolana, e per ogni migliajo e mezzo di libbre d'ogni altra merce ; - e *bajocchi quindici* per ogni migliajo di libbre di straccj bianchi ; - escludendo espressamente *ogni sorta di regalìa* sotto nome di *pignatta* e sotto qualunque altro pretesto e colore ; e coll'espressione precisa, che, se si pretendesse dai Capopresa, si rivolgesse e tornasse a carico e peso dei suddetti proprietarj dei navicelli :

III. Che viceversa, e per correspettività, i suddetti proprietarj, finchè esisterebbero i loro navicelli attuali, o ne avrebbero e sostituissero altri,

I. Li manterrebbero equipaggiati al solito, stagni all'acqua, ben forniti e mantenuti di vele, cavi, attrezzi, tende ec. ec. per essere sempre atti, pronti, e spediti a tal servigio ad ogni chiamata :

II. Ne terrebbero sempre pronto uno in Fiu-

micino per sortire tosto in mare in soccorso di chì ne abbisognasse, ed uno a Ripa grande per il regresso:

III. E mancando per loro colpa o negligenza, rifarebbero ogni danno di stallie di bastimenti; - stando senza replica al calcolo di due periti, e non mai per via di tribunali; - il che si rivolgerebbe intieramente sopra di loro.

35. Ed io nella mia qualità di Regio Console Generale di S. M, Sarda, - *visto* il pieno piacimento e consenso dei miei nazionali, che quì trovavansi e che avevano concertato coi suddetti proprietarj dei navicelli le basi della mutuamente bramata convenzione: - *vista* l'equità reciproca di essa, che escludeva l'inconveniente delle contese fra ambedue le parti: - *visto* l'appoggio e protezione, che questa avrebbe dal sopracitato editto della Presidenza delle Ripe in data 4. Agosto 1792, il quale lasciava (come si è veduto di sopra §. 32, ed erasi lasciato *ab immemorabili*), *che la mercede dei noli dipendesse dalle convenzioni particolari fra i capitani ed i navicellarj*; - *visto* il niun torto, che con questa si faceva ai legni di altre nazioni, a libero uso e profitto dei quali rimanevano a vera soprabbondanza i DUE navicelli del Sig. Giovenali, i TRE dei Sig. Lauretti e Mattei, e i DUE che costruivansi dai nazionali Toscani a loro commodo, oltre le piccole felughe di Civita vecchia e di Napoli solite a prestarsi a questi

bisogni ; - *visto* il compiacimento espressomene, dietro espressa trattativa, dal fù *Sig. Cav. Gio. Gherardo Derossi Presidente della Commissione consultiva di marina* presso il Camerlengato, ratificatomi con biglietto scrittomi in data del dì 24. Novembre 1818. tutto di suo proprio pugno : - *visto* il consenso accessorio espresso dal corpo della marina mercantile innanzi al Regio Ammiragliato in Genova, e l'annunzio e l'approvazione da esso datene : - VISTO tuttociò, diedi luogo nella mia Consolare Cancellerìa alla ratifica della stipolazione della convenzione sulle suddette basi segnata il dì 1. Luglio 1818.

36. Sembrava che una convenzione sì equa e sì ben appoggiata non avesse a poter essere giammai turbata. Ma tal lusinga fù vana. - I navicellarj avevano frattanto costruiti altri *due* navicelli nuovi, la cui portata era maggiore assai di quella degli antecedenti, la quale era di sole trecento a trecento cinquanta rubbia incirca. Sopragiunse la siccità nell'anno 1825, per cui, e per il maggior guasto delle sponde e del letto del fiume, non potevano i navicelli prendere il pieno della loro portata, anzi non più di rubbia trecento circa. E viceversa si combinò un affluenza di bastimenti, e di più, che anche i più mediocri fra essi abbisognavano di alleggerirsi nella venuta e nel regresso.

37. I navicellarj ne approfittarono, prendendo la circostanza in pretesto, onde vendersi al più of-

ferente, preferendo perciò l'ultimo al primo, niegando di sortire in mare ec. ec. - Senza numero ne furono perciò i danni venutine ai capitani ed ai mercanti da quell'epoca in appresso. Varie proteste ebbero luogo, ed in ultimo quella di *ventisette capitani di varie nazioni*, che si trovavano perciò colà trattenuti già da qualche settimana per i suddetti motivi, il cui tenore forma l'oggetto della nota qui appiedi (*) emessa in data

---

(*) „ Personalmente comparsi avanti di me Luogotenente del „ porto di Fiumicino i Capitani de' bastimenti infrascritti, han„ no rappresentato esser quì in Fiumicino, COM' È NOTO A „ QUESTA LUOGOTENENZA, ristagnati con i loro bastimenti, ri„ tornati da Roma con i loro pieni carichi per l'estero, per „ non poter sboccare in mare *stante il poco fondo di pal„ mi sei e mezzo incirca avanti la bocca*, insufficienti al „ passaggio dei loro legni, e *stante la mancanza del soc„ corso dei navicelli del fiume*, e il loro rifiuto ad alle„ gerirli, secondo il loro obbligo *a tenore della legge* 4. „ *Agosto* 1792., alla quale ec., e stante che ancora viene ri„ tardata la loro salita da quì a Roma, e per conseguenza il „ loro ritorno, dall' appaltatore del tiro dei bufali, in quan„ to che egli *non tiene*, e *non ha mai tenuto*, COM' È NOTO „ A QUESTA LUOGOTENENZA e a tutti, il *numero di cinque „ tiri*, nè alla stazione di Mezzocammino, nè in Fiumicino, co„ me gli fu prescritto dalla legge 9. Marzo 1823. alla qua„ le ec. Quindi è, che si protestano, tanto contro tutti i Pro„ prietarj, e Capopresa di essi navicelli, quanto contro l'ap„ paltatore del tiro per tutti i danni, spese, ed interessi molti „ e gravissimi, e stallie, che vanno quì già da tanti giorni

dei 25. Febbrajo 1826. avanti il *Luogotenente di porto di Finmicino*, e quì prodotta ed intimata legalmente per gli atti del Segretario di Camera

---

„ soffrendo, tanto essi con i loro proprj bastimenti ed equi-
„ paggj, quanto i loro mercanti e proprietarj dei carichi;
„ chiedendo essi comparenti, che venga la presente ai sud-
„ detti avversarj intimata personalmente, onde avere il lega-
„ le suo effetto in Roma avanti il Governo Pontificio e suoi
„ competenti Dicasterj e Tribunali, nei modi che sarà pre-
„ scielto e creduto dai Regj rispettivi Ministri e Consoli di
„ loro nazione. E a tale effetto si firmano di proprio pugno.„

Fiumicino li 25. Febbrajo 1826.

(*Firmati*)

Francesco Carbone Sardo
Michele Sartorio Sardo
Giacomo Drago Sardo
Gio. Bono Lavarello Sardo
Pietro Mazel Francese
Francesco Terraino Napoletano
Angelo Bisso Sardo
Gio. Antonio Carletti Toscano
Giovanni Rolla Sardo
Paolo Scarpellino Napoletano
Gaetano Liquori Napoletano
Salvatore Cappiello Toscano
Giuseppe Calvo Sardo
Cesare Mallegni Lucchese
Pasquale Maggiorelli Toscano
Donato Vitiello Toscano
Giuseppe Tonietti Toscano
Nunzio Tuzio Sardo
Salvatore di Fraja Toscano
Anselmo Taddei Toscano
Gio. Damerini Toscano
Francesco Tonietti Toscano
Fede Vittorio Toscano
Antonio Bronzi Sardo
Bartolomeo Cafferata Sardo
Gio. Battista Badaracco Sardo
Andrea Lavarello Sardo

Pancrazio Mastriano Guardiano Camerale in Fiumicino ha riferito di aver presentato copia della presente in mano di Luca detto Luchetta Capoccia del tiro per il Sig. Cesare Canori appaltatore del tiro dei bufali, a Paolo Conca proprie-

Romani li 17. Marzo 1826. per buona cautela, onde non averne ad allegare ignoranza, ai navicellarj, non che all'appaltatore del tiro dei bufali, il cui mal servigio concorreva ad aggravare la loro situazione.

38. Può sembrare, che stante il suddetto atto, questo disordine giungesse a notizia del Camerlengato per parte del Luogotenente di porto, e che lo movesse a provedervi; - poichè comparve una sua notificazione in data 23. Aprile 1826, nella quale - dopo aver genericamente premesso essere insorti ALCUNI DISORDINI CONTRO LE LEGGI DI POLIZIA DEI PORTI E IL BUON REGOLAMENTO DELLA NAVIGAZIONE DEL TEVERE E CANALE DI FIUMICINO, - prescrive molte osservanze, regole, e tariffe dall' art. 9. a 40. per il servigio appunto dei navicelli. E nel 41. dispone, che *il Governatore della Dogana di Ripa grande*, ed il *Luogotenente di porto di Fiumicino*

---

tario di sei navicelli, e al Sig. Vincenzo Mattei proprietario di due navicelli di alleggio. In fede ec.

Fiumicino li 2. Marzo 1826.

Cro✠ce di Pancrazio Mastriano illetterato. Luigi Romanelli Uffiziale di Sanità scrissi di commissione e fui testimonio al suddetto segne di Croce.

Per copia conforme all' originale esistente in questo ufficio di Luogotenenza del porto.

Fiumicino 2. Marzo 1826.

(*firmato*) Il Luogotenente del Porto
Vincenzo D'Angelo.

sono incaricati di vegliare per l'esecuzione; e per primo di tutti l'ISPETTORE ALLA POLIZIA DEI PORTI DEL MEDITERRANEO, cioè il Sig COLONNELLO FALZACAPPA RESIDENTE IN CIVITAVECCHIA.

39. Può sembrare però diversamente; -

I. - Perchè il fatto avvenuto non riguardava la *polizia del porto*, e i regolamenti del motuproprio istitutore (31. Gennajo 1827), ma bensì l'infrazione della legge 4. Agosto 1792, e la violazione dei contratti particolari fatti sulla fede di quella legge.

II. Perchè i primi otto articoli di quella notificazione accennano le incombenze proprie. - 1. Del piloto e sostituto della foce (*) - 2. Dei piloti del

(*) Pio II. racconta, come la riporto pag 87, che *per entrare nella foce d'Ostia, i bastimenti dovevano prevalersi del piloto del porto, con pagargli la sua mercede; altrimenti pagavano la pena della loro avarizia col naufragio*. - Dunque nell'anno 1460., epoca di Pio II., esisteva questo provido officio. Io però non hò mai trovato un espresso autorizzato regolamento su tal proposito. Sò che nel 1824, al ritorno del Governo Pontificio, vi era un certo capopresa, o sia conduttore di navicelli del Tevere, ed insieme pescatore, che si prestava spontaneo a dare il suo soccorso, contentandosi d'un piccolo regalo. Questo ajuto era necessario per indicare ai Capitani le variazioni del banco, che sempre sieguono avanti la bocca, e dove la corrente del fiume apre, or quà, or là, il canale per l'accesso alla bocca; - giacchè in questo consiste il bisogno, e da questo nasce il pericolo. Ma non essendo egli sempre al posto, bramai e suggerii, e si trovò buono e utile, che fosse stabile; ed ebbe quindi

fiume, - 3. Dell' appaltatore del tiro dei bufali; e citano in globo le leggi che gli riguardano, cioè il Chirografo Pontificio 5. Aprile 1819. *riguardo*

---

luogo, secondo il mio piano, il chirografo Pontificio 5. Aprile 1819. che ne fece l'istituzione.

In esso principalmente prescrivesi al piloto - DI TENERE *una lancia sempre pronta e adattata per sortire fuori in mare ad incontrare e a dirigere l'entrata di ogni bastimento fino dentro il porto*: - *e di* PROCURARE *per mezzo del Castellano ajuti straordinarj, onde accorrere in caso di pericolo di qualche legno*: - COSTITUENDOGLI, *oltre un mensuale appuntamento di dieci scudi*, una generosa tariffa di emolumenti di pilotaggio *da cinque a quindici paoli* per l' entrata, *e da tre a nove paoli* per la sortita, in proporzione della portata maggiore o minore dei legni; - e PONENDOLO *per l'adempimento dei suoi doveri* SOTTO LA VIGILANZA E RESPONSABILITA' DEL CASELLANO DI FIUMICINO. -

Il piloto però fù pronto a profittare tosto nell' indomani della mensualità e della tariffa. Ma riguardo al resto, convenne che parlasse il fatto del naufragio del Capitano Lottero Sardo avvenuto li 2. Aprile 1821., perchè riuscisse palatante ch' egli non aveva curato mai fino allora, ad onta dei gridi fattine, di provedersi di una lancia atta al pilotaggio, onde sortire a incontrare e a diriggere l'entrata dei bastimenti; limitandosi a stare sulla punta delle passonate, o a sortire, tutto al più e ben rare volte, poco fuori della bocca di quà dal banco ec., - per la qual negligenza avvenne finalmente quel naufragio, e l'altro recente in Decembre scorso del Padrone Cristofaro di Macco, di cui hò dato cenno nell' introduzione (*pag.* 8.), senza parlare di molte avarie per investimenti ec. ec.:

ai primi, l'editto 11. Gennajo 1817. *riguardo ai secondi*, e quello 9. Marzo 1823. *riguardo all'ultimo*; - in tutte le quali *tutti quei servigj*, *ed inservienti sono posti sotto l'immediata vigilanza e giurisdizione del Castellano di Fiumicino*.

III. Perchè vi si aggloba il Motuproprio Pontificio 31. Gennajo 1820, il cui esordio si propone di regolare il buon sistema dei porti Pontificj e conservare in essi la polizia interna e il buon ordine ec. ec. (*art.* 1. *a* 47. *pag.* 3. *a* 10); e in una lunga tabella in fine *pag.* 31. *a* 37.) la creazione di un gran numero di officiali di porto *da nominarsi dalla Segreterìa di stato e dal Tesorierato*, e riserva (*nell' art.* 6.) alla giurisdizione del Camerlengato il *solo piloto di porto di Fiumicino*, e non il Luogotenente; - individuandone di questi

---

Quindi è, che CHI CONOSCE su tal proposito gli articoli del Diario Romano Num. 66. e 69. del corrente anno (in confronto dei Num. 99. e 101. dell' anno scorso 1826.), DEVE CONVENIRE, quanto mai DI ANSA, FINO ALL' INSOLENZA, dia a tal razza di gente L'IMPUNITA'; - e quanto giovi loro per ottenerla l'insidiosa suggestione e massima, ch' essi stessi zelano di spacciare e di fare con CERTI MEZZI prevalere, cioè, che ridondi a degradamento, e non già ad onore, come piuttosto in verità lo è, del Governo la diffamazione e detestazione che si fa del loro peccato col punirlo, - il che è l'unico linguaggio, e la vera rinovazione d'editti che da costoro s'intenda e si ubbidisca, e che perciò sì utilmente viene loro comminato dal sì prezioso Motuproprio di Vigilanza 28. Febbrajo 1826.

le attribuzioni *nel cap.* 2. *pag.* 10. *a* 24. e beneficandolo in fine, oltre il salario, con una cospicua tariffa (*pag.* 39. *a* 41.), e con dipendenza, in caso di contese, dai presidi di provincia e dai tribunali locali (*art.* 143. *e* 145.); - insinuandovi in fine (*cap.* 3. *pag.* 24. *a* 28.) in diverso separato proposito un abbozzo di *Codice di marina* per dare li passaporti marittimi, ruoli, matricole ec. ec. (*in fine pag.* 38., *e* 46. *a* 49.), oltre una speciale tariffa e varie module di più specie ec.

IV. Perchè viceversa l' art. 2. della notifieazione attribuisce esclusivamente *al luogotenente di porto*, infimo subalterno in Fiumicino, non solo *la giurisdizione sui primi precitati tre capi di servigio*, che nella loro istituzione erano posti sotto la sorveglianza e giurisdizione della prima Autorità, cioè del Castellano di Fiumicino, ma anche sul quarto, cioè sul regolamento di porto, in cui *esso Luogotenente è costituito dipendente da altre Autorità*.

V. Che nell' art. 2., in aria d'incidenza, si enumerano fra i suoi dipendenti *i proprietarj e conduttori dei navicelli di alleggio*, dei quali niuna delle leggi premesse nell' art. primo della notificazione fà minimo cenno; ma bensì erano regolati espressamente dall' editto precitato (§. 31.) 4. Agosto 1792, *da cui però si fà intiera ed assoluta astrazione*; - *quandochè* SU QUELLO ESPRESSAMENTE SI BASAVA LA PROTESTA, che hò riportato nella nota in fine del §. 37., *dei ventisette Capitani*

in data dei 25. Febbrajo 1826, la quale altronde si dovrebbe credere essergli stata rimessa per debito di officio dal Luogotenente del porto, ed aver dato motivo alla notificazione.

40. Sembrerebbe quindi pertanto doversi piuttosto per ovvia e naturale deduzione e risultanza credersi e dirsi, che lo scopo vero della notificazione Camerlengaria dei 23. Aprile 1826. sia stato di AVOCARE ESCLUSIVAMENTE AL LUOGOTENENTE DI PORTO DI FIUMICINO istituito per la prima volta dal Motu proprio 31. Gennajo 1820. CON DIPENDENZA DALLA SEGRETERIA DI STATO, le giurisdizioni e sorveglianze esercitate già, per speciale attribuzione *ab immemorabili* e per espresse disposizioni dei precitati Pontificj Chirografi e con autorizzazione della Segreteria di Stato, dal *Castellano*, *prima Autorità di Fiumicino*; non risultandovi altra ragione, nè buon effetto nè a servigio dei naviganti, nè a profitto del Governo.

41. Ed infatti la radice dei disordini, lasciando a parte come estranei al presente mio assunto quei per parte dei piloti (*) e dell'appaltatore del tiro dei bufali, che hanno il loro fonte, in specie per quest' ultimo, nella rivoluzione seguìta dell' antica loro istituzione, e che in realtà non è perciò dal canto del Luogotenente che possano ripararsi, ma

(*) Gli hò però indicati di sopra nella nota al §. 39.

piuttosto, come infatti succede, non poco accrescersi, - la radice, dissi, dei disordini insorti nel pubblico servigio per parte dei navicellarj e dedotti nella protesta dei ventisette Capitani, consiste NEL RIFIUTARSI A SORTIRE IN MARE PER ALLEGGERIRE I BASTIMENTI secondo l' obbligo loro prescritto nell' art. III. del Regolamento dei 4. Agosto 1792, ed A RISPETTARE, RIGUARDO AI NOLEGGJ, LE CONVENZIONI PARTICOLARI FATTE COI NAVIGANTI, come s' impone in fine del secondo paragrafo dell' esordio. - È vero pertanto, che, riguardo al primo servigio, è provisto dagli art. 19. e 35. della nuova notificazione; - ma riguardo alle convenzioni particolari esistenti per la mercede, gli art. 22. a 25., che stabiliscono una tariffa a ragione della misura di tonnellate del navicello, e non sul peso del carico, SENZA AVER INTERPELLATO CHÌ LA DEVE PAGARE, chiamandola TASSA, vocabolo di *diritto fiscale*, piuttosto che *mercede e prezzo* d'*opera*, come l'è in realtà, - essi articoli danno anzi pretesto e commodo ai navicellari di violare la pubblica fede e santità dei contratti, per cui sono insorti e vigenti i litigj sopracitati (§. 37.) e molto più l' art. 28, che imponendo, che *un bastimento paghi la tassa intiera*, *ancorche il carico non sia pieno*, dà pretesto ai navicellarj di fare gravi avanìe.

42. Queste si sono infatti tosto verificate. Giunge un legno, a cui abbisogni di travasare sole *ven-*

ti tonnellate, o siano sessanta migliara di peso di merci, e trova nel turno un navicello di *ottanta tonnellate* di misura; il quale secondo la nuova legge vuole il prezzo di *scudi trentasei*; quando che quel legno, secondo le convenzioni particolari e d'uso, non deve pagare più di *scudi sei* incirca. - Inoltre un navicellajo s'impunta a dire, il più delle volte anche mendacemente, che *stante l'acqua scarsa il suo navicello di ottanta non può levarne in peso più di quaranta*. E il legno, che deve travasarne *ottanta*, è perciò costretto a prendere un altro navicello, e dargli secondo la nuova legge *due volte trentasei scudi*, quando che secondo le convenzioni deve pagarne *soli trenta*. - Oltre i quali possono dirsi infiniti i casi che si danno e che producono angherie, ed alle quali il Luogotenente è autorizzato a dare protezione contro ogni principio di giustizia e di buon ordine. Ed è perciò che la legge aveva AB IMMEMORABILI lasciato in libertà i legni a provedersi degli alloggj *secondo il caso del loro bisogno a loro miglior grado*, come si lascia in libertà di chì và alla piazza di Monte Citorio per provedersi di una vettura, di farlo secondo la varia qualità del suo bisogno, (come hò spiegato nella nota al §. 32.); giacchè altrimenti nascerebbero confusioni e litigj senza numero, come si vede che succede (§§. 37. 41.).

43. È quindi evidente dal fatto che il buon servigio dei navicellarj non può ottenersi, che colla

conservazione delle antichissime leggi fondamentali esistenti da diciotto e più secoli, e richiamate nell' editto 4. Agostn 1792. dalla Presidenza delle Ripe, col togliere ai navicellarj i pretesti, a cui la legge nuova, colla protezione assegnatagli del Luogotenente, ora gli autorizza, di VIOLARE I LORO CONTRATTI PARTICOLARE fatti coi naviganti SOTTO LA PROTEZIONE E GARANZÌA D'UNA LEGGE VIGENTE (4. Agosto 1792.), come hò citato ai §§. 32. e 34.

Digitized by Google

PARTE IV.

Servigio pubblico dei bufali per il tiro dei bastimenti da Fiumicino a Roma.

Sez. I. *Origine e prima regolare istituzione del medesimo. - Capitoli ripali dell' anno* 1562. *confermati da Pio IV.*

44. Hò già narrato (§. 26.) sulla testimonianza di Strabone e di Dionisio d' Alicarnasso autori contemporanei, che ai tempi di Augusto e di Tiberio i bastimenti ascendevano da Ostia a Roma colla forza dei remi e delle funi, come probabilmente erasi praticato, da che Anco Marzio fondò nell' anno 132. di Roma quel famoso marittimo emporio. Hò ancora narrato (§. 27.) sulla fede di Procopio testimonio oculare, che nell' anno 538, - quando l' approdo delle navi estere seguiva nel porto Claudio fabbricato nell'anno 43. di G. C., - questa condotta per il nuovo ramo destro del Tevere aperto, come hò accennato nella introduzione sulla testimonianza di Plinio, da Trajano circa l'anno 110. di G. C., - tal condotta, *dissi*, facevasi col mezzo dei bovi, esprimendosi Procopio così: - *navigia funibus ad boum colla alligatis non secus ac plaustra pertrahunt Romam usque*.

45. Altre notizie istoriche non mi è riuscito di rinvenire di ciò che su tal proposito si praticasse nei secoli posteriori. Posso indicare soltanto, come hò accennato altrove (*Osserv. sul porto Rom.* §§. 30. 40. a 44.), lo stato di desolazione, in cui era Ostia sotto l' imperio di Onorio, e per cui Claudio Numaziano Gallo, che fu prefetto di Roma nell' anno 417, e testimonio di vista, descrivendo il suo imbarco nel porto Claudio (*Iter. ver.* 170.), indicando il ramo sinistro del Tevere, scrisse;

Laevus inaccessis fluvius vitatur arenis,
Hospitis Æneae gloria sola manet.

Aggiungerò le maggiori desolazioni che soffrì poi per parte dei Longobardi ai tempi di S. Gregorio Magno verso l' anno 592, fino al soggiogamento fattone da Carlo Magno; e le anche maggiori, per cui Gregorio IV. nell'anno 827. fortificò le mura di quella smantellata città, e la ripopolò invitandovi i Corsi. - Risovverrò i nuovi guasti fattivi dai Saraceni nelle incursioni famose degli anni 849. 1119. 1124. 1227. e 1241. ec ec. Ma di più non hò potuto rinvenire neppure nella nota opera del diligente e dotto Ughelli circa le vicende e glorie Ostiensi, fuori che il suddetto fatto di Gregorio IV. (*col.* 48.), - la testimonianza di S. Agostino, ch'era proprio del Vescovo Ostiense di consacrare il Papa e l'Imperatore (*Ivi*), - l'altro fatto che il Pontefice S. Marco gli accordò l' onore del pallio - (*Ivi*) -

l' altro di Eugenio III, che nel 1150. riunì a quella Chiesa l'altra di Velletri, onde migliorarne la desolata condizione, - e finalmente quello di Gregorio IX, che n' era stato Vescovo, il quale con diploma dell' anno 1235. riportato dal prelodato autore (*Tom. I. col.* 68.) gli accordò la libertà e uno stato.

46. Un primo lampo di traccie ne hò ritrovato in un passo dei commentarj di Pio II. (*anno* 1460), in cui, come hò rimarcato altrove (*Osserv. sul por. Rom.* § 45.), descrivendo la sua gita di piacere in Ostia e in Porto, cita per incidenza, che nell'Isola sacra vi erano i bufali chiamandola - *pascuosam et bubalis apprime gratam* -. E soggiunge, *che* - in quella non vi era fabbrica alcuna di riguardo: - *che* - la città di Porto, già distrutta e poi ridotta in forma di castello, (come ora la vediamo), era questo abitato: - ma rileva poi, *che*, - per ricevervi la sua sacra persona, quel Cardinale Vescovo su quelle antiche rovine fece piantare alcune tende e baracche coperte di frasche: - *che* - *viceversa* - Ostia era abitata da pochi pescatori venuti dalla Dalmazia, i quali custodivano la torre (*di Boacciano*) erettavi da Martino V. per impedire i contrabandi, e per difesa contro i corsarj (alcerto Barbareschi): - *che* in quella foce vi erano allora soli tre cubiti d'acqua; - e *che* il canale per l'ingresso variava, e non ammetteva bastimenti mercantili molto grandi, nè senza pericolo; per cui costava cara, fino al nau-

fragio, l'avarizia di coloro, che non si approfittavano del piloto del porto. Narra poi, *che* - nel ramo destro del Tevere, due miglia lungi da Ostia, ove correva una porzione molto minore delle sue acque, e scaricavasi in addietro - *olim* - in mare *a due mila passi da Porto* (*), avevano - *olim* - l'ingresso i bastimenti. - Ma nulla ci fà sapere poi del modo, con cui erano condotti a Roma.

47. Dal contesto però di questa narrazione possiamo ricavare, CHE, se nella foce Ostiense, - ove correva la maggior parte dell'acqua del Tevere, - si trovava appena un fondo di tre cubiti (*palmi sei circa architettonici*), appena di due palmi sarà stato quello che esisteva nel ramo e foce Portuense: - CHE - se in Ostia, ove potevano entrare bastimenti mercantili non molto grandi, non vi erano che pochi pescatori Dalmatini per fare la guardia alla torre e impedire i contrabandi; - e se in Porto non vi erano che rovine, a segno tale che bisognò piantare tende e fare baracche per ricevervi il Papa; - tuttociò non indica, che squallore e miseria, ed esclude qualunque idea di commercio e provido analogo regolamento.

(*) Questa testimonianza è una conferma di ciò che avevo sostenuto fino dal principio, e che ora hò dimostrato (*pag.* 25.), cioè che fra la torraccia ed il fosso di *Fonzino* seguiva lo scarico del Tevere, e che da gran tempo erasi questo ostruito, cioè dal secolo nono almeno.

48. Il primo, che noi conosciamo essersi fatto dalla pubblica Autorità, sono I DIECI CAPITOLI presentati dai Consoli esteri e dai mercanti, e redatti col loro consiglio e parere, e sanzionati con atto solenne da Monsignor *Ludovico de Torres* Chierico di Camera Presidente delle ripe in data 16. Maggio 1562. sotto il Pontificato di Pio IV. : - i quali in sostanza provvedono : -

„ I. Che la barca, la prima giunta *alla torre di* „ *Boacciano*, sia prontamente attaccata e tirata la „ prima, e così l'altre, secondo l'ordine progres- „ sivo del loro approdo, con sollecitudine, e ri- „ mossa ogni astuzia o favore e qualunque scusa „ di mancanza di bufali.

„ II. Che nel caso di tal mancanza o di negli- „ genza dell' appaltatore della tenuta di Ostia, „ fosse in libertà dei padroni dei bastimenti, spi- „ rato il terzo giorno dopo il loro approdo, di „ provedersi di altri bufali o di pilorciatori, e non „ avesse diritto l' appaltatore di pretendere paga- „ mento (*).

„ III. Che però se i padroni non volessero il „ tiro, non fossero tenuti nè ad aspettarlo, nè a „ prenderlo, nè a pagarlo (**).

(*) Così in precisi termini disponevasi nel Cap. III. Conviene ritenerlo, perchè ne trasse pretesto l'appaltatore d'Ostia per deludere i naviganti.

(**) Così pure disponevasi nel Cap. V. - Conviene ritenerlo per la ragione detta di sopra.

„ IV. Che l' eppaltatore percepisse la sua mer-
„ cede per l' intiera condotta alla ragione di nn
„ paolo per botte di nove barili, facendo però
„ l' intiera tirata fino alla ripa; - e non facendola,
„ non la percepisse che a rata di miglio del vi-
„ aggio fatto, e *stasse poi per tal calcolo* A QUELLO
„ FATTO DALLA DOGANA SENZ' ALTRO „.

49. Siccome l' esordio di questo atto cita - *inconvenienti nati per le cose di Ostia*, e' *lamentazioni e querele per parte dei naviganti e dei mercanti della ripa di Roma* -, e non già - *inosservanza di positive leggi e regolamenti anteriori* -, dobbiamo necessariamente *in primo luogo* dedurne, che niuni n' erano mai stati precedentemente emanati, e che quelli erano la prima regolare istituzione. Il contesto poi di quelle disposizioni ci fà *in secondo luogo* capire, *quali fossero gl'inconvenienti nati*; cioè, che l'appaltatore della tenuta d' Ostia, abusando della sua posizione, che lo favoriva a potersi il primo esibire e prestarsi alle ricerche e bisogno dei padroni dei bastimenti, si vendeva al più offerente, posponendo per interesse o favore il primo all' ultimo giunto, e lo angariava a implorarlo, o col fingere mancanza di bufali ordinarj, perchè impiegati altrove con altro suo lucro; - oppure coll' impedirgli, - quasi che non ne avessero la libertà, - di prevalersi di altri bufali, che dal tenore della legge ricaviamo, che non mancavano, ed erano forse quei dell' Isola sa-

era o di Porto ; - o coll' obbligarli prevalendosene, a pagargli la mercede dell' opera, che per speculazione ed astuzia non gli prestava ; - ed anzi a pagargliene intiera la mercede, quando solamente parziale, e non correspettiva, prestava loro la sua opera ; - quasi che quella condotta fosse per lui DI DIRITTO E PROPRIO PROVENTO FISCALE.

50. Riesce quindi manifesto, che il Governo Pontificio, frenando queste coazioni contrarie ai principj di ospitalità e di giustizia, - provedendo al bisogno dei naviganti con positive leggi di favore e di soccorso nel momento che l'invocavano, - e riunendo per stabilirle i suoi magistrati, i rappresentanti esteri, ed i commercianti, il Governo, *dissi*, considerò la condotta dei bastimenti da Fiumicino a Roma NON GIA COME UNA ISTITUZIONE DI DIRITTO E DI PROVENTO FISCALE, NÉ QUALE IMPOSIZIONE SPECULATIVA AUTORIZZATA DA LEGGI, ma bensì come ISTITUZIONE DI SERVIGIO E DI COMMODO PUBBLICO, A BENEFIZIO ED A LIBERO USO E PROFITTO DI CHI LO RICHIEDE, come lo sono le poste di terra ; - non già, perchè nello stato di coazione per parte sua il conduttore fosse autorizzato ad avanìe e soprusi, o a negligenza e trascuratezza ; ma bensì, perchè nello stato di libertà per parte dei naviganti egli fosse tratto dal suo interesse a rendere il miglior servigio, onde allettarli ed attirarli a prevalersi della sua opera.

51. Nè il Governo poteva intenderla diversa-

mente : giacchè - *siccome* il tiro si effettua sulla pubblica strada, e per condurre i legni che navigano il fiume pubblico ; - *siccome*, - secondo i principj legali -, strade, fiumi e ripe, al pari dell'aria, del mare, e dei lidi, sono PER DIRITTO NATURALE E DELLE GENTI di uso commune e pubblico; per cui è libero ai viandanti di percorrere le prime, ed ai bastimenti di navigare i secondi e di approdare alle ultime, alligarsi con funi agli alberi, discaricare ec., essendone però del proprietario il dominio - (*Justin. Lib. II. Tit. I.* §. 1. *a* 5.) : - *siccome* poi viceversa, a tal uopo e riflesso espresso di pubblico commodo, sono per disposizione speciale del Governo riservati, onde appunto disporne per i suddetti oggetti, i terreni adjacenti al Tevere in latitudine di canne quaranta dalla ripa : - e *siccome* finalmente e ripe e fiumi e strade, in contemplazione tanto della custodia che con suo dispendio ne prende, quanto per la sicurezza delle sue finanze, sono, secondo la sana ragione, di suo regolare diritto, - perciò era DEL DECORO E DELL'INTERESSE E DEL DIRITTO DEL GOVERNO, non meno che *del buon ordine e del riposo e tranquillità pubblica*, di non permettere, che un PRIVATO, qual' era l'appaltatore d' Ostia, profittando con prepotenza della sua posizione, si arrogasse, sotto lo specioso nome del suo padrone, e ad impinguamento della sua propria e SOLA borsa, di dare per vie di fatto e coll' insolenza dell' arbitrarietà

l' impronta di proprio diritto e di provento fiscale ad un opera reclamata imperiosamente, - sotto la salva-guardia dei diritti di natura e delle genti -, dal bisogno dei naviganti, e di togliergli quella di beneficio e di servigio e commodo pubblico, come l' hanno sotto la paterna cura e protettrici discipline del vigile Governo le poste di terra sulle pubbliche strade; - perchè come *di queste*, così pure *delle ripe e dei fiumi*, L' USO in forza dei *diritti anzidetti* è PLENARIAMENTE COMMUNE, e non può essere perciò asservito dalle coazioni di alcuno, ma soltanto REGOLATO E PROTETTO DALLA PATERNA MANO CUSTODE DEL GOVERNO.

51. Posti pertanto questi inconcussi principj, poteva l'appaltatore della tenuta Ostiense col suo buon servigio ed obbedienza alle prescritte discipline della istituzione suddetta allettare i naviganti a prevalersi dell' opera, che egli per ragione della sua posizione trovavasi il primo e più d'ogni altro pronto ed in grado di esibire e di prestare: - giacchè altrimenti, o non proporzionandovisi, o non essendo più per cambiamento di tempi e di circostanze, o per forza di umane vicende, in grado di farlo, egli era interdetto dai suddetti principj a poter proclamare quelli di asservimento e di coazione; - giacchè L'ISTITUZIONE NON ERA INTESA NÈ PER IL SUO PADRONE, che niun profitto n'ebbe nè ne pretese giammai, NÈ, MOLTO MENO, PER LUI, MA BENSÌ PER I NAVIGANTI; - non per costituire a

lui un ramo di finanza arbitraria, ma bensì per provedere al bisogno pubblico, per cui altronde non mancavano altri atti a prestarvisi.

Sez. II. *Sovversioni attentate in varj tempi da diversi appaltatori Ostiensi*.

53. Hò narrato (§. 6. Num. II.), che il sommo Pontefice Paolo V. fece riaprire nell'anno 1612. l'antica fossa Trajana, o sia il ramo destro del Tevere e la ostruita foce di Fiumicino, dove perciò immediatamente sull'orlo del mare, che allora la bagnava, il suo successore Alessandro VII. fece edificare in seguito, nell'anno 1662, la torre chiamata dal suo nome *Alessandrina*, che recentemente è stata ridotta in casa doganale. Ed allora, - poichè l'antico adito Tiberino d'Ostia, come ci attesta l'iscrizione che hò riportata (*loc. cit.*), era divenuto pericoloso, i bastimenti, che, o per la loro portata, o per la loro provenienza da Ponente, trovavano del loro miglior conto di evitarlo, cominciarono a profittare del favore della nuova foce; - mentre gli altri, a cui, o per la loro portata, o per la loro provenienza da Levante, non era pericoloso l'adito Ostiense, seguitarono a praticarlo. Quindi fu, che a provedere al commodo di entrambi, il prelodato Paolo V. traslocò dalla *torre di Boacciano*, ove per testimonianza dei capitoli ripali da tempo antico esisteva, e fece costruire

nuova nell'anno stesso, come ci attesta la precitata iscrizione, la casa doganale, che tuttora vi esiste sulla sponda del territorio di Porto, nel punto ove dividesi in due rami il fiume chiamato perciò - *Capo due rami*; - e che in seguito, come hò ancora riferito (*pag.*30.), nell'anno 1819. è stata trasferita alla *torre Alessandrina*.

54. Questi cambiamenti posero tosto in imbarazzo l'appaltatore della tenuta Ostiense; poichè, come, secondo i precisi termini della legge d'istituzione (§. 48.), egli cominciava il tiro dei bastimenti, ch'entravano per la foce Ostiense, *sotto la torre di Boacciano*, così ancora era in debito di cominciarlo *sotto la stessa torre Alessandrina* per gli altri che entravano per quella nuova foce. Onde conciliarvisi pertanto, egli speculò il ripiego *di cominciare il tiro dei bastimenti a Capo due rami*.

55. Ma per eseguire questo ripiego gli si rese indispensabile di proporzionarvisi con adottarne un altro. - A nulla servivano più i suoi bufali Ostiensi: - i due rami del fiume li separavano da Capo due rami: - gli affittuarj dell' Isola sacra e di Porto non erano obbligati, nè era alcerto del loro interesse, di dare a lui il commodo di alloggiarli per una impresa, ch'essi per la nuova emergenza erano in grado ed in diritto maggiore di lui di esibire e di prestare ai naviganti; - gli fù forza adunque, *per consiglio della sua avidità*, di trovare ai suoi

bufali altro quartiere ed imposta, e prescielse perciò il punto di *Mezzo-cammino*.

56. Altro ramo di non lieve speculazione lo indusse a prescieglierlo; quello cioè di porsi in un punto medio, onde prestarsi al trasporto in Roma delle granaglie, dei fieni, delle legna da ardere, e degli altri prodotti delle tenute limitrofe al Tevere, nel tempo del nuovo raccolto dal fine di Aprile al Settembre.

57. Ma per poter fare questo uuovo ulteriore commercio, era altronde necessario, ch'egli accrescesse in quei cinque mesi i proporzionati mezzi; cioè raddoppiasse il numero dei suoi bufali. Per questi però conveniva caricarsi altresì della spesa di ulteriore territorio per il loro pascolo. E questa spesa altronde era per lui perduta, al cessare dei suddetti trasporti, negli altri sette mesi dell'anno, nei quali quell'ulteriore numero dei bufali, sopravanzando al bisogno del tiro da Capo due rami, rimanevano inoperosi.

58. All'oggetto pertanto di preservare tutte codeste sue convenienze e maggiori lucri, egli portò addirittura per via di fatto la sua falce sul servigio, che non ebbe a genio di perdere, della condotta dei bastimenti; la quale secondo la natura e l'espressa legge della istituzione DOVEVA FARSI IMMEDIATAMENTE DALLA FOCE DEL TEVERE FINO ALLA RIPA GRANDE. Cominciò dunque l'appaltatore di quel tempo, e così poi, benchè repressi più volte

dai tribunali, lo imitarono con ansa sempre più ardita i suoi successori, come hò già detto al §. 54., a dare il tiro non più *sotto la terra di Boacciano*, *nè sotto la torre Alessandrina*, ma bensì a *Capo due rami*; - falcidiando così il suo servigio per circa tre miglia di strada. Nè ciò bastandogli, sopraimpose ai padroni dei bastimenti lo strapazzo di mandare da Capo due rami fino a Mezzo - cammino, nuova reggia dei suoi bufali e dei suoi bufalari, un marinaro per implorare l' invio del tiro: - col costo poi non solo di far trascorrere da quel disgraziato a piedi, e col refocillamento della pioggia o del sole, dodici miglia di strada in andata e dodici in tornata, ma ancora di perdere almeno tre giorni di tempo con danno proprio, e assai più dei mercanti, prima di poter avere dalla carità di quei suoi luridi l' implorato soccorso.

59. Andò quindi più innanzi; - cioè si limitò a prestare questo suo già così falcidiato servigio *in soli sette mesi dell' anno*, cioè dal dì 29. del mese di Settembre al 25. Aprile. Ed in questo intervallo di cinque mesi dell'anno, in cui, come hò detto al (§. 56.), egli impiegava i suoi bufali per il lucroso trasporto dei prodotti delle tenute limitrofe al Tevere, - egli ulteriormente si arrogò *di limitarsi a prestarlo nelle sole due rivolte che fà il Tevere* prima a Mezzo - cammino e poi fra lo scalo della pozzolana e la chiesa di S. Paolo,

cioè *per il tratto di sole circa cinque miglia*; obbligando i marinarj a far essi dipoi l' ufficio dei bufali per trascorrere le *altre quindici miglia* di cammino, *oltre le tre* circa dalla foce del Tevere fino a Capo due rami; - oppure a dover languire più giorni per il fiume per attendere il favore del vento sì debole e raro nei mesi ardenti; - o a sottoporsi, per evitarlo, a prendere con jugulamento i bufali o di Porto o dell' Isola sacra, non solo con grave dispendio e con enorme loro strapazzo, ma di più col sacrificio della loro salute e ben spesso delle loro vite mietute da quell' aria pestilenziale; - ed esigendo ciò non ostante da essi il pagamento dell' intiera mercede, ad onta delle espresse disposizioni dei capitoli ripali, che lo limitavano a percepirla, in tali casi, ed in certe emergenze, solamente a rata di viaggio fatto, come hò dedotto al §. 48. *in fine*.

60. Andò più innanzi ancora. - Portò la sua speculazione a sgravarsi prima in gran parte, e di mano in mano poi anche quasi in tutto, della spesa di salario dei suoi bufalari, obbligando i padroni dei bastimenti a pagare loro, sotto lo specioso nome di mancia, o sia di buona mano, o regalìa, *otto paoli*, che quindi crebbero a *dieci* in argento; - i quali dipoi, essendo stati valutati in tempo della rivoluzione del 1798. *paoli quindici* di moneta erosa, questa in appresso abolita, si elevarono a *quindici reali in argento*. Ed avendo

poi elevato questo pagamento al grado e nome di TASSA, provocò la necessità di dover dare a quei luridi un altro mezzo scudo almeno a titolo di buona mano: - coll'ingiustizia di più di assoggettare per intiero a questa avanìa anche i padroni dei più piccioli bastimenti, i quali per la loro picciola mole e lieve carico gli dovevano in pagamento della loro tirata soli paoli trentacinque, e che di più venivano accodati ad altro legno, e non perciò condotti da altro tiro; - e ciò, *di più ancora*, anche quando nei cinque mesi dell'estate egli prestava loro, come hò già narrato (§. 59.), il suo servigio *in sole cinque miglia*, cioè per la quarta parte della strada, nelle due sole rivolte a Mezzo cammino ed allo scalo della pozzolana.

61. Eppure non basta ancora. - Si andò anche più innanzi. - L'antica famiglia di *Giuseppe ed Angelo De Rossi* fratelli essendo successa nell' anno 1747. nell' affitto del latifondio Ostiense ad *Agnese sorella ed erede di Paolo Crescenti e moglie di Vincenzo Resta* suo legittimo amministratore e promotore dell' avanìe sopradescritte (§. 58. a 60.), diede l' impresa del tiro in subaffitto alla famiglia *Perini*, che docile e pacifica si andò costantemente contentando di percepire la giusta mercede del tiro alla ragione di *bajocchi cinque e mezzo* per ogni mille libbre di peso del carico, che corrispondeva approssimativamente, e con qualche lieve suo vantaggio nel calcolo, al prezzo stabilito dalla legge

d'istituzione del 1562., cioè *al paolo*, o siano *bajocchi dieci* per ogni botte di nove barili di vino calcolati ognuno a libbre duecentoventi per ragiono del peso dei legni. E quando per l'affluenza dei bastimenti non si trovava proporzionata collo scarso numero dei bufali a poter dare il tiro a tutti i bastimenti, piuttosto che permettere il ritardo di alcuni di essi con loro danno, e ben lungi di fare loro perciò alcuna avanìa, lasciò che si servissero dei bufali delle tenute di Porto e dell'Isola sacra affittate alle antiche famiglie *Maruffi* di Marino e *Spaziani* di Roma. E così a bene a pace dei naviganti ed a rispetto della legge lasciarono correre le cose, finchè UN TORBIDO LORO FIGLIO insorse nell'anno 1783. a perturbarle.

61. Questi disdisse il subaffitto *Perini*, e richiamò in sue mani l'impresa del tiro, e non solo ripose in corso in totalità le avanìe, che hò descritte di sopra (dal §. 58. al §. 61.), ma ne aggiunse una maggiore; - cioè elevò, COLL'AUTORITA' DEL SUO ARBITRIO, il prezzo legale della mercede *dei bajocchi cinque e mezzo ai sette e mezzo*. Siccome però questa novità poteva sollevare a rumore i naviganti, e richiamare a suo freno la mano vindice del Magistrato competente, cioè della Presidenza delle Ripe, usò una campagnola mercantile furberìa per evitare ed eludere tali funeste conseguenze.

63. Chiamò pertanto a se segretamente i pa-

droni delle filuche di Civita Vecchia, e *con amico sorriso* propose loro un trattato segreto, le cui basi furono, ch'essi pagherebbero il solito prezzo di bajocchi cinque e mezzo ec. ec.; - ch'egli accrescerebbe il numero dei suoi bufali; - che li porterebbe da Capo due rami ec. ec.: - purchè essi, mentendo, si mostrassero in pubblico contenti e sottomessi alla nuova sua tassa *di bajocchi sette e mezzo*, onde vi si sottomettessero effettivamente, e non potessero farne strepito e reclamo, i padroni dei legni esteri.

64. Ma presto colui si levò la maschera, e si elevò ad avanìe maggiori. Tornò ad arrogarsi, come i suoi predecessori *Crescenti e Resta*, di tenere soli cinque tiri nei sette mesi dell'inverno, e tre nell'estate. Immaginò inoltre ed istituì un altro tiro sotto lo specloso nome di *controtiro*, col quale specioso vocabolo espiscato si fece strada e si diede titolo ad esigerne il pagamento in *ragione doppia della mercede* già, come hò detto (§. 62.), arbitrariamente da lui stabilita. Peraltro l'addizione e la supposta necessità di questo *controtiro* mostrava l'insufficenza del numero dei tiri, e la premeditata speculazione e malizia dell'appaltatore di far nascere con questa studiata insufficienza di tiri il bisogno dei naviganti, e col *controtiro* un mezzo di collusioni, perchè l'ultimo giunto supplantasse colla forza del denaro il primo.

65. E infatti nei casi frequenti di affollamento

di arrivi nell' inverno, un gran numero di bastimenti costretti ad aspettare a Capo due rami *perfino dieci e dodici giorni* prima di poter ottenere il tiro, volendolo evitare, erano adescati insieme e jugulati a fare anzi a gara di sottomettersi a prendere il *controtiro*, ad onta di pagarlo in ragione dupla del tiro; - tanto più perchè, se nol prendevano, in quanto che talora anche questo nelle maggiori affluenze era esaurito e mancava, - e se perciò, onde sottrarre i mercanti dai dannosi risultati di tanto ritardo, lo prendevano a caro prezzo e ben sonoramente jugulati dagli insaturabili affittuarj dell' Isola sacra e di Porto, - l'Ostiense gli angariava pur ciò non ostante a pagargli il suo prezzo, come di opera da lui in realtà prestata, ed anzi di più a RAGIONE DI CONTROTIRO, cioè il DOPPIO.

66. Spuntò infine il giorno 12. di Agosto 1809. NEFASTO INVERO E TUTTORA ASSAI DEPLORABILE per i naviganti, in cui in virtù d' istromento d' investitura per gli atti del Notaro Conflenti, subentrarono, FARAONI PEGGIORI nell' impresa del tiro, come enfiteuti Ostiensi, i FRATELLI GIOVANNI BATTISTA E DOMENICO ANTONIO CANORI per cessione fattane loro dai decotti *fratelli Paolini*, i quali i *primi* erano tali divenuti fino dal dì 21. Luglio 1797. in forza di altro istromento d'investitura rogato per gli atti del notaro Parmegiani, ora Pernazza: - lasciando però in subaffitto, durante il dodicennio della breve loro vita enfiteutica, l' impresa del tiro al

prefato già affittuario e loro predecessore DE ROSSI.

67. Quell'epoca del CANORIANO INGRESSO (12. Agosto 1809.) combaciossi, veramente con malaugurato influsso, coll'altra sì luttuosa della detronizzazione e deportazione del perseguitato e prigioniero Pio VII. di glor. mem. avvenuta ben di fresco nei funesti memorandi giorni 10. di Giugno e 6. di Luglio immediatamente precedenti. Fù allora pertanto, che i suddetti intrusi *Canori fratelli*, - disdetto tosto il subaffitto *De Rossi*, e approfittando del susseguito universale sconvolgimento di cose, - calpestati capitoli ripali e istituzioni del 1562. (§.48.), e costituzioni Pontificie, e regiudicate di tribunali, che, come vedremo (§. 79. segg.), a più riprese ebbero luogo dal 1639. al 1809., - posero alla luce e fecero profuso spaccio di una certa loro stampa intitolata - REGOLAMENTI E TARIFFA -, non avente veruna intestazione, nè firma alcuna di pubblica autorità, ma supponendo soltanto in fine un *permesso di pubblicarla dato dal Prefetto di Roma* li 19. Giugno 1810; - senza però dirsi nè a chì diretto, nè dove legalmente depositato; - anzi neppure apparendo il nome dello stampatore, nè la data e fede della pubblicazione. - In questa stampa si stabiliva la limitazione *di cinque tiri* dal 29. Settembre al 25. Aprile per fare la condotta dei bastimenti da Capo due rami a Roma, e *di soli tre* dal dì 25. Aprile al 29. Settembre per farla soltanto *nelle voltate di Mezzo cammino e allo scalo della*

puzzolana, e il pagamento ciò nun ostante dell' intiera mercede; - come pure la coazione di prendere il tiro per tutti i legni con carico sopra le cinquantamila libbre di peso, e l' obbligo di pagarne la mercede anche non prendendolo. - Vi si istituiva inoltre il così detto *controtiro*, la cui invenzione non aveva per oggetto che di jugulare i naviganti a pagare in ragione doppia la tassa per evitare un lungo trattenimento a Fiumicino, ch' egli viceversa cagionava colla studiata insufficienza dei tiri. - Vi si fissava l' *elevazione della mercede dai bajocchi cinque e mezzo ai bajocchi sette e mezzo* a migliaro di libbre del peso del carico. - In una parola vi si sanzionavano tutti i disordini ed avanìe, che la legge primitiva dell' istituzione di questo importante ramo di pubblico servigio e tante costituzioni Pontificie e tante sentenze della Presidenza delle ripe sempre, e anche non più in là dell' anno precedente, come riferirò fra poco (§. 82.), avevano solennemente ed espressamente condannato.

68. Peraltro l' inattendibilità e la nullità di tale privata stampa messa in ispaccio dai nuovi enfiteuti *Canori* erano e sono manifeste. Ma il disordine del tempo, l'imponenza, e la prepotenza dei partigiani allora predominanti, l' assenza dei Consoli esteri allontanati da quel turbine, e l' annullamento DELLA TUTELARE PRESIDENZA DELLE RIPE, quanto soffocarono i gridi degli oppressi naviganti,

altrettanto favorirono e resero onnipotenti le furberìe, le avanìe, e le soverchierìe moltiplicate dalle mani ferree degli intrusi enfiteutici appaltatori.

69. Ora questa lunga serie di vessazioni e di avanìe così costantemente e con tanto accanimento sempre maggiore praticate a danno e disturbo dei naviganti e dei mercanti dagli appaltatori Ostiensi, da che, come hò rilevato a suo luogo (§. 53.), riaperta da Paolo V. la foce di Fiumicino, e attivato per quella l'ingresso dei bastimenti, si rese loro impraticabile per la loro posizione il servigio del tiro, ci porta in verità a riconoscerli allegoricamente in quei famosi versi dell' Eneide di Virgilio (174. a 181. del Lib. IV.), in cui descrivendo personificata la fama, la chiama

.... MALUM, quo non aliud velocius ullum.
Mobilitate viget, viresque adquirit eundo.
Parva metu primo; mox sese adtollit in auras,
Ingrediturque solo, et caput inter nubila condit.
Illam terra parens, ira irritata deorum
Extremam, ut perhibent, Caeo Enceladoque sororem
Progenuit, pedibus celerem et pernicibus alis.
MONSTRUM HORRENDUM, INGENS; cui quot sunt corpore plumae,
Tot vigiles oculi subter, (mirabile dictu!),
Tot linguae, totidem ora sonant, tot subrigit aures.

70. Or con quella loro stampa singolare adunque rimase fuori di tavola affatto la legge istitutrice del

tiro intesa, come hò provato (§. 50.), a commodo e servigio pubblico, e fù ridotta a istituzione di diritto e provento fiscale. Questo fù uno dei primi e freschi amari frutti della rivoluzione allora seguita di ogni principio di giustizia e di ogni buon ordine. - Ma come, e donde mai, viceversa, era avvenuto, che negli anteriori tempi, sotto gli occhj vigili di un si paterno Governo, qual'è in modo speciale il Pontificio, e ad onta di tante repressioni fattene, come vado fra poco a narrare (§. 75. segg.), avessero potuto tanti successivi appaltatori Ostiensi riprodurre, ed anzi accrescere, tante sopraelevazioni e sempre maggiori avanìe, riuscendo ben spesso ancora ad ingannare, come vedremo (§§. 76. 80.), le stesse superiori autorità? - Con quali mezzi, per quali vie mai poterono eglino riuscirvi? - Ci è facile di riconoscerlo, giacchè l'abbiamo attualmente sotto l'occhio, e ne siamo testimonj viventi tutti noi stessi. -

71. Fù sempre, ed è tuttora, espressa premura e studio di tutti gli appaltatori di farsi ligj e dipendenti, o con stipendio, o con parziale associazione, sotto lo specioso manto di loro ministri o di esattori in Fiumicino e in Roma, i rispettivi Commissarj doganali; - quei stessi, che per ragione del loro ufficio dovrebbero essere per parte del Governo, che li stipendia, i vigili esecutori e pronti vindici della legge non solo verso i naviganti e mercanti, ma ancora e più specialmente verso gli ap-

paltatori del tiro, denunziandone nei casi gravi alle superiori Autorità le mancanze e le avanìe, e sollecitandone la repressione. Era loro impossibile pertanto nello stato di asservimento. in cui alcuni per avidità di altro inconciliabile luero si avvilivano, ed alcuni vi erano forzati da imponenti umani rispetti, che caro assai poteva loro costare di disprezzare, - era impossibile, dissi, di non farsi ministri ciechi e mutoli di ogni iniquità e soverchierie dell'appaltatore, come lo conferma la prova di fatto che produrrò fra poco (§. 84.). -

72. Parlano i fatti. - Chi fù che potè trarre in sì grave inganno, come vedremo (§§. 75. 80.), Clemente VIII. nel 1594. e il Cardinale Barberini nel 1567. ? - Chi fu (e lo proverò al §. 84. colla sua propria confessione), che ligio, obbediente, e mutolo al precetto imperioso ed assoluto dell' appaltatore Derossi, invece di contradirla e impedirla, attivò l'esigenza della mercede alla ragione arbitraria di bajocchi sette e mezzo invece della legale di cinque e mezzo ? - Chi fu che ossequioso e docile al mistero della sopracitata (§. 67.) stampa Canoriana autorizzò nell' anno 1810., in vece di smascherarla e denunziarla a chì si conveniva, tutte le passate ed altre anche maggiori avanìe, e operò la totale sovversione e annullamento della legge istitutrice del tiro, delle costituzioni Pontificie, che vi avevano apposto il sovrano sigillo, e di tante (ed una anche recentissima del 1809.) robuste regiudi-

cate del tribunale competente? - Chì fu che al ritorno del Governo Pontificio nel 1814, e dipoi, fece, come pur troppo vedremo (§§. 140. 143. 146. 147. 153. 155. 169. 174.-), lo stesso e anzi di peggio, cioè MENTIRE INNANZI AL GOVERNO ESPRESSAMENTE IN OFFICIO?

73. Il Governo e i suoi Magistrati già più volte lo conobbero, e vi providdero in addietro, come vado tosto ad esporre, e nelle sue basi di giustizia e paterna sollecitudine è già incamminato a farlo con maggiore solidità, come concluderò in fine (§. 173.)

Sez. III. *Repressioni fattene in varj tempi, cioè da Urbano VIII. li* 26. *Marzo* 1639. - *da Benedetto XIII. li* 22. *Marzo* 1725. - *da Benedetto XIV. il dì* 1. *Ottobre* 1745. - *dalla Presidenza delle Ripe ai* 2. *Settembre* 1726. - *e* 31. *Marzo* 1809. - *dalla Segreteria di Stato in Decembre* 1816. - *dal Camerlengato li* 20. *Aprile* 1819, - *dal Tribunale Collegiale li* 11. *Settembre* 1821.

74. Avranno molti dei miei leggitori inarcate le ciglia, e sarà loro alcerto sembrata incredibile, o almeno assai esagerata, la narrazione istorica che hò fatta fin quì di tante enormi trascendenze degli appaltatori Ostiensi così ostinatamente rinovate nel corso di quasi due secoli, a conculcamento e disprezzo di una legge e d'una istituzione sì importante e sì positiva. Mi faccio perciò un

dovere di citarne le prove, onde riesca commodo a ciascuno di meglio accertarsene e persuadersene.

75. Dedurrò pertanto *in primo luogo* la costituzione del sommo Pontefice Urbano VIII. in data del dì 26. Marzo dell' anno 1639., la quale ebbe luogo per riparare l'altra antecedente del suo predecessore Clemente VIII. in data del dì 10. Settembre 1594., dalla quale risulta, che a quel Pontefice espose di soppiatto l'appaltatore di quel tempo *essere insorte liti fra lui e i naviganti per le cose del tiro*; - e domandò, che a scanso di esse si determinasse - I. - qual mercede dovessero i bastimenti pagare per la condotta da Ostia a Roma: II. da quali bastimenti, e in quali casi si dovessero queste pagare: - III. - quanto tempo dovesse da questi attendersi il tiro in Ostia. - Peraltro a questi punti avevano espressamente e letteralmente proveduto i sopracitati (§. 48.) capitoli ripali dell' anno 1562; dei quali però egli fece affatto astrazione, non citandoli neppure almeno per incidenza, e non citandosi per conseguenza neppure nella bolla Clementina. Riesce quindi chiaro, nè fà meraviglia, perchè quel Pontefice, tratto in errore da siffatta maliziosa surrezzione, pronunciò e prescrisse: „ che tutte le barche di qualsivoglia sorte che „ porteranno più di ventisei botti di vino, ovvero „ altre mercanzie che ascenderanno al detto nu- „ mero di botti, siano obbligate a pigliare il tiro „ DELLA CHIESA D' OSTIA; e non volendo pigliarlo,

„ ancorchè venissero a vela, o con i pilorciatori
„ etiam della propria barca, o si servissero di
„ altri animali, siano nondimeno obbligati a pa-
„ gare ALLA CHIESA la solita mercede di detto tiro.
„ E che quelle barche, che saranno di portata
„ fino a ventisei botti inclusive, o meno, o sia
„ di vino, o di altre mercanzie, possano venir-
„ sene a vela o con uomini, o a pilorcio, senza
„ pagare ALLA CHIESA cosa alcuna per il tiro. - Ma
„ se i padroni vorranno farla tirare da bufali o
„ altri animali, in tal caso siano obbligati a pi-
„ gliare i bufali e animali DELLA CHIESA, ed an-
„ che non pigliandoli siano obbligati a pagare la
„ solita mercede del tiro. „

76. Peraltro in primo luogo dal tenore dei quesiti suddetti si rileva abbastanza, su quali punti si agitava la dedotta lite; cioè - *perchè* l'appaltatore non teneva un numero sufficiente di tiri; - *perchè* perciò cagionava ritardo ai naviganti; - *perchè* questi si provedevano altrove ec. E risulta poi, che la providenza della bolla non altro operava, che ridurre in stato di coazione, e degradava alla qualità di diritto e provento fiscale quella istituzione, che in origine, per sua indole, e per i principj di diritto naturale e delle genti, doveva essere ed era stata solennemente sanzionata, come hò detto al (§. 50.), in stato di libertà e coll'impronta di beneficio e di servigio e commodo pubblico.

77. Per correggere pertanto questo sbaglio, ed ovviare all'astuzia dell' appaltatore, che aveva mascherate le sue pretenzioni zelandole coll' abuso e spaccio a gran sfoggio del nome rispettabile e sacro della CHIESA D'OSTIA, la quale altronde non aveva bufali, e niun altro interesse vi aveva, o poteva avervi sotto verun rapporto, non essendo essa infatti neppure nominata nella legge fondamentale dell' istituzione del 1562.; - perciò il prelodato Urbano VIII. emanò la precitata (§. 75.) sua costituzione, *confermando in forma specifica* (e letteralmente dipoi inserendo) *i prefati dieci capitoli*. E prendendo dipoi in vista i suddetti rilievi ed emergenze, disse:

78. „ Quoniam ut accepimus circa illa (*capitula*)
„ et illas (*ordinationes*) multi irrepserunt abusus
„ et inobservantiae, idcirco, ut illi et illae e medio
„ tollantur, dictaque capitula, seu decreta et or-
„ dinationes, inconcusse serventur, providere vo-
„ lentes, ... eadem capitula, ordinationes, seu
„ decreta, adversus quemcumque non usum, seu
„ abusum, ac contrariam abrogationem quamcum-
„ que QUAVIS AUCTORITATE factam reponimus et
„ restituimus; - illaque, quatenus foret opus, in-
„ novamus; perpetuisque futuris temporibus a qui-
„ buscumque ministris et officialibus dictae Ca-
„ merae ac ab omnibus et singulis aliis cujuscumque
„ status, gradus, qualitatis, conditionis, et digni-
„ tatis etiam Ecclesiasticae, et speciali nota dignae,

„ et PRAESERTIM A VENERABILI FRATRE
„ NOSTRO CARDINALI OSTIENSI ET VELI-
„ TERNENSI EPISCOPO pro tempore existente,
„ ejusque ministris et Officialibus tam in arce Ostiae,
„ quam alibi residentibus, INVIOLABILITER SUB NUL-
„ LITATIS POENA, ALIISQUE ETIAM PERSONALIBUS ET
„ PECUNIARIIS nostro et Romanorum Pontificum suc-
„ cessorum nostrorum arbitrio INFILGENDIS POENIS,
„ SERVARI MANDAMUS. - SICQUE per quoscumque
„ judices ordinarios et delegatos etiam causarum
„ curiae dictae Camerae generaliter et Palatii Apo-
„ stolici Auditores, AC PRO TEMPORE EXISTENTES
„ CARDINALEM CAMERARIUM, Clericos, Praesidentes,
„ aliosque officiales et ministros dictae Camerae,
„ et quosvis alios quacumque auctoritate fungentes,
„ SUBLATA EIS ET EORUM CUILIBET QUAVIS ALITER
„ JUDICANDI ET INTERPRETANDI FACULTATE ET AU-
„ CTORITATE, JUDICARI et definiri debere; - IRRI-
„ TUM QUOQUE, ET INANE QUICQUID SECUS SUPER IIS
„ a quemquam quavis auctoritate fungente SCIEN-
„ TER VEL IGNORANTER CONTIGERIT ATTENTARI (*).

79. Dedurrò *in secondo luogo* la regiudicata del tribunale ripale del dì 2. Settembre 1726. Conviene però a buona intelligenza premettere e ricor-

(*) I sommi Pontefici Benedetto XIII. e XIV. con due loro Motuproprj in data 22. Marzo 1725. e 1. Ottobre 1745. zelarono e accrebbero di nuovo peso e vigorose misure quella importante costituzione.

dare, che in quel tempo, stante la riapertura del canale di Fiumicino fatta seguire da Paolo V. fino già dall'anno 1612., essendosi avviato per quella foce l'ingresso dei bastimenti, erasi avviato ed aveva di mano in mano preso già piede ancora l'arbitrario ed abusivo ripiego dell'appaltatore di trasportare l'imposto dei suoi bufali a Mezzo cammino, di dare il tiro a Capo due rami per i soli sette mesi dell'inverno, e poi nelle sole due rivolte di Mezzo cammino e dello scalo della pozzolana negli altri cinque mesi ec. -, e di volere l'emolumento per i bufalari ec. ec., come hò già narrato (§§. 58. 67.).

80. Conviene ancore sapere, che nell'anno 1657. fu estorto dalle mani del Cardinale Antonio Barberini Camerlengo un editto, in cui si riproducevano nel loro pieno tenore i capitoli ripali del 1562., interpolandoli però coll' addizione di un altro articolo desunto dalla derogata e del pari estorta bolla di Clemente VIII. de me citata al §. 75., quello cioè, che contro ogni ragionevolezza e principj, come non hò ommesso di rilevare (§. 51.), introdusse il primo e proclamò la coazione di prendere e pagare il tiro per tutti i bastimenti ch'erano della portata sopra le ventisei botti: - articolo, che letteralmente collideva coll' identifico capitolo V. ripale, che pur vi si premetteva, ed il quale altronde in precisi termini, come hò pur detto (§. 48.), escludeva la coazione,

e lasciava ai naviganti la libertà di prenderlo o nò.

81. Or, ciò premesso, quella regiudicata,- astraendo affatto dal snddetto editto Barberini, perchè autorità incompetente *in materie ripali*, e contemplate queste come privativamente *ab immemorabili* rimesse dai Sommi Pontefici, e specialmente dal Motu-proprio di Benedetto XIII. 22. Marzo 1725, AL SOLO PRESIDENTE DELLE RIPE, e ritenuto quell'editto invalido ed intrinsecamente inatto a distruggere espresse disposizioni d'una sovrana bolla Pontificia, - condannò francamente, in forza appunto del precitato capitolo V. del 1562., la coazione pretesa dall'affittuario d'Ostia di qnel tempo (*Agnese sorella ed erede di Paolo Crescenti e moglie di Vincenzo Resta* suo legittimo amministratore da me citati al §. 61, di dare cioè e di esigere, anche non dandolo, il tiro, che dai naviganti non si chiedeva e non si voleva; - lo limitò a percepire *la sola quarta parte della mercede*, quando per la sola quarta parte del viaggio egli prestava la sua opera nei cinque mesi di estate; - e rigettò la pretensione del pagamento *di otto paoli* al bufalaro per preteso emolumento. -

82. Dedurrò *in terzo luogo* la regiudicata del tribunale ripale del 31. Marzo 1809., colla quale furono condannati gli affittuarj *De Rossi* nel caso da me narrato al §. 67., e fu rigettata la loro prima eccezione, dedotta all'oggetto di atterrare il tanto a loro infesto capitolo V., cioè del Breve Clementino

del 1594., dicendo, che quello era rimasto abrogato dalla costituzione successiva di Urbano VIII. del 1639., la quale confermò in forma specifica i capitoli del 1562., e per conseguenza il quinto, che lasciava in libertà i naviganti di venire alla vela e di non prendere i bufali. - Rigettò similmente la seconda dedotta eccezzione dell' editto Barberini del 1657., il quale aveva aggiunto la clausola della coazione del tiro per tutti i legni che portavano un carico maggiore di ventisei botti, chiamandolo con legale libertà - IMPAREM AD INFRINGENDAS ROMANORUM PONTIFICUM URBANI VIII. ET BENEDICTI XIII. CONSTITUTIONES: - alludendo al chirografo Benedettino segnato li 2. Marzo 1725., che confermava quella costituzione, e che imponeva con maggiori facoltà al *Presidente delle Ripe* di tutelarne l'osservanza. - Rigettò del pari finalmente la terza dedotta eccezzione ed asserzione del possesso centenario di esigere la mercede del tiro non voluto dai naviganti per venire alla vela o a braccia d'uomo, chiamando tal possesso - *insubsistentem et in omni casu ob invalidi tituli productionem infectum*.

83. Dedurrò *in quarto luogo* la recentissima regiudicata del tribunale collegiale del dì 11. Settembre 1821. (per gli atti del Notaro Petti), il quale in occasione, che i rappresentanti *Cesare Canori* tornavano a riprodurre le stesse sopracitate (§.67.) pretensioni, ed a voler far valere la loro famosa sopracitata (§. *Ivi*) stampa dell' anno 1810. contro

la legge istitutrice del 1562., - pronunciò, - che i Capitani Sardi *Chiri* e *Desiglioli*, i quali non avevano avuto il tiro, non dovessero pagarlo; - che il Capitano *Balestra* Sardo, che lo aveva avuto per la sola quarta parte della strada, ne pagasse la proporzionata mercede - *pro rata itineris*, - cioè per la quarta parte: - che il calcolo di questa e di quella dovuta per intiero da altri due Capitani pure Sardi, i quali ebbero il tiro, si facesse secondo la tariffa del 1562., e non già secondo quella della anzidetta stampa Canoriana.

84. Dedurrò in *quinto luogo*, e per quello che hò narrato (§§. 64. 65.), la testimonianza del ministro doganale Sig. *Pietro Antonio Petrolini*, il cui autografo *registrato dal Vagnolini li* 7. *Agosto* 1823., *vol.* 59. *car.* 13. *Cas.* 7. trovasi prodotto per gli atti del notaro suddetto Petti, nella causa che diede motivo alla surriferita sentenza 11. Settembre 1821. - Eccone l'intiero tenore -„ Io sottoscrit-
„ to ministro della dogana di Ripagrande, atte-
„ sto, che essendo al servigio della medesima, fui
„ deputato nell' anno 1783. dal Sig. De Rossi affit-
„ tuario della Mensa Vescovile di Ostia per esige-
„ re la mercede del tiro dei bufali che si dava ai
„ bastimenti; - la qual mercede era stata esatta fino
„ a quel tempo dal Sig. Perini affittuario speciale
„ del Sig. De Rossi per dare il detto tiro, e in di
„ lui vece dal fu Sig. Flaminio Capodagli altro an-
„ tico ministro della predetta dogana alla ragio-

„ ne di BAJOCCHI CINQUE E MEZZO PER OGNI MILLE
„ LIBBRE DI PESO, per il grano alla ragione di BAJOC-
„ CHI TRE E MEZZO per ogni rubbio. Ma avendo
„ poi il *Sig. De Rossi* preso a se il suddetto tiro,
„ e avendo messo me sottoscritto per suo esattore
„ nel suddetto anno 1783., *fui da lui incaricato di*
„ *esigerlo* (*) *alla ragione di* BAJOCCHI SETTE E MEZ-
„ ZO *per ogni migliajo di libbre di peso*, e a BA-
„ JOCCHI CINQUE il rubbio per il grano. E così con-
„ tinuai ad esigere fino all' anno 1800 incirca; cioè,
„ quando, essendo stato deputato Monsignor Marto-
„ relli per amministratore al suddetto Sig. *De Rossi*,
„ fu incaricato di questa esazione il *Sig. Giusep-*
„ *pe Banducci*, che continuò, e continua tuttora
„ ad esigere per conto delli Signori Fratelli Cano-
„ ri, che subentrarono affittuarj del tiro. - Il pre-
„ sente attestato si rilascia sotto la condizione che
„ non possa nè in qualunque tempo, nè in qua-
„ lunque modo rivolgersi contro la R. C. A., o
„ qualunque di lei Rappresentante. Roma questo
„ dì 16. Luglio 1823.

„ *Io Pietro Antonio Petrolini affermo quanto*
„ *sopra mano propria*. -

(*) Ecco come si verifica, che un ministro doganale fatto ligio all' appaltatore serve ed È JUGULATO A SERVIRE alle soverchierie dell' appaltatore, e a violare la legge che la sua veste di officio l' obbligherebbe a far rispettare, come hò rilevato in fine del §. 71.

85. Dedurrò *in sesto luogo*, ed in appoggio di ciò che hò avanzato (§. 61.), la testimonianza formale e giurata del sacerdote Don *Ottavio Giannelli*, già arciprete e castellano d'Ostia al tempo dell'affittnario *De Rossi*, prodotta alla S. Congregazione Economica sotto *Num.* 7. *nel secondo Sommario per la sessione* 2. *Gennajo* 1823., *e registrata nell'ufficio Vagnolini Vol.* 38. *fog.* 37. *Cas.* 12. *li* 24. *Settembre* 1822, nei seguenti termini.

„ Depongo inoltre, che quando accadeva il ca-
„ so, che l'affittuario d'Ostia e del tiro ricusava
„ di attaccare le bufale a Fiumicino, in tal caso li
„ padroni delle barche si servivano del tiro delle
„ bufale dell'affittuario di Porto, e dell'Isola Sa-
„ cra, che in allora era il Sig. Maruffi di Marino
„ affittuario di Porto, ed il Sig. Spaziani dell'Iso-
„ la Sacra, e tutto ciò lo depongo per fatto mio
„ proprio e per l'addotte cause di scienza, e che,
„ se diversamente fosse, non avrei fatta la presen-
„ te deposizione. - L'atto fatto ec. *Ommissis etc.*

„ *Ottavio Giannelli* sacerdote affermo come sopra.

„ *Giuseppe Ricci* fui testimonio.

„ *Francesco Taddei* fui testimonio.

„ *Pietro Paribeni* Notaro e Cancelliore Vescovi-
„ le di Ostia. -

86. Dedurrò *in settimo luogo* le testimonianze della Pontificia Segreteria di Stato e della Mensa Vescovile d'Ostia, la quale sul ricorso sottoscritto e personalmente presentato da *dodici Capitani Sar-*

di nel dì 12. Decembre 1816 alla prima, (communicandolo in copia conforme ed in persona anche al Camerlengato e al Tesorierato), perchè non avendo avuto affatto varj di essi il tiro, ed altri soltanto parzialmente per la solita insufficienza e malizia dell' appaltatore, erano vessati dalla sua prepotenza, sostenuta dai prefati (§. 72.) commissarj doganali suoi ministri, a pagargliene ciò non ostante la mercede, - impedì e fece impedire dalla Menta Vescovile di Ostia la consumazione di quell' avanìa, ed espresse a me con biglietti in officio del dì 23. Decembre stesso e primo Gennajo 1817 *l' alta sua indignazione per quei disordini*, e mi assicurò *delle vive premure del rispettabile Vescovo Ostiense d'allora* (l' Emo Mattei) *per farli cessare*. -

87. Dedurrò *in ottavo luogo* la testimonianza pur rispettabile della Presidenza delle Ripe coperta allora dal fu *Monsignor Campanari* (*), la quale eccitata dal dicastero del Camerlengato a far esame ed a dire il suo parere e voto sui ricorsi officiali avanzatigli dai Consoli esteri, con suo biglietto 11. Agosto 1816 espresse in precisi termini di avere

(*) L'allora recente Motuproprio 6. Luglio 1816. ne aveva soppresso il tribunale, e sembrò che implicitamente s' intendesse esserla anche la giurisdizione amministrativa, ch' essa *privativamente* aveva *ab immemorabili* con conferma del Motuproprio di Benedetto XIII. 22. Marzo 1725. Fù per tal' emergenza insorta, che fù diretto il ricorso dei Consoli al Camerlengato.

verificato,- I.- che un bastimento, che non prendeva il tiro, e ciò perchè l'appaltatore non li teneva nè pronti nè in numero sufficiente al bisogno, come hò rilevato ai §§. 58. 59. e 67., *veniva forzato dall' appaltetore d' Ostia a pagarne la mercede, come se l'avesse dato* : - II. che non ostante che, varie sentenze del suo tribunale e dei suoi predecessori avessero represso tali avanìe, si *continuava a sostenere quella ingiusta pretesa* : - III. che, in quanto alla mercede del tiro, *l'esigevano gli appaltatori attuali arbitrariamente in somma molto maggiore di quella stabilita nei capitoli Ripali*. -

88. Dedurrò *in nono luogo* le testimonianze rese dal prelodato dicastero del Camerlengato a Monsignor Campanari, esprimendogli in un suo biglietto responsivo, (*di cui si ebbe la degnazione di farmi communicazione in copia che conservo unitamente al precedente e ad altri*), in data del seguente dì 17. Agosto 1816, *la sua indignazione* in udire la sussistenza di tante avanìe e la sua premura di richiamare all' osservanza i capitoli ripali per ovviare a cotanti abusi con un nuovo editto, di cui gli commetteva perciò la pronta redazione. Egli tosto in realtà lo fece, e lo trasmise in Settembre seguente. Ma rimase sul tavolino (NON SI SA' IL PERCHÉ) fino al dì 8. di Settembre 1818., in cui polverosa DOPO DUE ANNI, e dopo infinite pulsazioni, fu riassunta per proporla, come si fece, ai Consoli esteri invitati a tal fine con formale biglietto in quella sera presso l' Emo Pacca. -

89. Dedurrò *in decimo luogo* la testimonianza dell' editto, così intestato, *sul buon regolamento del tiro dei bufali da Capo due rami a Roma* emanato quindi dal Camerlengato in data 20. Aprile 1819., in cui, dandosene nell' esordio la ragione, vi si proclamò, - I. - la verificazione fatta degli abusi introdotti nel servigio del tiro e dell' innosservanza dei capitoli Ripali decretati in piena Camera li 16. Maggio 1562, approvati allora dal Sommo Pontefice Pio IV., indi confermati dai successori Urbano VIII. con bolla del 26. Marzo 1639, Benedetto XIII. con Motu proprio del 22. Marzo 1725, e Benedetto XIV. con altro del 1. Ottobre 1745. (*): - II. le paterne cure di Sua Santità di rimovere i detti abusi ed inosservanze: - III. la commissione Sovrana data al

(*) La cognizione e copia di questi documenti fu somministrata da me al Camerlengato e alla sua commissione consultiva di marina (Sig. *Cavalier Giovanni Gherardo De Rossi* Presidente e Sig. *Germano Doria* Segretario), i quali tutti novissimi in tal materia, per non averne mai avuta l' ingerenza, ch' era privativamente attribuita alla Presidenza delle ripe, come hò rilevato (§§. 48. 87. *nota*), ne avevano positiva assoluta ignoranza, ed a me perciò si rivolsero a voce e IN ISCRITTO CON BIGLIETTI CHE CONSERVO. Altri molti ne somministrai, e in specie la costituzione di Urbano VIII., le due sopracitate (§§. 78. 81. 82.) regiudicate ripali 2. Settembre 1726, e 31. Marzo 1809, che nell'editto altronde si ommisero di citare.

Camerlengato di richiamare all' osservanza i suddetti capitoli colle modificazioni riconosciute necessarie alla convenienza dei presenti tempi: - IV. - la suddelegazione (*) privativa al tribunale del Camerlengato per la cognizione di qualunque causa concernente la legge del tiro, per la punizione di qualunque trasgressione, e la facoltà di procedere nei casi relativi sommariamente ec. ex officio etc., INTERPELLATO PERÒ MONSIGNOR PRESIDENTE DELLE RIPE PRO TEMPORE; - il che però, come vedremo dalla seguente Sezione 5. - §§. 123. a 154., non ebbe mai più luogo.

(*) Non altrimenti che nel senso e valore di tal vocabolo - *suddelegazione* - si può strettamente e senza equivoco intendere quello di - *preservazione* - insinuato nel §. 24. ed ultimo dell' editto; giacchè sarebbe assurdo di intendere in stretto valore di vocabolo - *preservata* - al tribunale del Camerlengato quella giurisdizione concernente la legge del tiro, che constava essere stata PRIVATIVA DEL SOLO TRIBUNALE DELLE RIPE E SUA PRESIDENZA ab immemorabili e in virtù dello stesso Motuproprio di Benedetto XIII. 22. Marzo 1725, di cui fà citazione, e a cui si riporta l' identifico editto nel sopracitato suo esordio; - giurisdizione, che ora gli si dava a contemplazione della soppressione seguita, come hò rilevato (§. 87.), li 6. Luglio 1816 del tribunale ripale, e che, poichè gli si dava dal Sovrano, non sarebbe che a ingiuria della Sovranità, se si dicesse in stretto valore di vocabolo essere INERENTE ALL' AUTORITA' ED OFFICIO DI CAMERLENGO.

Tanto più devesi poi intendere così, perchè si riconosce

90. Non posso poi, è vero, avere l'onore di citare in appoggio la testimonianza delle disposizioni contenute nel precitato editto 20.Aprile 1819. - QUALI fossero gli abusi introdottisi nel servigio del tiro, e le inosservanze della legge istitutrice, che il nuovo editto, premesse le norme anzidette (§. 89.), si proponeva di togliere, e Monsignor Campanari aveva indicato fino dall'anno 1816 (§§.87.), e che trovavansi riassunte tutte nella stampa spacciata dall'enfiteuta Ostiense Canori nell'anno 1810, che hò analizzata al (§. 67.); - e QUALI fossero poi viceversa le modificazioni da farsi ai capitoli Ripali del 1562, veramente necessarie per le cambiate circostanze dei tempi, - ERA CHIARO, che si riducevano a sostituire la *torre di Fiumicino* per il luogo dove si doveva attaccare il tiro, in vece di *quella di Boacciano*; perchè non più presso di questa seguiva ora l'approdo dei bastimenti. Ma nella compilazione del nuovo editto fù preso per modello e guida non già il voto di Monsignor Cam-

---

nello stesso editto in seguito, ch'è in virtù di tal nuova facoltà sovrana, che il tribunale del Camerlengato procedesse; giacchè non poteva alcerto intendersi PRESISTENTE, e perciò *preservata* una facoltà che prima di quell'ora non aveva mai neppur sognato di avere. - Nè infatti altra derivazione ne assegnò il Camerlengato stesso nel §. 36. del nuovo editto consimile ch'emanò in seguito in data 9. Marzo 1823., come vedremo (§§. 155. e 156.)

panari collaudato, come hò detto (§. 87.), due anni prima dal Camerlengato e proposto ai Consoli esteri, ma bensì la stampa Canoriana anzidetta (§. 67.) del 1810; - nè fù mai più Monsignor Campanari, che fù interpellato secondo la Mente Pontificia, ma bensì i Commissarj doganali di Fiumicino, e di Capo due rami addetti, come hò provato (§. 72.), al servigio dell' appaltatore. - Quindi fù, che le nuove disposizioni adottate altro non furono, come vedremo (§. 98.) che lo riconobbe e lo denunziò alla S. Congregazione Economica il suo illustre Segretario *Monsignor Nicolai*, - altro non furono, *dissi*, se non che una canonizzazione degli abusi e delle inosservanze che nell' esordio si prometteva di togliere; mentre si ommetteva quell' unica modificazione, che in realtà era necessaria alle cambiate circostanze, cioè di nominare per il luogo dell' attacco del tiro la *torre di Fiumicino* in luogo *di quella di Boacciano*.

91. Non posso neppure avere l'onore di citare il favore di due altri editti di appendice emanati in seguito li 4. Decembre 1819, e li 28. Luglio 1821; - giacche questi portarono anzi un nuovo aggravio ai naviganti per l' uso ed abuso che ebbe ovvio di farne l' appaltatore coll' appoggio e favore dei precitati (§. 72.) Commissarj suoi ministri, che suggerirono, ed erano per magiche manovre illaqueati a dover suggerire e promoverne con ingannevoli voti e false testimonianze l' emanazione.

92. Il primo editto suppose, che *non tutte le volte, nè sù tutti i generi può essere determinato il vero peso di ciò che viene condotto alla ripa grande col mezzo dei bastimenti; e che perciò l'appaltatore non poteva esigere la sua mercede secondo la tariffa prescritta nel nuovo editto a ragione di peso*. E sù tale immaginazione si soggiungeva, che a *rimovere qualunque questione e ad impedire ogni arbitrio, si ordinava, che giungendo bastimenti con carico di mercanzie senza la giusta indicazione del peso, come generi mobiliari, marmi, ed altri consimili articoli, la mercede si percepisse in ragione di tonnellaggio*; cioè della misura e portata possibile del bastimento condnttore, *ragguagliando ognuna di esse a bajocchi venticinque*, corrispondenti a bajocchi cinque per cadaun rubbio, e a bajocchi sette e mezzo per ogni migliajo di libbre, com' era stato prescritto nel nuovo editto (*).

(*) Non si era giammai in addietro verificata l'incertezza del peso di veruna merce affatto; nè si può citare UN SOLO CASO che avesse prodotto questione, litigio, o reclamo; molto più in sequela della nuova tariffa generale delle gabelle tassative emanata dal Tesorierato in data 1. Decembre 1815, e di altre parziali successive, nelle quali PER TUTTE E SINGOLE LE MERCI, inclusive i MARMI, non che per i veli, le fittuccie e cento altre inezie, VENIVA TARIFFATO IL DAZIO SUL PESO; eccettuate le sole sedie, canapè, e commò sotto nome di legno lavorato, che alla pagina 35. venivano tarif-

93. Ma non era su questo proposito insorta mai questione alcuna. E l'evento provò piuttosto, che questo preteso provedimento aprì la strada alla malizia dell'appaltatore di promovere e di fare angherìe senza fine. Giunsero, e furono in quell'anno in gran nomero, bastimenti con carico di vino, il cui barile si era *ab immemorabili* ragguagliato a libbre centosessanta, com'è ammesso dall'arte per calcolare l'esigenza del peso del tiro. Ma l'espressione insinuata nell'editto - *ed altri consimili articoli* - somministrò all'irrequieto appaltatore il favorito e calcolato appiglio di esigere per tali carichi la mercede a ragione di tonnellaggio.

94. L'ingiustizia n'era manifesta, e fù facilmente riconosciuta dall' Emo Sig. Cardinale Camerlengo nel caso identifico di quattro capitani Sardi, i cui bastimenti essendo della portata di tonnellate duecento settantacinque furono jugulati a pagare all' appaltatore a tal ragguaglio la rilevante somma di SCUDI OTTANTACINQUE E BAJOCCHI SESSANTASETTE, quando che, calcolato il quantitativo di barili di vino, che constava dalla dogana aver essi condotto, dovevano pagare soli SCUDI CINQUANTA E BAJOCCHI DIECISETTE. Esaminò il Porporato l'affare, e vide,

---

fati a pezzi, e dei quali non era giammai seguito, nè poteva immaginarsi che seguisse, l'arrivo d'un carico di bastimento. Onde riesce evidente, che l'editto *supponeva espressamente e direttamente il* FALSO.

che un carico di vino, (*lo stesso dicasi di tanti altri generi*), per ragione della sua naturale leggerezza e del volume del continente, *cioè delle botti*, riempie presto la capacità del bastimento, e non gli fornisce, come il grano, in molto minor volume, il peso di cui è suscettibile la sua dimensione e portata. E persuaso della giustizia dei ricorsi, ne fece con suo biglietto 22. Giugno 1820 leale confessione alla Regia Legazione Sarda, (che sulla mia memoria in data 8. Giugno gli aveva raccommandati), DI AVERE EMANATE LE SUE DECISIONI; *cioè*, *che* L'APPALTATORE DEBBA ESIGERE LA TASSA DEL TIRO IN RAGIONE DI PESO E NON DI TONNELLAGGIO PEL CARICO DI VINO CONDOTTO DAI QUATTRO CAPITANI: - *ordinando ancora*, *che* SI RITENESSE IN MASSIMA NEL TRATTO SUCCESSIVO (*).

95. Grande ansa però prese ciononostante la protetta malizia dell'appaltatore per estendere il torrente delle sue studiate avanìe, onde non dare neppure il tempo di dedurle. - Bastimenti che vennero con carichi di pietre lavagne o da ruota, di

(*) Ebbi però a sudare OTTO MESI prima di poter trarre dalle mani del Sig. Casini commissario doganale di Ripa grande ed esattore questa restituzione stante gl' INFINITI CAVILLI E TERGIVERSAZIONI DELL' APPALTATORE, A CUI FU DATO AMPIO PASCOLO, col fine e lusinga di stancarmi ad insistere e di rimandarne l'affare *alle sponde del torbido Lete*; - solita manovra per rendere nulli in effetto i ricorsi.

sugheri, di mela, o di altri generi, dei quali i manifesti e le bollette di dogana attestavano il peso: - altri che restavano in Fiumicino, e tre o quattro dei quali, avendo picciolissimo carico, lo travasarono e riunirono in un solo navicello del fiume, per cui occorreva e si dava un solo tiro di bufali: tutti venivano jugulati a pagare la mercede a tonnellaggio, che risultava il DUPLO, e ben spesso il TRIPLO, di ciò che dovevano a ragione del peso reale e conosciuto dei loro meschini carichi. - Ed altri poi, i quali investendo lungo il fiume per la scarsezza d'acqua, o altro motivo, onde trarsene, scaricavano sulle lancie qualche porzione anche tenue delle loro merci, traendole seco loro accodate, erano jugulati a pagare per queste un secondo tiro.

96. Nel secondo editto poi (28. Luglio 1821.), col fine espressovi di OVVIARE ALLE INOPPORTUNE E SEROTINE RIMOSTRANZE DEI NAVIGANTI, (*) intimossi:

(*) Il fatto della restituzione che hò narrato al §. 94, e la sequela che hò soggiunto ivi nella nota, sono elleno INOPPORTUNE E SEROTINE RIMOSTRANZE? - Quanto mai sarebbe stato più lodevole DI PROPORSI IL FINE DI OVVIARLE, e D'IMPEDIRLE? - Forse non lo era di RENDERE PRONTA GIUSTIZIA AI RIMOSTRANTI, e sopratutto DI TOGLIERE LE INIQUE CAUSE CHE LE PROVOCAVANO? - Nol sarebbe stato il rendere pubblica l'anzidetta (§. 94.) giusta decisione dell'ottimo Eminentissimo Pacca Camerlengo? - Chi disonorava quell'inclito Personaggio, QUEI che a lui denunciavano tali iniquità dei suoi su-

„ I. qualunque padrone di bastimento che pre-
„ tenderà di essere gravato dall' appaltatore del ti-
„ ro, dovrà depositare il contingente della contro-
„ versa tassa, o prestare idonea cauzione a nostro
„ placito presso l'infrascritto Segretario e Cancel-
„ liere della Reverenda Camera (*). Egli dovrà
„ anche depositare le spese occorrenti alla emana-
„ zione della risoluzione, e queste anderanno poi
„ a carico della parte soccombente.

„ II. Lo stesso padrone del bastimento ricorrerà

---

balterni, o QUEI che suggeriva ed estendeva un tal editto, che mirava direttamente a canonizzarle, ed insultava il Pubblico con una disposizione inaudita, che cancellava dal codice (*Tit. V. Lib. IV.*) la legge de CONDICTIONE INDEBITI, e tendeva AD AUTORIZZARE I FURTI?

(*) Dopo alcuni mesi fù un mio nazionale nel caso identifico, e si recò accompagnato dal mio Segretario nell'ufficio del Cancelliere Sig. Farinetti indicato nell'editto per fare il deposito. Egli con ammirazione somma rispose, - *che ignorava tal'editto affatto, e di non averlo mai firmato, e che non poteva perciò imbarazzarsi per ricevere depositi ec:* - Volli io stesso in persona assicurarmene, e ne udii la ratifica che chiesi in iscritto. Ma il buon Notaro, *stringendosi nelle spalle*, mi pregò di non esporlo ai potenti sdegni del SIGNORE ..... che non osò neppure di nominare. - Gli soggiunsi, che almeno mi dicesse, se credeva, che l'Eminentissimo Pacca lo avesse in realtà firmato, come appariva nella stampa. - Il buon Notaro di nuovo si strinse nelle spalle: - coprì con ambe le mani il suo volto; - e civilmente incurvandosi, - TACQUE, SORRISE, E PARTÌ.

„ a *Monsiguore Uditore del Camerlengato*, pre-
„ sentando le sue rimostranze sottoscritte di pro-
„ prio pugno e corredate di tutte le necessarie giu-
„ stificazioni in *carta bollata*.

„ III. Il Padrone, CHE ABBIA PAGATA LA TASSA
„ DEL TIRO, e non siasi cautelato col deposito, o
„ colla sicurtà, NON AVRA' LUOGO A RICORRERE. -

„ IV. Coloro ancora che si sono cautelati col
„ deposito o colla sicurtà, se entro due mesi non
„ abbiano per se stessi, o per mezzo dei loro LE-
„ GALI RAPPRESENTANTI, attivato il corso del liti-
„ gio, non avranno più diritto a farlo. - „

97. Di questa sì opportuna appendice quasi in ogni giorno seppe ben profittare l'appaltatore per trarsi dagli effetti di giustizia in qualunque sua arbitrarietà anche la più eccessiva. - Il navigante, che sulla imponenza e buona fede del ministro doganale ed esattore insieme dell' appaltatore, aveva pagato ciò che gli si chiedeva, e che si avvedeva dell' inganno e dell' estorsione, era arrestato dall' articolo III. dell'editto, il quale lo spogliava della protezione che dà ai derubbati la nota legge di ripetizione d' indebito - (*Cod.Lib.IV.Tit.V. de condictione indebiti*). - L'altro poi, che veniva arrestato nel momento di sua partenza dalla soverchiante pretensione dell' appaltatore, era spaventato dalla vista degli appiglj somministrati dalla legge stessa all' appaltatore, e ancor più dalla vista di un litigio formale, che la legge lo jugulava a intra-

prendere, e che lo tratteneva, o, partendo, l'obbligava a lasciare acceso dietro le sue spalle un dispendioso litigio, cominciando dal dover presentare le sue giustificazioni IN CARTA BOLLATA, COL CORREDO DI SPESE DI REGISTRO ec. ec., - dispendio certamente assai maggiore dell' estorsione che volevasi fargli, per cui egli doveva necessariamente appigliarsi al funesto, ma sempre miglior partito del POVERO AUCELLETTO, *che, incappato colla sua gamba nel laccio dell' astuto e crudele cacciatore*, PREFERISCE DI PERDERLA PER, PORSI IN SALVO E IN LIBERTA'.

98. Ma peraltro, se io non hò l'onore ed il vantaggio di poter produrre in prò del mio assunto ed in sequela delle sopracitate costituzioni Pontificie, delle regiudicate ec., nè le disposizioni contenute nell' editto 20. Aprile 1819, *perchè contrarie al premesso esordio*, nè le due appendici del 4. Decembre 1819., e 28. Luglio 1821, *perchè fomiti e scudi alla malizia e agli abusi dell'appaltatore*, - hò però l'esuberante prezioso compenso di poter dedurre la LUMINOSA GRAVE TESTIMONIANZA resa alla causa che io peroro *DAL RISPETTABILE MONSIGNOR NICCOLAI SEGRETARIO DELLA S. CONGREGAZIONE ECONOMICA INNANZI A QUEL S. CONSESSO* nella sessione dipoi tenuta nella sera del dì 22. Luglio 1822. - Ecco in qual modo luminoso egli opinò su questo proposito nel suo ponderato rapporto. - (*Ivi* §: 20.) - „ Se in antico la legge fissò per primo

„ punto dell' attacco il posto di *Capoduerami* (*),
„ ciò senza fallo avvenne, perchè a quell' epoca le
„ acque del mare fino a quel punto giungevano,
„ ove tuttora esister veggiamo *l'officio doganale*.
„ In oggi che si è protratta la spiaggia verso il
„ mare oltre lo spazio di due miglia, può ognu-
„ no per se di leggieri comprendere, che, se la
„ forza degli animali è utile ai bastimenti da Ca-
„ poduerami a Roma, si rende loro di assoluta
„ necessità da Fiumicino a Capoduerami. - (*Ivi*) -
„ Posta pertanto questa necessità, L'ATTUALE OR-
„ GANIZZAZIONE DEL TIRO NON HA PIU' L'IMPRONTA DI
„ UN BENEFICIO E COMMODO PUBBLICO, perchè non hà
„ cura di coloro che lo implorano nel loro mag-
„ gior bisogno; e NULL' ALTRO IN OGGI RAPPRESEN-
„ TA SE NON SE UNA TASSA, E UNA GABELLA. - *Ivi* -
„ Secondo lo stato attuale delle cose i padroni e
„ l'equipaggio dei bastimenti SONO COSTRETTI DI RI-

(*) Deve intendersi la *torre di Boacciano*; giacchè quella effettivamente è indicata e stabilita dalla legge del 1562, come luogo dell' approdo dei bastimenti, e dell' attacco del tiro, quando i bastimenti entravano per la foce Ostiense, come ho dimostrato di sopra (§. 48.). - Quando poi, riaperta da Paolo V. nel 1612 la foce di Fiumicino, attivossi per essa, abbandonata l' antica Ostiense, l' entrata dei bastimenti, il mare bagnava la *torre Alessandrina*, e non giungeva altrimenti, nè vi giunse anzi giammai, a *Capo due rami*, come hò parimenti dimostrato, col soccorso anche della storia antiquaria nel §. 6. Num. II.

„ MANERE TALORA NOVE, TALORA DIECI, talora an-
„ che PIU' GIORNI NELLE ACQUE DEL FIUME, dal che
„ risulta NON SOLO maggior dispendio di stallie,
„ più lungo ritardo delle operazioni commercia-
„ li, (*circostanze, che senza bisogno di pro-*
„ *ve per loro stesse si annunciano di pregiudizio*
„ *al commercio*), *MA CIO' CHE MAGGIORMENTE*
„ *INTERESSA, sommo rischio alla salute di quel-*
„ *la gente di mare non avvezza alla respira-*
„ *zione di un aria poco sana durante l' estate*.
„ Ora col provedimento proposto, POTENDO I LE-
„ GNI ESAURIRE IL LORO CORSO NEL LASSO DI VEN-
„ TIQUATTRO ORE, questi inconvenienti sono del
„ tutto rimossi. - Inoltre alla cessazione di que-
„ sti inconvenienti grande vantaggio sarebbe per
„ aggiungersi in favore del commercio non più
„ soggetto a mendicare dall' arbitrio e capriccio
„ di particolari speculatori *quell' ajuto*, *CH' È DE-*
„ *BITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI*
„ *SOMMINISTRARE NEL MOMENTO DEL MAGGIORE*
„ *LORO BISOGNO*. - (*Ivi* 33.) : - Non vi è dubbio,
„ che, allorchè sotto il Pontefice Pio IV. si or-
„ ganizzò per la prima voltà il tiro dei bufali,
„ all' intendimento si fece di soccorrere i navigan-
„ ti nel loro bisogno (*). - Questa verità chiara-

(*) Collo stesso linguaggio parlò Monsignor Campanari Presidente delle Ripe consultato per ragione di suo officio dall' Eminentissimo Camerlengo; e così ancora l' intese lo stesso

„ mente viene dimostrata *dall' essersi le leggi di*
„ *quella condotta stabilite fra i commercianti*, *i*
„ *rappresentanti esteri*, *e i Magistrati del Go-*
„ *verno Pontificio* . - Ma ben diverso in oggi è
„ lo stato delle cose, *ESSENDOSI RIDOTTA L' A-*
„ *ZIENDA DEL TIRO ALLA NATURA DI UN DAZIO*,
„ siccome si è osservato di sopra. Di fatto, per-
„ chè per tale si consideri, chiaro si può desu-
„ mere *DALL' EDITTO DELL' EMINENTISSIMO CA-*
„ *MERLENGO* riportato *in sommario Num.* 2. - Ivi
„ all'articolo 5. si dichiara, *che le barche vacan-*
„ *ti e quelle sotto il carico di cinquantamila lib-*
„ *bre non siano tenute a servirsi del tiro*, *ma*
„ *possano venire o a spinta di vele*, *o a forza*
„ *d' uomini*, purchè siano dell' equipaggio, senza
„ dover corrispondere cosa veruna all' appaltato-
„ re del tiro. Con ciò rimane chiaro, che il le-
„ gislatore, come hà fatto in questo caso libero
„ l'uso del tiro, lo hà fatto coattivo nell' altro, in
„ cui il carico dei bastimenti superi le libbre cin-
„ quantamila. - E resta del pari evidente, che si è
„ considerata la cosa come *REDDITO*, giacchè la *coa-*
„ *zione esclude per se ogni idea di favore*. - (*Ivi*) -
„ Determinandosi però per il metodo facoltativo,
„ *il Governo servirà ai principj di giustizia*, *pro-*

---

rispettabile Porporato nella conferenza tenuta a tal proposito coi Comoli esteri nella sera del dì 8. Settembre 1816, come hò riferito ai §§. 87. e 88.

„ *vederà alla quiete ed alla tranquillità dei na-*
„ *viganti*, che non vogliono servirsi del tiro,
„ ed avvantaggierà quelli, che se ne servono; *giac-*
„ *chè* NELLO STATO DI LIBERTA' *il conduttore del*
„ *tiro è tratto dal suo interesse a rendere il mag-*
„ *gior servizio*, onde allettare i padroni. - NELLO
„ STATO DI COAZIONE *è autorizzato ad avanìe e*
„ *a soprusi, o a negligenza e trascuratezza. ec. ec.*
(*Ivi* §. 39.) „ Per persuadersi poi degli inconve-
„ nienti, ai quali dà causa il così detto CONTROTIRO,
„ sarà opportuno di dimostrare l'oggetto e l'uso
„ del medesimo. - In occasione di affollamento di
„ legni accade, che, NON ESSENDO SUFFICIENTI I TI-
„ RI PRESCRITTI DALLA LEGGE, i padroni sono co-
„ stretti di consumare molti giorni senza poter fare
„ viaggio. È pertanto in questa circostanza, che i
„ padroni, per risparmiare tempo, si assoggettano a
„ prendere il *controtiro*, il quale costa loro IL DOP-
„ PIO di quello, che farebbe lor dispendiare il tiro
„ ordinario. - È facile il comprendere, che PER QUE-
„ STO MODO LA LEGGE DA' STIMOLO ALLA MALIZIA
„ DEL CONDUTTORE DELLE POSTE, *interessandolo a*
„ *far apparire mancanza di tiri per approfittare*
„ *della somministrazione del* CONTROTIRO, *ch'è per*
„ *lui di tanto maggior guadagno*. Fuori di questo
„ riflesso vede ognuno, che LA PROVIDENZA AT-
„ TUALE È IMPERFETTA, mentre il padrone del ba-
„ stimento è costretto di pagare una tassa più forte
„ senza risentirne utile maggiore; - mentre vede coi

„ suoi proprj occhj, che non è la mancanza dei
„ mezzi, ma la speculazione, che l'obbliga a mag-
„ gior pagamento. - In fine si desumerà anche da
„ questo una prova, che *nello stato attuale l'isti-*
„ *tuzione non rappresenta servigio pubblico*, *ma*
„ *una imposizione speculativa autorizzata dalla*
„ *legge*. - (*Ivi*) - Sarebbe pure a discutersi, se sia al
„ Governo conveniente di obbligare i padroni a so-
„ disfare, oltre la mercede, l'emolumento al bufala-
„ ro. - Egli è vero, che anche ai postiglioni di ter-
„ ra la legge hà fissato un saggio in tariffa. Ma
„ questo è stabilito non come salario, ma come
„ mancia, o ricognizione, e in piccola somma. -
„ Si mena rumore, che questa tassa di *scudo uno e*
„ *mezzo* per ogni tiro, che si paga ora al bufala-
„ ro, sia gravosa, e cagione di questione sul buo-
„ no o cattivo servigio.

100. (*Ivi* §. 42.) „ Sarà poi sempre indispensa-
„ bile di emendare quel patto, che secondo la pub-
„ blica voce si vuol sragionato, cioè DI NON OBBLI-
„ GARE L'IMPRESARIO DELLA CONDOTTA A SOMMINI-
„ STRARE NEI MESI D'ESTATE IL TIRO A CAPODUERA-
„ MI, MA A MEZZO CAMMINO SOLTANTO; riducendo
„ i padroni in quella pericolosa stagione a fare stra-
„ scinare i bastimenti colla forza del proprio equi-
„ paggio, o fare lento ed interrotto viaggio per at-
„ tendere il favore del vento. - (*Ivi* §.43.) - A con-
„ chiudere intanto il presente discorso, PARMI DI
„ POTER ASSERIRE, che due verità risultano: - La

„ prima, che L'ESTENSIONE DEL TIRO (A FIUMICINO)
„ SIA INDISPENSABILE. - La seconda, che qualunque
„ siasi la forma che voglia darsi all' istituzione,
„ LA LEGGE CHE LA REGOLA, NON DECLINI DALLO
„ SCOPO AL QUAL' É DIRETTA, vale a dire all'UTILE
„ SERVIGIO DEI NAVIGANTI ED AL FAVORE E PRO-
„ TEZZIONE DEL COMMERCIO „.

101. E in quanto al numero dei tiri il prelodato Prelato, analizzando nel suo secondo rapporto per la sessione dei 2. Gennajo 1823 le molte acerrime discussioni antecedentemente fatte e riportate nell' unitovi sommario sotto i numeri 4. 5. 8. 9. 10. 11., - così opinò e concluse - (*ivi* §. 11.). - „ La
„ questione del CONTROTIRO è risoluta del tutto
„ PER LA NEGATIVA. - (*Ivi* §. 12.). - Circa il nu-
„ mero dei tiri ordinarj SI É RIPUTATO NECESSA-
„ RIO IL NUMERO DI CINQUE TIRI ORDINARJ *per*
„ *l' imposta di Fiumicino*, *e di* ALTRETTANTI *per*
„ *l' altra a Mezzo cammino* „. - Il che dimostra, quanto in realtà era sproporzionato al bisogno e alla natura della istituzione il NUMERO DEI SOLI CINQUE TIRI, CHE IN TUTTO E PER TUTTO ARBITRAVASI E LIMITAVASI L' APPALTATORE DI TENERE, E SOLAMENTE A MEZZO CAMMINO; - ed a quanta buona ragione ne facevano querela i naviganti ed i mercanti; per cui finalmente col mezzo e sotto la protezione dei Consoli esteri rispettivi si determinarono di far giungere al TRONO SOVRANO i loro ricorsi sotto gli auspicj dell'Emo Vescovo Ostiense

e della Pontificia Segreteria di Stato, come passo a narrare nella seguente sezione.

Sez. 4. *Rivoluzioni avvenute e stato delle cose del tiro nell'epoca del ritorno del legittimo Governo nell' anno* 1815. - *Rimostranza e progetto dei Consoli esteri alla Pontificia Segreteria di Stato. -Remissione Sovrana fattane alla S. Congregazione Economica nell' anno* 1822.

102. Vedendo i Consoli esteri giunte a tanto eccesso le avanìe, di cui erano fatte vittime i naviganti e i mercanti per parte delle persone che sotto il nome dell' enfiteuta Ostiense, ricoperte dall' egida di una certa *NON CELESTE MINERVA*, esercitavano l'impresa del tiro, si rivolsero in corpo nel dì 3. di Maggio 1821 all'alto Personaggio (*l'Emo Vescovo Ostiense e Decano del S. Collegio*), da cui quella turba vantava di prenderne l'alto titolo, onde rispettosamente impetrare la rimozione della causa di tanto pubblico male con un mezzo facile e pronto, suggerito delle circostanze, di cui gli umiliarono il progetto; - rispettando in lui del pari e l' eminente qualità di giustizia e di amor pubblico che cotanto lo distinguono, e l'alta sua dignità di Vescovo Ostiense, ed in questa la qualità di *PROTETTORE E VINDICE TUTELARE* dei naviganti e del contratto ripale del 1562 espressamente e solennemente attribuitagli dal Sommo Pontefice Urbano VIII nella sua interessante bolla 26. Marzo

1639, come hò avuto in onore di dedurre (§. 78.). - Al quale progetto dipoi, in sequela delle cortesi replicate accoglienze e benigni eccitamenti, di cui furono fatti degni e onorati, aggiunsero nel dì 21. dello stesso mese, e quindi nel dì 3. di Giugno e 25. Luglio seguenti altri quanto opportuni, altrettanto ben accolti schiarimenti.

103. Degnossi l' illustre Porporato di farne maturo esame. E quindi insinuò ai ricorrenti di portarne pure l' officiale rispettosa loro proposizione alla Pontificia Segreteria di Stato, stante la riconosciuta necessità di doverne implorare da Sua Santità la sovrana remissione alla S. Congregazione Economica, onde dare luogo per tal mezzo alla emanazione di una Sovrana providenza. - Ed i prefati Consoli si fecero un onore di seguire sì rispettabile suggerimento ed indirizzo, recandosi a rassegnare in corpo alla bo. mem. dell' Emo Sig. Cardinale Consalvi Segretario di Stato nel dì 17. Gennajo 1822 il loro progetto e supplica FIRMATA DA ESSI E DA VENTI PRIMARJ MERCANTI RIPALI, che parimenti lo giudicarono del loro più alto interesse.

104. Prima base del loro progetto era un fatto nato da una rivoluzione successa nelle cose della enfiteusi Ostiense, che importa perciò di conoscere. Lunga n' è l' istoria. (*) Io ne accennerò

(*) Si hà, e l' hò desunta da sedici sentenze rotali emanate

i soli punti principali e relativi al mio tema.

105. *Dopo* un solo lustro di vita enfiteutica caddero i *fratelli Giovanni Battista* e *Domenico Antonio Canori* nella stessa avversa fortuna e stato di decozione dei loro cedenti i due *Fratelli Paolini*, dei quali hò già parlato al §. 66., come con forti colori lo descrivono varie sentenze rotali,

---

dalla sacra rota nel famoso litigio fra *la mensa Vescovile Ostiense*, e per essa il suo nuovo Enfiteuta *Giuseppe Vitelli*, contro i *fratelli Canori e Luigi Gentili*. - Eccone l' elenco a mia giustificazione ed a sodisfazione di chi bramasse di meglio conoscerla e di accertarsene.

Romana seu Ostien Associationis.		Piccolomini	27. Febb. 1818.
Idem.	Idem.	Odescalchi	25. Genn. 1819.
Idem.	Idem.	Idem. . . .	6. Marzo 1820.
Idem.	Idem.	Martinez. .	6. Luglio 1821.
Idem.	Idem.	Idem. . . .	2. Magg. 1823.
Idem.	Idem.	Isoard . . .	3. Luglio 1826.
Idem.	Afflictus. . .	Spada . . .	5. Luglio 1822.
Idem.	Idem.	Idem. . . .	23. Giugno 1823.
Idem.	Idem.	Idem. . . .	17. Febb. 1826.
Idem.	Nullitatis Afflitus	- Ruspoli .	26. Giugno 1826.
Idem. . . .	Quoad scuta 10910.68.	Piccolomini	1. Giugno 1818.
Idem.	Idem.	Odescalchi	10. Marzo 1820.
Idem.	Compensationis.	Serlupi . .	26. Giugno 1822.
Idem.	Idem.	Idem. . . .	24. Genn. 1823.
Idem.	super damnis . .	Martinez. .	12. Magg. 1823.
Idem. . . .	expurgationis et refectionis damnorum.	Muzzarelli.	16. Magg. 1825.
Idem. . . .	Manutent. seu Enfract.	Martinez. .	10. Giugno 1825.

che andrò citando. Una di esse - (*) - ci narra, che i loro debiti istromentarj, ommessi i chirografarj, ascendevano alla enorme somma di *scudi centosessantamila*. - Altre due (**) ci aggiungono, che all' epoca della morte del fù Vescovo *Cardinale Antonelli*, e della promozione seguita della bo. mem. del *Cardinale Mattei* successore nel mese di Ottobre 1814, epoca del ritorno del leggittimo Governo, fatti i conti a tutto il precedente Settembre, fù trovato ascendere il loro debito verso la *Mensa Vescovile* alla somma di *scudi diecimilanovecento dieci e bajocchi sessantotto*, che superavano l' ammontare del canone di due anni convenuto in *scudi cinque mila cento* annui. - Un altra (***) ci fà conoscere che per il suddetto motivo la *Mensa Vescovile* si credè in dovere e in diritto di accettare nel di 21. Giugno 1815 la devoluzione del fondo, e di prometterne poi (****) con stipolazione in data del 26. di detto mese l' investitura a *Giuseppe Vitelli* colla precisa ed espressa condizione - *nel caso che gli riuscisse di far dichiarare dal suo Tribunale Vescovile decaduti i fratelli Canori dall' enfiteusi, cedendogli a tal uopo tutti i suoi diritti Episcopali*.

(*) Sent. Rot. 6. Luglio 1821.

(**) Id. 1. Giugno 1818. §. 2. - e 10. Marzo 1820. §. 3.

(***) Id. 25. Gennajo 1819. - §. 3.

(****) Id. 5. Luglio 1822. - §. 2.

106. Viceversa da tre altre (*) ci consta, che *costoro*, onde potere arrestare quel fulmine, fecero comparire e produssero in atti *nel dì* 17. *Agosto* un APOCA PRIVATA CON L'ANTIDATA *del dì* 30 *di Giugno* dell' anno stesso, colla quale trapassarono ogni loro diritto enfiteutico, come se, essi morti, si verificasse e ne avvenisse l'investitura fin d'allora nella persona di *Cesare* loro rispettivo figlio e nipote, coll' obbligo di pagarne l'annuo canone stabilito; - esprimendone la ragione; - cioè, *perchè le loro attuali critiche circostanze gli ponevano nella impossibilità di poter riuscire nell' avvenire all' esatto pagamento dell' annuo canone, e all' adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti, per cui ne resterebbero inevitabilmente spogliati*: - soggiungendovisi per parte di *Cesare*, che - *avendo egli accettata la loro cessione per non pregiudicarsi, dichiarava*, che, *durante la loro vita* (dei suoi vecchj), *fosse sempre lecito al medesimo di recedere dal presente contratto, e dichiararsi fuori da qualunque obbligazione e responsabilità*.

107. Al qual proposito la sentenza 6. Luglio 1821. §. 4. -, (facendogli poi eco l'ultima del 26. Giugno 1826. §. 4. e 5.), - così si esprime. - „ Cum „ vero deinde canones neque a *cedentibus*, neque a

(*) Sent. Rot. 25. Gennajo 1819. §. 25. - 2. Maggio 1823. §. 8. - 1. Luglio 1821. §. 4.

„ *cessionario* rependerentur , ... postulavit in-
„ stetitque Æpiscopalis Mensae procurator fiscalis ,
„ ut idoneus eidem latifundio administrator prae-
„ poneretur . - Restitit quidem *Caesar* , se cano-
„ nes propediem soluturum promittens. - Sed, *cum*
„ *datam non servasset fidem* , post plures con-
„ cessas inducias , administrandi munus commis-
„ sum fuit agrario mercatori *Hieronimo De Fe-*
„ *lice* : „ - (*ai* 20. *di Decembre* , *come si hà dal-*
la sentenza 27. *Febbrajo* 1818. §§. 4. *e* 5.) - „ .
„ Tunc præfatus *Cæsar*, patre procul dubio patruo-
„ que rependendis canonibus oneribusqne subeun-
„ dis minus idoneus , propudiosa inter tam arcto
„ sanguine conjunctos collusione , jura illis , quæ
„ sibi cessa fuerant , retrocessit : „ - *cioè* , *nel*
giornc 21. *Decembre* 1815 : - *vale a dire nel gior-*
no immediatamente seguente a quello della de-
putazione dell' amministratore . „ At Judex (*pro-*
„ *siegue la sentenza*), allis pluribns induciis ad
„ solvendos canones incassum indultis (*con de-*
„ *creti* 7. *Novembre e* 7. *Decembre*) , *CANONIOS*
„ *OMNES die* 29. *Maii* 1816 in caduci pœnam in-
„ cidisse , locumque devolutioni favore Ostiensis
„ Mensæ Æpiscopalis fuisse factum , tandem ali-
„ quando decrevit (*). „ - Dietro il qual atto e sen-

(*) Al proposito stesso l'altra 25. Gennajo 1819. §. 11., premesso lo stesso racconto, aggiunse - „ Nequit porro collusio „ frausque manifestius apparere -. *E l'altra* 6. *Luglio* 1821.

tenza di devoluzione pronunciata dall'Uditore Ostiense li 29. Maggio 1816, *Giuseppe Vitelli* pervenne ad ottenere, secondo il patto anticipatamente fattone li 26. Giugno 1815 (*), come hò narrato al §. 105, l'investitura li 16. Agosto 1816 per gli atti del Notaro Malagricci.

108. Di un altr' *APOCA* parimenti *PRIVATA* con *L' ANTIDATA* 25. Aprile 1813 posta in campo da Luigi Gentili ci parlano altre quattro sentenze (**). - *Con quell'apoca-* (ci dice l'ultima di esse §. 2.) *i Fratelli Canori subaffittarono a Luigi Gentili per l'annuo prezzo di SCUDI DUEMILA, e per lo spazio DI DODICI ANNI, il cui principio SI RETROCEDEVA al dì 29. Settembre dell' anno ANTIPASSATO* 18[illegible]2 - *FRUCTUOSIOREM LATIFUNDI PARTEM*, - *consistente*, come vi si sog-

---

§. 7. *vi fece eco, dicendo*. - Caesar quidem probe noverat subeundis emphiteusis oneribus patre patruoque se magis imparem esse. - At non magno intervento temporis intervallo, ipsam emphiteusim, ut se ab angustiis redimeret, cedentibus retrocessit, qui PUERORUM INSTAR LUDENTES, rursus in scaenam prodierunt, itemque fuerunt prosequuti.

(*) Idem 5. Luglio 1822. - §. 2. - e
26. Giugno 1826. - §. 3.

(**) Idem 5. Luglio 1822. - §. 6.
23. Giugno 1823. - §. 1.
27. Febbrajo 1826. §. . . . . .
26. Giugno 1826. §§. 2. 3. 5. 12.

giunge nel §. 21., *in misura di* SETTECENTO DIECI RUBBIA - *quae quotannis in armentorum pabulum et in subsecanda prata custodiuntur*, - essendo le rimanenti *novecento rubbia* macchiose, come viene narrato in altra sentenza rotale 16. Maggio 1825. §. 2.; la quale più fruttuosa porzione (*ci si fà sapere* - *Ivi* §. 12.) era stata stragiudizialmente stimata da sei diversi rinomati periti agrarj, da chi più, da chi meno, fino ad annui *SCUDI SEI MILA SEI CENTO TRENTATRE*; avendo premesso (*Ivi* §§. 2. e 3.) i rilievi, che tal' apoca aveva avuto luogo, quando - *universum ejus Ecclesiae patrimonium exterus miles occupavit*; quando il così detto demanio - *in directi domini jura, non jure quidem, sed facto tamen successit*; - quando - *jam insuper inclinata erat* CANORIORUM FORTUNA, *et ab inopiae necessitate etiam* FIDES; - ed aveva avuto luogo - *nulla publica auctoritate, nec exquisito consensu domini, vel ejus quidem, qui in domini jura jampridem invaserat*. -

109. L'oggetto avuto in mira colla esquisita formazione dell' APOCA PRIVATA fu quello di escludere la base dell' azione della Mensa Vescovile, e di farsi strada ad intimargli in persona del subentrato enfiteuta *Giuseppe Vitelli*, come abbiamo dalla sentenza 23. Giugno 1823. §. 3. in fine, *che il canone dovuto dai Sig.* CANORI *a tutto Settembre dell' anno* 1815 *rimane assicurato sopra i subaffitti do-*

vuti dal Sig. Gentili ai medesimi Sig. Canori nella tenuta d'Ostia, come gli si farà constare cogli opportuni documenti. -

110. Ma dalla successiva sentenza 26. Giugno 1826 §§. 4. e 5. si apprende, che *Giuseppe Vitelli* instò avanti l'Uditore Vescovile d'Ostia, e questi pronunziò nel dì 5. Febbrajo 1822., e la Rota confermò, secondo il primo dubbio propostole nella precedente proposizione contumaciale 5. Luglio 1822., - CONSTARE DE LAESIONE SEU NULLITATE AFFICTUS; ET ESSE LOCUM RESTITUTIONI FRUCTUUM etc.

111. Riguardo poi a *Domenico Antonio Canori*, (essendo morto il fratello *Giovanni Battista*), la immediata successiva sentenza 3. Luglio 1826 (§.1.) pronunziò e gl'intimò; - CANORIUS PRAESTET MANDATAM CAUTIONEM INTRA TRIMESTRE SPATIUM. - ET CAUTIONE NON PRAESTITA, DECIDAT AB EMPHITEUSI :- condizione e *modo*, (detto già aveva la precedente sentenza 2. Maggio 1823. §. ult. in fin.), - *quem decisioni Patres prudenter admodum censuerunt adjiciendum. - Vel enim Canorius fidejussionem idoneam praestabit, tam pro solutione canonum, quam pro adimplemento pactorum; - ac tunc Mensae Ostiensis securitati satis erit superque consultum. - Vel non praestabit; - atque hoc casu emphiteusim amplius non poterit recuperare.* -

112. Risulta però dagli atti del notaro Pernazza, che ai 29. Agosto 1826 il soccombente *Giuseppe Vitelli* interpose l'appellazione, chiedendo la circoscri-

zione degli atti innanzi la Segnatura, e contradicendo specialmente la idoneità della cauzione esibita da *Luigi Gentili*. - Di queste cose Ostiensi pertanto tutto rimane tuttora in istato di confusione e d'incertezza, e sembra che dovrà restarvi per lungo tempo. - Ma ciò nulla importa al mio proposito.

113. Tornando ora al mio assunto; - dietro l'esposizione premessa (§. 102. a 112.) della rivoluzione seguita nelle cose della enfiteusi Ostiensi, - risulta ad evidenza l'inconciliabilità dei rapporti Ostiensi con quelli che per gl'insorti cambiamenti occorrono al tiro in Fiumicino; - e che questa è la causa immediata dei mali che deploriamo. - Infatti gli enfiteuti Ostiensi, come tali, posti sulla sponta sinistra del ramo sinistro del Tevere, non potevano più prestarsi al servigio del tiro dei bastimenti, da che questo aveva luogo sulla sponda destra del ramo destro del Tevere. I fratelli *Giovanni Battista* e *Domenico Antonio Canori* stessi, nei sei anni scarsi della loro vita enfiteutica dall'anno 1809. al 1815, non poterono esercitare quel servigio che col portare la stazione dei loro bufali a *Mezzocammino* in altro terreno, perchè essi non potevano prestarsi in tanta distanza al pronto servigio, che secondo l'istituzione dovevano ai bastimenti immediatamente a *Fiumicino*, come hò spiegato di già a suo luogo (§. 98.); e dov'essi cambiavano natura e nome, e non erano più Ostiensi; - come non lo furono nè *Niccola Perini*, nè *Angelo De Rossi*,

i quali furono i primi a porvi la loro sede in sequela del subaffitto fattone al primo dai vecchj *De Rossi*, e al secondo dai primi enfiteuti *Paolini*, dall' anno 1747 al 1809, come hò parimente spiegato (§§. 61. 62.). -

114. Inoltre in quanto ai *Canori seniori*, essi, come abbiamo veduto (§. 107.), fino dai 20. Decembre 1815 colla deputazione di un amministratore, e ai 29 Maggio 1816 colla definitiva sentenza di devoluzione erano stati effettivamente espulsi dall'enfiteusi; e la loro decozione e nullatenenza era proclamata dal fatto e dalle sentenze Rotali. - *Giuseppe Vitelli* poi surrogatovi coi stessi patti e canone di SCUDI CINQUEMILA CENTO annui, ne aveva fatto già fino dal 20. Ottobre 1818 con apoca privata, registrata li 7. Agosto 1820 nell' ufficio del preposto Vagnolini, un subaffitto a *Luigi Gentili* per l'annua corrisposta di SCUDI OTTOMILA. -

115. In quanto poi al *Canori giuniore* (*Cesare*) non si comprendeva, come si fosse egli intruso, e si mostrasse prima insieme col suo fratello minore *Innocenzo*, indi egli solo nell' esercizio dell' impresa del tiro, colle bollette, e quietanze, che faceva rilasciare in proprio nome, come appaltatore dai varj suoi subalterni, o socj impresarj, in Fiumicino e in Roma (come tali spacciavansi, mentre erano insieme ministri doganali) *Giunchi*, *Magnani*, *Casini*, *Banducci*. - Egli figurò, è vero, proprietario dell' enfiteusi per la cessione fattagliene,

come si è detto (§.106.), dal suo padre *GiovanniBattista*, e dal suo zio *Domenico Antonio* nel dì 30 di Giugno 1815. Ma quello fu un temporaneo giuoco da ragazzi, così chiamato e condannato dalla S. Rota, e presto finito per la retrocessione da lui stesso fattane, in forza di espressa sua previsione e riserva, nel dì 21 di Decembre dell' anno stesso, come hò soggiunto (§. 107.), ai suddetti seniori divenuti perciò redivivi nell' enfiteusi. - Il quale suo fatto, e le circostanze in cui ebbe luogo, cioè nel giorno immediato dopo quello della costituzione giudiziale d'un amministratore, e ancora più poi quello del suo spatriamento definitivo prima in Marsiglia, indi in Inghilterra, rendevano cospicua la sua nullatenenza e l'impossibilità, del pari che il niuno suo diritto, di esercitare l' impresa del tiro. -

116. Erano perciò in questo suo nominale esercizio, e molto più colla qualità, come suol dirsi di *testa* di *ferro*, erano, dissi, e sono manifesti tutti i caratteri d' intrusione; tanto più che risulta architettata ed intesa per appoggiare quella di una folla di molti altri, con tutte le qualità di combriccola, come ancor più chiaramente apparirà da ciò che vado ora a soggiungere. -

117. Quello che vedevasi e vedesi figurare sotto il nome e come ministro di *Cesare Canori*, è stato ed è tuttora il nominato *Giuseppe Giglj*; il quale pretese e pretende sostenerne i diritti nell'

impresa del tiro con una certa, così da lui chiamata, APOCA PRIVATA, o sia carta sottoscritta dal suo principale in Marsiglia li 20. Maggio 1819. (*).

118. Peraltro questa carta privata, che suppone un contratto d'affitto dell' impresa del tiro fra *Cesare Canori* e *Luigi Gentili* per un dodicennio dal 20 Febbrajo 1819 al 19 Febbrajo 1831, contro l'annua corrisposta di *scudi settecento cinquanta*, e che, venendo dalle mani *del primo* dimorante in Marsiglia e per le mani del suo agente *Giglj* dimorante in Roma, dovrebbe essere firmata da *Luigi Gentili*, non la è che dal solo *Cesare Canori*; - ed è poi il suo agente *Giglj* che la legalizza. Niuna fede e niuna attenzione adunque può meritare, in una materia d'interesse pubblico e di pubblico aggravio, una siffatta carta, in cui PARLA A PROPRIO COMMODO IL SUO AUTORE, e di cui niun pubblico registro, ma il SOLO SEDICENTE AGENTE assicura e legittima l'autenticità. -

119. Inoltre vi si suppone l'esistenza di un altra APOCA PRIVATA COLL' ANTIDATA (al solito) 10 *Maggio* 1815, legalizzata però dipoi dal notaro Provinciali (ora Pernazza) nel dì 23 *Decembre* di det-

(*) Questa trovasi esibita da Monsignor Segretario della S. Congregazione Economica nel num. 14. del sommario al primo suo rapporto nella sessione tenuta li 22 Luglio 1822 per communicazione datagliene dall'estensore della nota presentata in difesa di Canori, ed ivi pure riportata sotto Num 7.

to anno, con cui i *Canori seniori* affittarono al giuniore (*Cesare*) loro rispettivo figlio e nipote l'impresa del tiro *per un settennio* da incominciare *da lì a quattro anni*, cioè dai 20 Febbrajo 1819 a tutto l'anno 1825, e per l'annua corrisposta di *scudi quattrocento*. Ma i Canori seniori ai 25 *Maggio* 1815 erano nel pacifico possesso dell' enfiteusi, e per conseguenza anche dell'impresa del tiro (*); - non fu che *ai* 16 *di Giugno* 1815, che fu loro intimata dalla Mensa Vescovile d'Ostia la devoluzione; - fu poi ai 30 del mese e dell' anno stesso, che quelli fecero la cessione dell' enfiteusi a Cesare: - fu quindi ai 20 Decembre del medesimo anno, ch' ebbe luogo la legale deputazione di un amministratore: - fu immediatamente nel dì seguente (21) che si diede luogo alla rinuncia e retrocessione di Cesare ai suoi vecchj: - e fu finalmente due giorni dopo, cioè ai 23, che si suppone essersi apposta la legalità dal notaro Provinciali alla suddetta supposta APOCA PRIVATA Canoriana del dì 15 Maggio: - (fatti tutti che hò provato ai §§. 105 a 112.) - Chì mai pertanto in questo conflitto di EPOCHE e di APOCHE PRIVATE e tutte CON ANTIDATE non vede l'artificiosa recita che fanno a loro commodo e fra loro persone con-

(*) Perche dunque dare a *Cesare* quell' affitto? Perchè darlo da incominciare DA LÌ A QUATTRO ANNI? Chi lo esercitò in quell' intervallo?

giunte di sangue (padre e zio, figlio e nipote) per disporre d'una impresa importante di pubblico servigio, a cui tutti avevano rinunziato a vicenda, e da cui erano stati legalmente espulsi per LA LORO NULLATENENZA E LEGALE DECOZIONE, e che perciò non era e non è nè in loro potere, nè in loro diritto di esercitare e di sostenere? - Quanto di più non può dirsi sulla recita che fà qual loro FANTOCCIO il sedicente loro agente *Giuseppe Giglj*? -

120. Inoltre riguardo a *Luigi Gentili*, - *visto*, che egli, com'è noto, e come hò rimarcato al §. 114, è fino già dal 20 Ottobre 1818 *l'attuale subaffittuario d'Ostia* per parte dell'attuale legale enfiteuta Vitelli: - *visto*, che col fatto della sopraddetta sua APOCA PRIVATA di parziale affitto dell'impresa del tiro dato a *Cesare Canori* del 20 Maggio 1819, riconobbe il niun diritto di questi, e proclamò il suo di esercitarla: - *visto*, che egli è nel tempo stesso *l'affittuario dell'Isola sacra*, ove tiene principalmente i suoi bufali, compresi quelli vendutigli nello sfacello dei loro affari dai *vecchj Canori*; ed ove egli è cotanto in grado e pronto a potersi prestare all'impresa del tiro: - PERCHÉ MAI EGLI poi viceversa, e con QUAL DIRITTO, piuttosto che esercitarla egli stesso, come sarebbe tenuto e ne hà i mezzi, la sulloca a UN NOTORIO LEGALMENTE PROCLAMATO DECOTTO E NULLATENENTE, che deve viceversa proporzionarvisi col sottoporsi

ad enormi usure, oltre quella enormissima DI SCUDI SETTECENTOCINQUANTA che paga a lui sotto lo specioso vocabolo di CORRISPOSTA, onde calcolarli per passività dell'impresa, ed averne ragione ed indennità nella tariffa della mercede, e farli ricadere in aggravio dei naviganti e del commercio?

121. PERSUASI pertanto i Consoli esteri, che quella provida istituzione da niuni mai, fuorichè dai soli Canori e dai sotto subintrusi, era stata o poteva essere giammai immaginata, intesa, e stabilita a titolo e ragione di diritto fiscale e di provento degli Ostiensi (*intesi in lato senso e valore di vocabolo*), ma piuttosto e soltanto per commodo e servigio pubblico, nel modo stesso con cui è istituito e regolato dalla SOVRANA AUTORITA' il pubblico servigio delle poste di terra, come si rende manifesto dal tenore della paterna Costituzione di Urbano VIII del 1639, che solennemente ed in forma specifica confermò, come hò riportato (§. 78.), la primitiva legge d'istituzione, o siano i dieci capitoli ripali del 1562; e CONVINTI, che, nello stato variato ed attuale delle cose, *affittuario Ostiense e servigio di tiro Portuense* sono elementi opposti ed affatto inconciliabili; - DOPO AVER TROVATO difficile e restìo per causa dei Canoriani suoi impegni a prestarsi all'impresa del tiro, come sembrava, che, *quanto* vi era atto e proporzionato per ragione della sua posizione e qual affittuario dell'Isola sacra, *altrettanto* il doves-

se qual subaffittuario Ostiense, il Sig. *Luigi Gentili*; - e avendo viceversa trovato disposto e pronto il Sig. *Domenico di Pietro* proprietario della vasta tenuta di Porto, - FU' IL DI LUI PROGETTO perciò, che i Consoli esteri, poste le suddette basi e titoli, umiliarono insieme colla loro istanza nel dì 17 Gennajo 1822 all' Emo fù Cardinale Consalvi.

122. La sostanza di tal progetto era; - *di tenere pronti e fissi in tutto l'anno* quattro tiri *composti ognuno di dieci bufali a Fiumicino*, e altrettanti *a Mezzo cammino*; - *di condurre con tal mezzo i bastimenti da Fiumicino a Roma* in tutto l'anno nel corso di una giornata dalla mattina alla sera; - *di ricevere per tal condotta la mercede* di bajocchi nove per ogni mille libbre di peso del carico secondo il calcolo della dogana; *e per i legni vuoti e per i navicelli* il prezzo stesso portato dall' editto del Camerlengato del 20 di Aprile 1819, e nulla più; - *di sottomettersi poi per le discipline in tutto il rimanente* al contenuto delle costituzioni Pontificie e dei capitoli ripali: - *di sodisfare* alla Mensa Vescovile d' Ostia (*calcolatovi un compenso all'enfiteuta Vitelli e suo subaffittuario*), una corrisposta annua di scudi novecento (*).

(*) Il Sig. Di Pietro limitò allora a questi termini la sua esibizione in previdenza del concorso che potesse seguire per parte del Sig. Gentili, e col disegno espresso di migliorarla, onde renderla preferibile: cioè, - di accrescere *a*

E l' Emo Porporato fece degni di sua attenzione il ricorso e il progetto, e di richiamarvi quella di Sua Santità.

Sez. 5. *Discussione fattane nella S. Congregazione Economica nelle sessioni tenute li 22 Luglio 1822 e 21 Gennajo 1823. - Deliberazioni e massime stabilite dalla Medesima. - Riserva adottata in previsione di nuovi reclami per assicurarne l'esecuzione.*

123. Sua Santità aderì ai voti e suppliche dei Consoli esteri, facendole rimettere dalla sua Pontificia Segreteria di Stato, unitamente al loro progetto, alla S. Congregazione Economica per farne l'esame e darne il parere e le deliberazioni; - unen-

---

cinque, in luogo di quattro, il numero dei tiri in ognuna delle due poste di Fiumicino e Mezzo cammino; - e di limitare *a bajocchi sette e mezzo*, in luogo di nove, la mercede della condotta; - fermi poi lasciando tutti gli altri patti, fuori di quello della corrisposta di *scudi novecento* alla Mensa Vescovile, per cui però i Consoli esteri, vista l'eventualità temporanea del subaffitto Gentili, *avrebbero fatta convenzione separata colla Medesima* ed a carico dei naviganti in proporzione della misura o sia tonnellaggio dei loro legni. Della quale sua disposizione il *Sig. Di Pietro* mi rimise in garanzia UNA OBBLIGAZIONE IN ISCRITTO, che io ritengo in un suo biglietto in data del dì 27 Aprile 1823., cioè nel cinquantesimo giorno dopo la pubblicazione del nuovo editto di sistemazione del tiro del 9 Marzo 1823, di cui parlerò in appresso (§. 173. *e nota e segg.*)

dovi le deduzioni dell' *appaltatore del tiro* e del proprietario Portuense Sig. *Domenico Di Pietro*, ed i rilievi *dell'Emo Vescovo Ostiense, e di Monsignor Tesoriere*. Monsignor Segretario ne fece il rapporto, e propose nella prima sessione del dì 22 Luglio 1822 quattro dubbj, che in sostanza contenevano due quesiti.

124. Il primo quesito fù, - *se conveniva di determinare un riparto eguale di stadj in due poste da Fiumicino a Mezzo cammino e da Mezzo cammino a Roma, e confidarle ad uno, oppure a due intraprendenti*.

125. Il lungo ragionamento fatto su tal punto da Monsignor Segretario è quello medesimo che facevano i Consoli esteri, e che hò dedotto §.121.; cioè, che l'abuso di far seguire l'attacco del tiro a *Capo due rami*, e non a *Fiumicino* - (ove, come da prima a *Boacciano*, ne cominciava ed era anzi maggiore il bisogno), - era sragionato, del pari che quello del *controtiro*; - e che l'altro di non darlo nall' estate se non che per le rivolte di *Mezzo cammino*, dava alla istituzione una vera impronta di angheria fiscale a ingiusto vantaggio di un privato, e gli toglieva quella originaria e dovuta di un beneficio a commodo e servigio pubblico. - Ed i Padri convenendo in tali massime, deliberarono unanimemente PER LA DIVISIONE E ISTITUZIONE DELLE DUE POSTE, LA PRIMA A FIUMICINO, E LA SECONDA A MEZZO CAMMINO.

126. Il secondo quesito fù, - *se sussistevano i diritti sul tiro avanzati dal Sig. di Pietro come proprietario della tenuta di Porto per la vendita fattagliene dalla R. C. A.*

127. Ed anche su questo, preso isolatamente nel suo stretto senso, il ragionamento di Monsignor Segretario fù consonante a quello dei Consoli esteri, che hò dedotto di sopra (§§. 51. e 121.); cioè, che il corso e la navigazione dei fiumi, e le ripe, come le strade pubbliche, mentre per diritto di natura e delle genti commune n'è l'uso, non meno sono di diritto fiscale del Governo per la cura protettrice e paterna, che deve darsi di regolarne e facilitarne l'uso a bene uguale e imparziale della communità, e di non abbandonarla al capriccio e all'egoismo particolare, non meno che per il dispendio che soffre nell'esercizio di tal cura. - Ed i Padri, pienamente convenendo in tali massime, deliberarono sul proposto dubbio *negativamente*.

128. Nulla però dissero sui pari diritti esclusivi viceversa proclamati e dedotti dai sedicenti *Cesare Canori*, ed appoggiati al nome della *chiesa d'Ostia* ed insieme *alla sua apoca privata*, di cui hò parlato al §. 117. segg. - Monsignor Segretario gli aveva sottomessi alla S. Congregazione nei Num. 7. e 9. del suo sommario; ma non ne fece soggetto di altro dubbio; come neppure della loro esibizione più dura di *bajocchi undici* senza accre-

scere numero di tiri, cioè tenendone *soli sei*, in confronto di quella più facile di *bajacchi nove*, e di tenere *otto tiri*, e con condizioni più larghe, del Sig. *Domenico Di Pietro* prodotta dai Consoli esteri. - Si comprende bene, che non potè imporre nè *questo sfoggio di apoche private* prodigate dai Canori fra loro ed i loro manutengoli, nè tampoco *il loro spaccio* e zelo di *chiesa d'Ostia*; - sfoggj e spaccj che ben si comprendeva essere illusorj, ed intesi soltanto a mascherare imponentemente e a rendere impunite le loro arbitrarie avanìe. E molto meno potè appagare il curioso loro argomento dedotto nella scrittura del loro CORIFEO inferita nel precitato sommario sotto Num. 3., in cui dicevasi, che - QUEL PROGETTO DEVE QUASI SENZA ESAME DICHIARARSI SOSPETTO E INATTENDIBILE, PERCHE PRESENTATO E SOSTENUTO DA UN UOMO TALE COME IL SIG. RASI, - e che - *un picciolo sacrifizio poco duole al Di Pietro, che conoscendo di non avere diritto alla cosa, si propone di abbattere il diritto altrui*. - Insolenze e insieme sciocchezze, che Monsignor Segretario giudicò non meritevoli neppure di citare nel suo rapporto, perchè il loro tenore decide del pregio e dei talenti logici dell' autore, che vedremo riapparire nel §. 143 *sempre uguale a se stesso*.

129. Bramò bensì la S. Congregazione ed espresse la sua mente, che - *l'Emo Camerlengo coll' opera di Monsignor Segretario formi l'estensione dei ca-*

pitoli e condizioni, *colle quali si debbano ritenere le due poste dei bufali a Fiumicino e a Mezzo cammino*. Ed in attenzione di questo, pronunziò - *dilata* -, e rimise ad altra sessione il temperamento proposto da Monsignor Segretario in espresso quesito, o sia dubbio, di ESPORRE AL PUBBLICO INCANTO L'INTRAPRESA DEL TIRO; chiamando nel §. 31. del suo rapporto *tal temperamento il più ragionato*, *il più scevro di favori e d'arbitrio*, *e il più vantaggioso al commercio*; - *perchè nella gara può sperarsi il possibile ribasso nella pretensione degli aspiranti*; - e concludendo, che *con tal mezzo il Governo servirà ai principj di giustizia*, *e provederà alla quiete e bisogno dei naviganti*.

130. Tornò la S. Congregazione a riunirsi nella sera del dì 2 Gennajo 1823, e trovò varie nuove deduzioni fatte dalle parti interessate in seguito di particolari trattative, ch'ebbero luogo in quell'intervallo. - Monsignor Segretario ne fece un nuovo rapporto, e propose alla deliberazione dei Padri quattro questioni in *quattro dubbj*.

131. *La prima questione* era *del diritto di proprietà del tiro avanzato dalla Mensa Vescovile d' Ostia*.

132. Questa questione fù suscitata dal *rappresentante* di *Cesare Canori* coll' artificio d' una spiritosa invenzione, che già aveva accennata nella prima sessione, come hò riferito al §. 128, cioè, che *i Consoli esteri miravano a manomettere i di-*

ritti Ostiensi per favorire il Sig. Di Pietro; - e che, *se ciò seguisse in sequela della esposizione dell' impresa del tiro all' asta pubblica*, *ne seguirebbe ancora*, *che l'enfiteuta Vitelli*, *il subaffittuario Gentili*, *e il supposto Cesare Canori*, agmine facto, *assalterebbero la Mensa Ostiense per indennizzazioni*.

133. Ma, *in primo luogo*, qual'interesse e qual necessità avevano o potevano mai avere i Consoli esteri nell' *affermativa*, *o negativa* di questa questione? Essi reclamavano *l'osservanza dei capitoli ripali*, cioè *della istituzione del tiro*, alla quale avevano diritto in virtù della loro accessione al patto solennemente sanzionato in piena Camera, e convalidato dalla costituzione di Urbano VIII. E a forma del titolo che da questa ne avevano, ben lungi dì trasandarla, invocarono anzi spontaneamente e fiducialmente la difesa e la protezione dell' Emo Vescovo Ostiense, che aveva viceversa dalle precise espressioni di quella bolla il titolo espresso, ed anzi l' onorevole dignitoso obbligo di accordarla, perchè quella istituzione fosse inviolabile.

134. *In secondo luogo* quelle minaccie d' indennizzazioni erano un fuoco fatuo ed una vera illusione. È facile di riconoscerlo e persuadersene. Nell' articolo 8 dell' istromento d' investitura enfiteutica conferita ai *Fratelli Paolini*, che hò citato al §. 66., e che trovasi rogato per gli atti

del notaro Parmegiani, ora Pernazza, in data 25 Luglio 1797, si dice, che - *il tiro delle barche, ancoraggio, e foglietta s'intenda conceduto e compreso nella presente enfiteusi, nel modo stesso che spetta ed appartiene all' Emo Vescovo d' Ostia, e con il gius, ragioni, emolumenti, facoltà, prerogative, privilegj, ed esenzioni*, E NELLA SOLITA MANIERA E MODO SOLITO GODERSI, E CHE HANNO SEMPRE GODUTO O PRESENTEMENTE GODONO I DE ROSSI AFFITTUARJ. Le identifiche espressioni leggonsi nell' ultimo istromento di affitto rogato li 6 Febbrajo 1796 per gli atti del suddetto notajo a favore dei *Fratelli De Rossi*. E queste sono *letteralmente* copiate dai due precedenti istromenti esistenti negli atti stessi in data 3 Ottobre 1777, e 13 Ottobre 1789, *uniformi in tutto e per tutto* ad altro antecedente dei 24 Gennajo 1765 rogato per gli atti del Saliani Segretario di Camera (ora Apollonj); dovendo quindi ragionevolmente dedurre, che con espressioni simili trovinsi rogati gli altri degli affitti anteriori dati ai suddetti *Fratelli De Rossi*, cominciando da quello primo del 1747, che sulla fede di sentenze rotali hò citato al §. 61. Nella retrocessione fatta poi dai *Fratelli Paolini* ai *Fratelli Canori* nell' istromento d' investitura, di cui hò parlato al §. 66, rogato per gli atti del Conflenti li 12 Agosto 1809, si legge, che *la S. Congregazione del Concilio* con decreto del dì 20 Luglio 1809 accordò, che avesse luogo l' implorata

cessione, *cum omnibus pactis et conditionibus cum fratribus De Paolinis initis ad formam praeinserti instrumenti* 23 *Julii* 1797, *et Brevis Apostolici diei* 18 *Kalendas Junii ejusdem anni*. Ed il Vescovo Decano *Cardinale Antonelli* con rescritto del giorno stesso, ivi pure inserto, accedette coll' espressioni - *ac circa reliquas conditiones et pacta tam instrumenti investiturae cum Fratribus Paolinis stipulati adjecta, quam in Brevi Apostolico diei* 18 *Kalendas Junii* 1787 *late expressa, sareta, tecta serventur*: - *adeo ut, seclusa familiae investitae mutatione, nihil praeterea aliud in* CONTRACTU PRIMAE INVESTITURAE CUM PAOLINIS STIPULATO *mutetur*. - E l'istromento d' investitura datane poi, come hò narrato al §. 107. li 16 Agosto 1816 per gli atti del Malagricci a *Giuseppe Vitelli*, non essendo che una rivoltura di quella data nel 1809 ai *Fratelli Canori*, nulla di più concesse.

135. Ciò posto, conviene ragionare così. - *Il Vescovo Ostiense* cede, come hà sempre ceduto da un secolo in quà, e così alcerto da prima, il tiro delle barche ec. NEL MODO STESSO CHE A LUI SPETTA ED APPARTIENE, E COME LO GODEVANO FINO DALL' ANNO 1747 I FRATELLI DE ROSSI. - Com' è dunque che gli appartiene? Com' è dunque che lo godevano i *Fratelli De Rossi*? - E qui, posto il proverbio che - *nemo dat quod non habet* -, invano si andranno a frugare perciò e gli Ughelli, e i Bollarj,

e gli archivj Ostiensi e Veliterni, come non si è lasciato di fare da molti, ed hò fatto io stesso, e l'hò rimarcato al §. 45; - giacchè NIUN ALTRO FONTE, ed anzi precisamente il *solo*, potrassi giammai additare fuorichè i *capitoli ripali* del 1562, la costituzione di Urbano VIII del 1639 e le sentenze ripali del 1726 e del 1809, che hò riportate al loro luogo (§§. 48. 78. segg.). - *Quello è il modo*, con cui hà, chiunque siasi che lo eserciti, o voglia accingersi a esercitarlo, il tiro dei bastimenti. - *Quel modo* hanno diritto di esigere sotto tutti i titoli i Consoli esteri. - *Quello* hanno reclamato e reclameranno sempre, e sempre hanno ottenuto ed otterranno certamente, dalla giustizia e dall'amore pubblico ed anche dal proprio interesse del Governo. - *E a tal' uopo* è per essi Consoli e sarà sempre prezioso, lungi dall'escluderlo o manometterlo, *come si volle per secondi fini insulsamente calunniare*, *il diritto protettore* del rispettabile Vescovo Ostiense, come l'hanno mostrato col fatto.

136. Ma, se il Sig. *Giuseppe Vitelli* non cura la sua enfiteusi, che soltanto per dare da una mano alla Mensa Vescovile *cinquemila cento scudi*, e per riceverne, senza pensiero, nè rischio, nè impiego nè di persona nè di un minimo denaro, *ottomila* da *Luigi Gentili*; - *se questi*, piuttosto che esercitare l'impresa del tiro, come potrebbe per la sua posizione nell'Isola sacra, preferisce di mercanteggiarla coi sedicenti *Cesare Canori*; - *se costo-*

ro pretendono farne altro mercato col fabbricare fra loro e coi loro manutengoli *apoche private e con antidate* dietro le spalle e a danno e soverchierìa del *Pubblico*, e per non adempire mai i patti inerenti alla natura dell' impresa, e reclamati dalla buona fede e *dai principj di giustizia*; - i Consoli esteri sempre loro opporranno, *che non è in tal modo* che tutti essi, *in virtù degl' istromenti d'investitura* hanno avuto o potevano mai avere dalla Mensa Ostiense l'ingerenza del tiro dei bastimnnti; vale a dire, *quell' impresa*, che altro non è, nè può per sua natura essere, che *una istituzione di servigio e commodo pubblico* in cose, quali sono ripe e fiumi, che per diritto di natura e delle genti *sono di uso commune*, e per legge di providenza, di buon ordine, e di regolamento *sociale sono di paterno diritto esclusivo del solo Governo*. - E ciò posto, dove si appoggia mai il diritto d' indennizzazione, che vantò minacciosa la suddetta insolente *turba Canoriana* innanzi la S. Congregazione Economica? - Di che vorrebbe essere mai indennizzata, - se non che dello sfacciato commercio di avanìe, a cui pretende di essere intitolata colla veste di *Chiesa* e di *Mensa Ostiense*, e che altronde per le già dedotte ragioni e fatti (§§. 113.114.115.), non può e non potrebbe più mai esercitare?

137. In questo solo senso pertanto i Consoli esteri si limitarono parzialmente a riguardare e a rispettare la questione del diritto Ostien-

se, ESTRANEI POI AFFATTO al senso fiscale ed effetti diversi, con cui potè essere inteso *dal Signor Domenico di Pietro*, o da altri, o con cui possa piacere all' AUTORITA' SOVRANA di ammetterlo, o non ammetterlo. - Solo dirò per il filo storico, che in questo ultimo senso ed oggetto, Monsignor Segretario si riportò, *nel* §. 9. *del suo secondo rapporto*, alle dottrine legali portate nel primo al §. 24, e che hò citate nel mio § 127; e aggiunse nel §. 7 quelle unisone di *Monsignor Tesoriere Generale*, secondo le quali è indubitato, ch' è FRA I REGALI, nello stesso senso e per le ragioni da me (*ivi*) dette, e non già DI DIRITTO FISCALE DI ALCUN PRIVATO QUALUNQUE, il tiro dei bastimenti per il fiume, come lo sono le poste di terra. - Ed a me basta di concludere, che QUESTE SONO LE DOTTRINE PROFESSATE DAI CONSOLI ESTERI in appoggio alle dedotte loro rimostranze e unitovi progetto. Nè le sentì diversamente la S. Congregazione Economica, benchè al propostole anzidetto dubbio rispose - DILATA - per le riservate e separate ragioni prudenziali e connesse, che accennerò in fine (§. 154.).

138. LA SECONDA QUESTIONE proposta da Monsignor Segretario alla S. Congregazione fù - *del numero dei tiri da stabilirsi nelle due poste di Fiumicino e di Mezzo cammino*.

139. Abbiamo veduto (§. 128.), che i *rappresentanti di Cesare Canori* avevano esibito di tenere *sei*

tiri divisi nelle *due poste*, quanti ne tenevano prima, compreso lo specioso così detto CONTROTIRO; - quando che il Sig. Di Pietro n'esibiva otto, ed era espressamente disposto, occorrendo, di aumentarli a *dieci divisi nelle due poste*, come hò premesso al §. 122 e sua nota.

140. Nelle due memorie avanzate e prodotte da Monsignor Segretario nel suo primo sommario sotto i numeri 7. e 9, coloro avanzarono, che *l'estensione del tiro da Capoduerami a Fiumicino era un peso nuovo addizionale, che s'imponeva all' appaltatore e meritevole perciò di altra maggiore mercede*: - QUANDOCHE egli non ne esibiva un numero maggiore di prima: - QUANDOCHE constava dai fatti essere questo insufficiente: - QUANDOCHE la stessa spesa di pascolo ec. s' incontrava tenendoli in una posta, quanto in due: - QUANDOCHE viceversa egli esigeva un aumento di mercede dai *bajocchi sette e mezzo a undici*; - QUANDOCHE finalmente il Signor Di Pietro si contentava di *bajocchi nove*, tenendo *quattro* tiri, ed era disposto con espressa disposizione e promessa di aumentare questi a *cinque*, e di limitare quella a *sette e mezzo* con molte altre più vantaggiose condizioni (*). -

(*) È rimarchevole, che avanzarono ancora, che il *Camerlengato ebbe sempre costantemente il diritto di regolare il tiro con opportune leggi direttive e coercitive, non meno che le tasse relative alla percezione*: - QUAN-

141. Altra falsità e insieme contradizione essi aggiunsero nella seconda memoria §.6, dicendo - „ che „ allorchè dai sommi Pontefici venne accordato l'e- „ sercizio del trasporto dei bastimenti ALLA MENSA D'OSTIA, gli fu intanto prescritto l'obbligo „ di attaccarli a *Capodueramì*, in quantoche a quel „ tempo il mare era così prossimo al detto loca- „ le, come lo è in oggi alla dogana costituita dì „ recente a Fiumicino: - „ QUANDOCHE i capitoli ripali stabilirono, come hò provato (§. 48.), l'attacco del tiro a *Boacciano*; - QUANDOCHE niuno sognò mai allora di fissarlo a Fiumicino; -

---

DOCHE consta, che nè la legge del 1562, nè la costituzione del 1639 nominano neppure il Camerlengato; - QUANDOCHE il Motu proprio di Benedetto XIII del 1725 attribuisce tal privativa alla sola Presidenza delle Ripe: - QUANDOCHE le sentenze di quel Tribunale del 1726, e per fino del 1809, che hò riportate (§§. 81. 82.), ne provano l' esercizio a segno di aver chiamato - IMPAREM AD INFRINGENDAS ROMANORUM PONTIFICUM CONSTITUTIONES - quell' unico e solo editto Barberini, che sbucciò per effetto di sorpresa nel 1657; e *Dio sà per qual mezzo*; giacchè il Cardinal Barberini era ritirato, come ognun sà, a Parigi; e che quell' editto non fù mai nè curato nè rivendicato: - E QUANDOCHE finalmente l'ingerenza del Camerlengato fù disposta dal Sovrano volere li 20 Aprile 1819, come abbiamo veduto (§. 89. *e Nota*) per SURROGAZIONE alla Presidenza delle ripe, il cui tribunale era stata soppres-o li 6. Luglio 1816. (*Vedasi* §§. 140. e 154. e 159. e 216. e loro note.)

QUANDOCHE il canale di Fiumicino era allora ostruito; - QUANDOCHE finalmente, allorchè questo fu riaperto da Paolo V nell'anno 1612, il mare bagnava *la torre Alessandrina* costruita da Alessandro VII nell'anno 1662, ora ridotta a dogana, *la quale* è discosta da *Capo duerami* per precisa misura che ne hò presa *canne architettoniche milleseicento sessantatre*, cioè, (alla ragione di canne 667 per miglio), *due miglia e mezzo*, e quella odierna *dalla detta torre al mare è di canne duecento ottanta* (cioè 53 canne e mezza meno di *mezzo miglio*), come hò dimostrato al §. 6. Num. II.

142. Aggiunsero (*loc. cit.*) di più: - „ É INVA-
„ RIABILE, che se la distanza da *Capoduerami* al
„ mare fosse stata NOTABILE O PARI all' ODIERNA,
„ avrebbero ordinato alla MENSA D'OSTIA di attac-
„ carli anche AL DI LA' di quella stazione, onde
„ non lasciare ai naviganti il gravissimo incommo-
„ do delle sboccature, oltre gli strapazzi, cui ora
„ vanno soggetti nel dover conoscere all' imboccatura del Tevere un diverso conduttore di bastimenti col tiro dei bufali; - „ QUANDOCHE effettivamente la legge istitutrice aveva in realtà e in stretti termini ordinato l'attacco del tiro AL LUOGO IMMEDIATO DELL' APPRODO DEI BASTIMENTI.

143. Mentre poi sostenevano la sufficienza dei loro esibiti *sei tiri* ripartiti nelle due poste, giuravano con impudente contradizione SULLA NECESSITA' DI AGGIUNGERVI DUE CONTROTIRI, e sulla con-

venienza anzi di ACCRESCERLI A QUATTRO, con esigerne UNA META' DI PIU' DELLA RICHIESTA MERCEDE, CIOÉ BAJOCCHI SEDICI E MEZZO; - e mentre dai Consoli esteri e dai naviganti s'insisteva, che, essendo chiara dai stessi ragionamenti dell' appaltatore *l'insufficienza dei sei tiri*, e chiaro il diritto dei naviganti, che non già vi si provedesse con mezzi che *aprono il campo*, (come diceva apertamente Monsignor Segretario), *al favore*, *alla collusione*, *e al ricatto* per parte dell' appaltatore, - risposero in un altra loro memoria prodotta dal prelodato Prelato nel secondo sommario sotto Num. 9, che - „ NON SI DOVEVANO ATTENDERE QUELLI DISCORSI, PER- „ CHÉ ERANO LE PALINODIE DEL CONSOLE RASI, IL QUA- „ LE ERA CHIARO, CHE AGIVA CONTRO I VERI INTERES- „ SI DEI NAVIGANTI, E COL SOLO FINE DI SPOGLIARE „ LA MENSA D'OSTIA, PER FARNE INVESTIRE IL SUO „ PROTETTO SIG. PANFILO DI PIETRO; *e che per-* „ *ciò* MERITAVA DISPREZZO PIUTTOSTO CHE REPLI- „ CHE - „ (*); QUASICHÉ il chiedere, come fecero i Consoli esteri in corpo, al Vescovo Ostiense *DI DARE L'INVESTITURA DEL TIRO al Sig. DI PIETRO* sia lo stesso che spogliarlo del suo diritto di protezione alla legge e ai naviganti, che da essi anzi

(*) Ognuno vede in queste espressioni i talenti logici e l'arte oratoria dell'ardito scrittore che hò fatto già conoscere in fine del §. 128. nel suo proprio ardito carattere di SFACCIATAGGINE, D'IMPOSTURA, E DI MENSOGNA.

era stata spontaneamente e per primo loro passò invocata : - e QUASI CHE il richiedergli di discacciare una turba di secondarj espilatori intrusi, autorizzati, e protetti all' ombra del suo enfiteuta Vitelli dal suo subaffittuario Luigi Gentili, sia, come insolentemente esprimevansi per bocca del loro *Corifeo*, *UN VOLER COMMANDARE IN CASA ALTRUI e UN INSULTARE LE PRIMARIE AUTORITA' del GOVERNO*, quasichè fossero il Governo essi stessi (i così detti Canori), o quell' inverecondo scrittore delle loro palinodie ; - e quasiche fossero sacre rendite della *CHIESA e MENSA OSTIENSE* le arbitrarietà e le avanie che anelavano di sostenere contro ogni giustizia ed ogni legge per il *mercuriale* loro gazofilacio . »

144. Ad onta però di tutte queste circonvenzioni e piazzajole chiassate dei *rappresentanti Cesare Canori*, la S. Congregazione Economica, - avendo nella sua saviezza fatti prendere col mezzo della Pontificia Segreteria di Stato particolari schiarimenti presso il Sig. *Cavaliere Gio. Gherardo De Rossi* di ch. mem. antico Presidente della commissione di marina, - deliberò, *che* SI DOVESSERO TENERE CINQUE TIRI IN OGNUNA DELLE DUE POSTE, ESCLUSO IL CONTROTIRO .

145. LA TERZA QUESTIONE proposta da Monsignor Segretario alla S. Congregazione Economica nella seconda sessione del 2 Gennajo 1823, fu *della tariffa del prezzo da fissarsi* . -

146. Monsignor Segretario sui specchj fornitigli da Monsignor Tesoriere Generale aveva già fatto un calcolo approssimativo nel §. 38 del suo primo rapporto, da cui risultava, che, *aumentato il numero dei tiri da cinque a dieci*, - *divisi questi in due poste*, - *ed esigendosi la mercede alla ragione allora vigente di bajocchi sette e mezzo a migliajo di libbre*, - *l'appaltatore avrebbe un profitto annuo di scudi tremila circa*, - *non valutato il non lieve profitto per l'altra impresa del trasporto delle granaglie, fieni, ed altri prodotti delle tenute limitrofe al Tevere*, di cui hò fatto già parola al §. 63: - soggiungendo, - *profitto ben largo per la tenuità e facilità dell' impresa*: - trattandosi infatti dell' impiego di un meschino capitale di SCUDI DUEMILACINQUECENTO appena, valore dei cento bufali; - e che le spese s' incontravano, come suole dirsi, a *denaro rifatto*, - Per il quale riflesso concluse ed insinuò, che la *rettitudine e sapienza del legislatore dovesse ponderare*, SE LA TARIFFA FOSSE PIUTTOSTO SUSCETTIBILE DI RIDUZIONE IN FAVORE DEL COMMERCIO. -

147. Viceversa lo stesso illustre Prelato espose, che, per relazione fattagli, - (e da lui riportata nel suo secondo sommario sotto num. 5.) - che - „ FU' CHIAMATO L'APPALTATORE, e „ alla presenza della Commissione di marina in „ due separati congressi fù INVITATO a dare la „ offerta. *Dopo molti dibattimenti* intorno le

„ sue pretensioni, (*) e presso altri abboccamenti
„ avuti direttamente colla stessa Eminenza sua (*il*
„ *Signor Cardinale Camerlengo*), il medesimo si
„ ristrinse a *bajocchi undici* il migliajo, PROTE-
„ STANDO, COME PROTESTA, DI NON POTERLO FA-
„ RE A MENO (*) . . . Si può per altro essere cer-
„ ti, che il Canori decurterà la sua pretensione
„ fino ai bajocchi dieci il migliajo. - EGLI È CERTO
„ peraltro, che per il calcolo fatto nell' esame di
„ questo stabilimento, a fronte dei pesi, che gli
„ si impongono nell' estensione del tiro, - cioè le
„ maggiori prese dei bufali per tutto l' anno, dove
„ prima per cinque mesi ne teneva sole tre, - RIN-
„ VIENE a BAJOCCHI QUATTORDICI e TRE QUARTI e

(*) Con chi mai ebbero questi luogo? - *Col Console Rasi?* Nò. - Si era suggerito, come hò esposto (§.128), che le sue deduzioni si dovevano rigettare senza neppure ascoltarle. - *Con gli altri Consoli forse, o i mercanti interessati nella questione?* - Neppure; - perchè nè alcuno gli ricercò, nè essi fecero carta di procura ad alcuno. - Dunque con chi mai? - Perchè non si nomina? - Perchè l' appaltatore non rigetta di conferire e fare calcoli con COSTUI, mentre ricusò di farli con Monsignor Segretario stesso, che perciò, e a tal uopo appunto, lo invitò a se, come quel Prelato querelandosene lo riferì alla S. Congregazione nel §. 27 del suo primo rapporto? - Ma a proposito di enigmi e trasformazioni mi riserbo al §. 159.

(*) Così dice anche l' Ebreo nel suo fondaco. Felice lui, se avrà per suo avventore questo perito calcolatore fornito di tanto spirito di pacifica credulità a tali proteste!

„ VENTI CENTESIMI (*). DIO SA' QUANTO SI É PENA-
„ TO (conclude il suddetto Estensore) PER FAR-
„ CI VENIRE L'APPALTATORE (cioè ai bajoccf un-
„ dici)! Che anzi egli voleva almeno in COMPENSO
„ DEI SUOI SACRIFICJ qualche tassa di più sui le-
„ gni vacanti.

148. *Altro specchio* fù presentato da Monsignor Segretario (*Ivi num.* 73.) proveniente anche questo dall' appaltatore, per altro canale, a eccitamento dell'Emo Ostiense, e ne ragionò nel §. 14 del suo secondo rapporto. - *Riguardo all' attivo dell' impresa*, vi si ammetteva il calcolo dato da Monsignor Segretario (1. *Rapp.* §. 38.) di 1768 barche venute nel triennio 1819 a 1821. - Ma sulla fede dei suoi registri sosteneva, che l'introito

dai 598 legni giunti nel 1818	fù di	sc. 5905. 48
dai 639 detti giunti nel 1820	fù di	sc. 5444. 79
dai 531 detti giunti nel 1821	fù di	sc. 3107. 53
1768.	In tutto	sc. 14457. 80

per cui la media proporzionale, - nella ipotesi

(*) Su quali basi si è fatto mai questo calcolo? - Monsignor Segretario espose quelle del suo, come si è veduto (§. 146). - Per qual privilegio QUEST'ALTRO CALCOLATORE non fà altrettanto, e piuttosto pretende, che la S. Congregazione riposi alla cieca sopra un semplice suo - SI PUO' ESSERE CERTI? - Si risovvengano gli altri - SI PUO' ESSERE CERTI -, che hò dedotti ai §§. 140. a 143, e note ec. ec. ec. spacciatici da questa nuova BOCCA DI VERITA'.

della tassa di bajocchi sette e mezzo -, era di scudi 4819. 27 (*) invece dei scudi 6184. 50 calcolati da Monsignor Segretario sul ragguaglio di scudi 10. 50 a bastimento. - *Riguardo al passivo*, - che Monsignor Segretario aveva calcolato per scudi 3200. - al più nell'ipotesi dei dieci tiri, - l'appaltatore in una nota separata lo fece figurare in scudi 4223; - concludendo, che il suo utile nelle due ipotesi risultava a scudi 596. 27, e non ai scudi 3000 annui calcolati da Monsignor Segretario. - Stando però pure a questo specchio, - *visto*, che l'introito di scudi 4819 27 suppone, al ragguaglio del prezzo di bajocchi sette e mezzo a migliajo, il peso di 64225 migliaja di libbre dei carichi; - *ammesso*, che si accordi all'appaltatore un profitto annuo di scudi 1200; - *ne siegue*, che bastava accrescere la tassa *di un solo bajocco* a migliajo, portandola cioè a bajocchi *otto e mezzo*, onde ottenere l'intento.

149. *Un terzo specchio* proveniente pure dall'appaltatore per le mani del già, come hò rilevato a suo luogo (§. 62.), suo predecessore *Angelo Rossi*, presentò Monsignor Segretario nel num. 14 del suo secondo sommario, e ne ragionò nei §§. 14 a 16 del suo secondo rapporto. - Si portava in

(*) Purchè non vi sia corso qualche errore nei stati d'entrata: disse cautamente a tal proposito Monsignor Segretario nel suo secondo rapporto §. 17.

questo il capitale dell'impresa a scudi 4000: e *l'attivo* poi, o sia l'introito, non più ad annui scudi 4819. 27, ma a soli scudi 4184. 50; - i quali al saggio di bajocchi sette e mezzo supponevano un peso di 55920 migliaja di libbre di merci: - e viceversa il passivo o siano le spese non più ad annui scudi 4223, ma bensì a scudi 4808 (*). E vi si concludeva, che per farne ri-

---

(*) Le alterazioni di questo specchio ipotetico sono rilevanti e manifeste. Conviene non ignorarle. -

Riguardo al capitale; ammesso pure quello esuberante di 120 bufali (quando ne bastano 100) valutati scudi 3000, e i scudi 200 per le cavalcature, fà ridere quello di scudi 300 per gli attrezzi, che consistono in gioghi, valutabili appena la decima parte; e quello di scudi 500 per le staccionate che possono appena costare il terzo di tal somma.

Riguardo alle spese - I. - A calcolo di arte si assegna un rubbio di paese per ogni due bufali. - Ne occorrono dunque 50, e si sia pur generosi col calcolarne 60, e il prezzo esuberante di scudi 20 a rubbio per l'affitto. - Si avrà dunque la spesa annua di scudi 1200, e non di scudi 1540.

II. Siccome poi da quei prati l'appaltatore, falciandoli, trae il fieno, che non solo serve per cibo dei bufali nell'inverno, ma anche per venderlo, superando assai il prezzo del venduto le spese della falciatura; - risulta perciò essere una favola la spesa di scudi 400 per l'affienatura.

III. Fà anche ridere la partita di scudi 300 per la manutenzione delle staccionate, mentre il costo è valutato 500; e conoscendosi che appena può ascendere ad annui scudi 20.

IV. Mentre consta che i bufalari, che si suppongono dieci

sultare un profitto annuo di scudi 1200 all' appaltatore, bisognava portare la tassa a *bajocchi undici* circa.

---

per i dieci tiri, percepiscono da ogni legno paoli 15 per emolumento, cioè, circa scudi 900 per anno, non contando quello simile che hanno dai navicelli di alleggio, e da quelli per il trasporto dei prodotti delle tenute limitrofe al Tevere da Maggio a Settembre e che può calcolarsi essere la metà incirca di detta somma, - le quali riunite danno un salario di *scudi tredici* circa per ognuno dei dieci bufalari, (e che non si suppone alcerto che l'appaltatore lasci loro in regalo); - *ne siegue*, ch'è puramente immaginaria la spesa di scudi 564, che si porta nello specchio per tale oggetto.

V. Lasciando pur correre l' esquisita supposizione di spese eventuali e variabili calcolate scudi cento, non lo può essere quella di scudi 500 per il deperimento annuo *di venti bufali*, quasiche tutti i 120 in sei anni siano morti. Quandoche, seppure si abbia diritto di calcolarla, tutto al più può valutarsi, secondo l' arte, per *cinque bufali*.

VI. Visto, che non si hà diritto a un guadagno che coll' impiego delle proprie braccia, o del denaro, risulta essere buffa la valutazione portata nello specchio, *qual reale passività* dell' impresa, *dell' interesse del capitale* alla ragione di sei per cento ed anno, in annui scudi 400. - Che se ciò sia, come trasparisce dal contesto delle cose, ed è di pubblica fama, per il frutto dell' accommandita, che *Giuseppe Gigli* agente di *Cesare Canori* paga ai sovventori cointeressati principali *Giovanni Luelli* ex cameriere del fù Cardinal Consalvi e ad *Andrea Nizzica* Pescivendolo, non può dirsi questa alcerto una spesa inerente alla natura e all' oggetto dell' impresa, nè per conseguenza *una necessa-*

150. A contradizione poi dei suddetti *tre specchj* provenienti tutti dallo stesso fonte dell' appaltatore, benchè tutti difformi fra loro e contra-

---

ria passività; ma bensì soltanto *una convenuta prelevazione di utile riservatosi dal consocio capitalista*.

VII. Lo stesso deve dirsi della corrisposta non di scudi 800, ma di scudi 750, che si paga annualmente, NON ALLA MENSA Ostiense, come per fare una imponente sacra illusione si è introdotto di spacciare, ma a LUIGI GENTILI subaffittuario: - giacchè - *o egli non può esercitare quel pubblico servigio*; e in quel caso non può trarre guadagno dalla sua impotenza: - *o lo può, come in realtà il potrebbe, e il dovrebbe, e l'hò provato a suo luogo* (§. 120.); e in tal caso, se non vuò avere quel pensiero, e correre eventualità, può esigere quella corrisposta in titolo di *prelevazione parziale e sociale di utile*, e non in titolo D'IMPOSIZIONE FISCALE, a cui non gli è dato, nè può quindi arrogarsi, nè avere diritto nell' istromento d'investitura, che hò a tal uopo appunto recitato ai §§. 134. 136.; - non avendolo mai preteso, nè esigendolo nella sua giustizia, il Vescovo Ostiense come protettore dell' istituzione del tiro costituito per la prima volta dal Sommo Pontefice Urbano VIII colla solennità della sua costituzione del dì 26 Marzo 1639, che hò parimenti recitata a suo luogo (§. 78.): - ed essendosi a tal proposito chiaramente spiegato l'attuale Eminentissimo Ostiense nel suo precitato foglio di rilievi prodotto da Monsignor Segretario nel suo secondo sommario sotto Num. 13, facendo sentire, *ch' egli altro non zelava e non raccommandava che* UN DISCRETO UTILE PER IL SUO APPALTATORE, *e non mai al segno di aggravare il commercio col portarlo all' annua somma ed eccessività di scudi* 3000.

dicentisi, tutti però ipotetici, e fondati sulla fede, asserzione, e carte proprie di chi le produceva col suo solito - SI PUÒ ESSERE CERTI -, (su

---

VIII. L'insinuazione poi dei scudi 300. - *per corrisposta alla R. C.* è meramente immaginaria. Monsignor Tesoriere non l'aveva richiesta, nè veruno vi pensava. La così detta *estensione del tiro da Capo due rami a Fiumicino* era reclamata dalla natura della istituzione fino dall'epoca della riapertura di quel canale, come fu reclamata e fissata nel 1562 a *Boacciano*, quando e perchè per quella foce Ostiense seguiva l'entrata e l'approdo dei bastimenti. *Di diritto* poi *del Governo* non era già quel solo picciolo tratto del Tevere, ma TUTTA LA SUA NAVIGAZIONE E RIPE, nel modo e sui principj ed oggetti, che, NON LESI, MA PROTETTI I DIRITTI NATURALI E DELLE GENTI, hò provato ai §§. 127. 137. Ed è a riflesso dei pesi ch'esso sostiene per la manutenzione e facilitazione dell'uso di ripe, ed alveo, di porto, e di approdo, che egli per proporzionarne e indennizzarne il suo erario esige diritti di ancoraggio ec. ec.

Che se l'articolo 13 del nuovo editto esprime (*in precisi termini*), che - *della tassa che si paga dagli utenti del tiro, e che si esige dall' appaltatore o conduttore del medesimo tiro, debba questi annualmente contribuire la somma di scudi duecentocinquanta, oltre i pesi qualunque, che già sostiene in corrispondenza del suo contratto* : - *Visto*, che non vi si esprime neppure l'oggetto, nè si costituisce, nè si autorizza l'esigente ; - *visto* ciò che fu suggerito in officio a Monsignor Segretario, ed hò citato ai (§. 153.), come vedremo, cioè - che *meglio era di accordare un largo nella tassa determinandola* (*invece dei dieci bajocchi*) *a dieci e mezzo* ; - *visto*, che

cui hò provato nelle note al §. 147., quanto si possa riposare), - un ALTRO SPECCHIO, non però ipotetico, nè privo di fondamento, fù presentato a Monsignor Segretario dal Cap. *Francesco Carbone Sardo*, e prodotto nel suo secondo sommario sotto num. 8, e citato nel relativo rapporto (§. 14.), in cui sosteneva, che la spesa totale dell' impresa, nello stato portato dall' editto 20 Aprile 1819, - montava a scudi 1500; - e sarebbe per conseguenza di scudi 3000 nella ipotesi dei dieci tiri. - QUESTO SPECCHIO era basato sopra fatti notorj e pubblici. - I Canori tengono in enfiteusi a terza generazione e per l' annuo canone di *scudi centocinquantacinque* un terreno, che chiamano *pedica*, della misura di *rubbia dieci* e *tre quarti* incirca, ridotto a prato falciativo, di proprietà dei Beneficiati Innocenziani in S. Pietro in Vaticano, ove ritengono i loro cinque tiri nell' inverno e tre nell' estate; oltre un altro quarto di circa *rubbia venti* nella prossima tenuta di Tor Carbone, per cui pagano l'annuo affitto di

---

così fù eseguito, come vedremo (§. 153.); - *visto*, che viceversa si soggiunse, e s' insinuò in reciprocità, - *di ridurre a minima cosa l'annua corrisposta alla Camera, a cui certamente non reca alcun pregiudizio una inezia*: - ne siegue ad evidenza, che tal partita non hà effetto per l'appaltatore, ed è meramente illusorio, nè può nascondere o provocare che un ABUSO SUBALTERNO.

scudi *trecentosessanta*. Aggiungendovisi adunque la corrisposta di *scudi settecentocinquanta* a Luigi Gentili, risultano a compimento degli asseriti scudi *millecinquecento* altri scudi *duecentotrentacinque*, esuberanti alcerto per le altre lievi spese per l'andamento dell'impresa.

151. Per provare poi, che la seconda parte dell' assertiva del Capitan Carbone, cioè, che, nella ipotesi dei dieci tiri era al di là del possibile il calcolo della passività in *scudi tremila*, posso dedurre la prova di fatto pubblico; cioè, ch' egli per unico e solo soprapiù hà preso una riserva *di trenta rubbia e un sesto* di terreno datagli in affitto al prezzo enorme di scudi *ottocento settantacinque* annui in virtù di apoca privata: e ciò *per otturare la bocca del suo emolo Di Pietro*, il quale infatti confessò a me e ad altri in precisi termini *di essere ora sodisfatto coll' aver tratto vantaggio dal momento, cavandogli come suol dirsi, la sete col prosciutto*. (*) Col qual fatto si concilia ed hà appoggio il mio riflesso dedotto alla nota al §. 150 Num. I, - e si hà una piena apologìa al calcolo dato da Monsignor Segretario fino dal principio nel §. 38 del suo primo sommario, come hò accennato al §. 146.

(*) Vedremo in fine del §. 174 e sua nota, che questo convegno fatto fra i due emoli bufalari produsse, che - *illá die* AMICI *facti sunt Herodes et Pilatus*.

152. Gran contradizione poi ai contradittorj tre specchj dati dall'appaltatore, e grande apologìa e conferma viceversa a quei fondati e ragionati di Monsignor Segretario e del Capitan Carbone Sardo provenivano in fatto, e non in ipotesi, dall'esibizione del Sig. Di Pietro presentata dai Consoli esteri, che, mentre, oltre la tanto maggiore e vera sua solidità indipendente dai *Luelli*, dai *Nizzica*, dai *Vitelli*, e dai *Gentili* ec. ec, ed oltre la copia di mezzi proporzionati all'impresa e più proprj e degni della pubblica fiducia, presentava condizioni assai più vantaggiose col maggior numero di tiri ec, e si contentava di aumentare la tariffa a soli *bajocchi nove*, lasciando ferma quella per i navicelli d'alleggio ec, come hò esposto al §. 122.

153. Non si confuse però fra tanti opposti venti la bussola di Monsignor Segretario; e nella sua perspicacia si appigliò al fatto certo, cioè all'esibizione del Di Pietro, e alla sua uniformità coi lumi e documenti dati dal venerando Emo Ostiense, che hò analizzati al §. 148. A tal'effetto, e poichè la mente esternata dal sacro Consesso nella prima sessione portava, come hò riferito (§.129), che COLLA DI LUI OPERA FOSSE REDATTO IL NUOVO EDITTO, - esternò il suo voto su tal proposito nel foglio inserito nel suo secondo sommario sotto num. 4 al 7 in fine, ed ivi seriamente fece risovvenire e scrisse: -*E da avvertirsi, che l'offerta del Di Pietro*

si limitava a soli bajocchi nove, per cui l'appaltatore d'Ostia vi si deve adattare. - Ma premessi molti vaghi ragionamenti, che hò già riportati altrove (§. 147), n'ebbe risposta (*Ivi* num. 5 *al* 7) nei seguenti riflessibili evasivi termini: - *Fù già esposto, che l'appaltatore teneva fermo a bajocchi undici il migliajo:* - *e che era sperabile di farlo discendere a bajocchi dieci.* - *Sarebbe troppo stravagante di volere, che in vista dell' offerta di Di Pietro dovesse accontentarsi di bajocchi nove.* - E quindi tosto (all' 8) soggiunse- : *Sarà opportuno peraltro ad allontanare i posteriori clamori della* MENSA *e del suo* RAPPRESENTANTE, (*) *che gli si accordi un largo nella tassa, determinandosi a* BAJOCCHI DIECI E MEZZO *il migliajo;* - *e meglio si riduca a* MINIMA COSA *l'annua corrisposta alla* CAMERA, *a cui certamente non reca alcun pregiudizio una inezia.* - Sulle quali parole prestando fede e riposando la S. Congregazione Economica deliberò sul Dubbio III nei seguenti termini: - *La tassa non deve essere maggiore di bajocchi dieci e mezzo sopra ogni mille libbre*

(*) Dond' è mai che questo sì franco estensore non propone e non teme mai i clamori dei naviganti e dei Consoli esteri; - e che anzi propone, come hò già citato (§. 143), che *siano rigettati senza neppure guardarli?* - Sì ricordi anche la prima nota al §. 147 - e il fine dell' altra al §. 149. e al §. 171.

di peso : - *ed all' Emo Camerlengo per conciliarsi coll' appaltatore, affine di ridurla a bajocchi dieci.*

154. Su questo punto essa alcerto previde malcontento e disgusto nella mercatura, come in precisi termini lo previde e lo scrisse di nuovo Monsignor Segretario nella conclusione del suo rapporto, conforme a quella del primo, dicendo : - „ Non vi „ sarebbe altro più provido temperamento, che fis- „ sare la tariffa sul dato sopra esposto, e quindi af- „ figere le notificazioni per un incanto a ribasso ; - „ *temperamento, che chiuderebbe la via ad ogni* „ *clamore e dicerìa, e terrebbe maggiormente* „ *tranquilli i Magistrati sulle prese providenze.*„ - Sul qual fondamento si rende manifesto, e non si fà equivoco alcerto nel persuadersi e tener fermo, che *fù appunto in questa previdenza e con tal disposizione*, che il S. Consesso pronunziò - DILATA - sul propostole Dubbio IV, cioè, per *l'affissione dell' impresa all' asta pubblica nei termini dell' esibizione del Sig. Domenico Di Pietro* ; - tanto più che fà coerenza a questa fondata ipotesi il - DILATA - da essa pronunziato sul primo punto, come hò riflettuto a suo luogo (§. 129.). -

Sez. VI. *Nuovo editto di sistemazione del Camerlengato del 9 Marzo 1823. - Verificazione per l'esposizione dell' impresa all' asta pubblica sulle basi del progetto avanzato dai Consoli esteri e delle massime anzidette. - Precisi termini del progetto avanzato dal Sig. Di Pietro in un suo biglietto ai Consoli esteri in data 27 Aprile 1823.*

155. L' esordio del nuovo editto emanato dal Camerlengato li 9 Marzo 1823 *sopprime d' ordine di Sua Santità, e per autorità del proprio officio di Camerlengato qualunque precedente legge relativa al tiro*; cioè, i capitoli ripali e la costituzione di Pio IV del 1562, l' altra di Urbano VIII del 1639, e i Motu proprj di Benedetto XIII e di Benedetto XIV del 1725 e del 1745 da me riportati ai §§. 75 a 89, e citati quali norme e basi dell' anteriore editto 20 Aprile 1819 (§. 89.), non che questo editto stesso, fuori di quello 28 Luglio 1821, che revocò per le cose del tiro, come hò pure rilevato (§. 97.), la legge del Codice *Lib. IV Tit. V de condict. indeb.*, cioè di ripetizione d'indebito. - Attribuisce quindi nell' art. 1 ALL' APPALTATORE DEL TIRO DEI BUFALE *il diritto privativo di trasportare coll' opera dei bufali qualsivoglia legno, che dalla foce del Tevere voglia venire alla Ripa grande*. E niuna menzione facendo mai della MENSA VESCO-

VILE E DELLA CHIESA D'OSTIA, intima poi nell' articolo 36, che - *Sua Beatitudine vuole e commanda, che a norma ancora di quanto si dispose per sua Sovrana prescrizione nel citato nostro editto dei 20 di Aprile* 1819, *sia preservata privativamente a Noi ed al nostro Tribunale la giurisdizione sul tiro dei bastimenti da Fiumicino a Roma, e conseguentemente la cognizione di qualunque causa concernente l'esecuzione della presente legge* : - non più però *interpellato Monsignor Presidente delle ripe*, come prescrivevasi nel citato primiero editto, per le ragioni che hò dedotto al (§. 89.); - ma piuttosto richiamando con quel vocabolo - ANCORA - l'idea dell' asserzione avanzata alla S. Congregazione Economica nel' §. 1. del numero 7 del primo Sommario, che hò citata di sopra (*Nota al* §. 140.), cioè, che *il Cardinal Camerlengo ebbe sempre* COSTANTEMENTE *il diritto di regolare il tiro con opportune leggi direttive e coercitive, non meno che le tasse relative di percezione*, e per conseguenza anche *la scielta ad nutum dell' appaltatore*; - e richiamando ancora l'altra idea, che ciò fosse, come ponesi infatti per prima base nell' esordio dell' editto, *per autorità del nostro ufficio di Camerlengato* : - non potendo poi infatti se non che sù questa base sussistere l'articolo 13, che intima : - VOGLIAMO *poi, che della tassa che si paga dagli utenti del tiro, e che si esige dall' appaltatore e conduttore del mede-*

desimo tiro, debba QUESTI *annualmente* CONTRIBUIRE *la somma di scudi duecentocinquanta, oltre i pesi qualunque, che già sostiene in corrispondenza del suo contratto.* - La quale imposizione non si comprende come si possa conciliare coll' espressioni dette su tal proposito, onde escluderla, a Monsignor Segretario, e riportate nel precedente §. 153 verso il fine. -

156. Il mio tema però non esige verune osservazioni sulle suddette proclamazioni, - (che, per la parte che può riguardare l'interesse istorico, hò già dedotte nella seconda nota al §.89.); - essendo indifferente per i naviganti e per il pubblico, quale dall' AUTORITA' SOVRANA, *solo fonte delle subalterne*, sia destinata *utile e necessaria a presiedere alle cose dei naviganti nel Tevere*; - non avendo io che per il dovere d'istorica precisione indicato nel presente mio lavoro ciò che dai tempi di Tiberio fino a Benedetto XIII ultimo legislatore sul tal materia, fù dall' AUTORITA' SOVRANA sempre uniformente proveduto e disposto. I miei rilievi relativi al mio soggetto ora volgonsi per sviluppare, *SE, e* COME *nella loro esecuzione ed effetti, le disposizioni e discipline portate nel nuovo editto corrispondano alle massime e mente della S. Congregazione Economica, nel modo e scopo da essa direttamente voluto ed inteso*: - vale a dire, come concluse Monsignor Segretario nel suo primo rapporto, *all' utile servigio dei naviganti, ed al favore e protezione del commer-*

cio : - e SE, e a quale MAGGIORE O MINORE segno non si abbia piuttosto motivo di dire di questo nuovo editto detto di SISTEMAZIONE 9 Marzo 1823, ciò che in più o in meno disse Monsignor Segretario della S. Congregazione Economica (e l'hò recitato ai §§. 98. a 101.) sul proposito e per glossa dell' anteriore editto intitolato BUON REGOLAMENTO del 20 Aprile 1819. -

157. Vi corrispose l'editto in realtà nell' articolo 2, ove con severe espressioni ordinò, che *l'appaltatore dovrà fissare non* PIU' TARDI *del dì* 15 *del venturo mese di Maggio due stazioni di bufali per eseguire il tiro dei bastimenti. L'una continuerà a rimanere a Mezzocammino; l'altra sarà stabilita nella maggior prossimità possibile alle passonate di Fiumicino*; - e nell' articolo 3, - *che cadauna stazione sarà provista indistintamente* SEMPRE *fra l'anno* DI CINQUE TIRI, *composti ognuno di dieci bufali, per attaccare i bastimenti; e questi saranno in qualunque tempo* PRONTI *per commodo dei naviganti*. -

158. Ma però, ad onta di questa apparente severità di prescrizioni, l'UNICA COSA, che precisamente all' ALBA DEL DÌ QUINDICI DI MAGGIO fù senza minima dilazione zelata e attivata dall' appaltatore, FU' LA ESIGENZA della NUOVA TASSA. Del resto poi LA FISSAZIONE DELLA STAZIONE IN PROSSIMITA' DI FIUMICINO fù differita oltre il mese di Luglio, come consta da atti giudiziali fra il proprie-

tario della tenuta di Porto e *Giuseppe Giglj* agente dei Canori innanzi al tribunale dell' agricoltura e suo notajo Quirini. - E RIGUARDO AL NUMERO DEI TIRI, l'appaltatore andò innanzi COI SOLI SEI che teneva. Ed avendone molti, ed io stesso, fatta formale querela, citando nullameno che i suddetti atti pubblici, (come pure del ritardo della condotta, facendola in due e anche tre giorni e non in uno, com' era prescritto), ricevemmo tutti una SOLENNISSIMA MENTITA IN VISO, come perturbatori pubblici e mentitori, perchè i COMMISSARI DI FIUMICINO, cui furono rimesse l' istanze per l'informazione, così RIFERIRONO, - collaudando anzi l'esattezza e precisione dell' appaltatore. - Fù dedotto, ch' essendo essi i ministri dell' appaltatore, e perciò i rei convenuti, non si poteva da essi riconoscere la verità; e si appellarono perciò al Castellano e al pubblico. Ma a ciò fu risposto nei stessi termini, come si è veduto (§§. 128 e 143), e si vedrà (§.173 nota), che risposero a Monsignor Segretario.

159. Peraltro la verità del suddetto fatto e dell' accusa portatane consta nullameno che *DA UNA MEMORIA e CONFESSIONE GIUSTIFICATIVA DI ANDREA NIZZICA* (*) capitalista socio dell' impresa

(*) Si confronti questa asserzione coll' altra procedente dal fonte stesso avanzata alla S. Congregazione Economica, e che hò riportata in esteso al §. 147, e si decida se si possa mentire con più franca versatilità e con maggiore audacia.

presentata in Agosto 1826 a Monsignor Segretario della S. Congregazione Economica, e trasmessa alla Pontificia Segreteria di Stato, nella quale così si esprime :- „ *L'appaltatore non fù interpellato nella* „ *fissazione dei prezzi e degli obblighi.* Ed allor- „ chè in Marzo 1823 vide pubblicata la nuova legge „ NON MANCÒ DI FARE LE SUE PROTESTE; pendenti le „ quali la situazione del tiro divenne ancor peg- „ giore per il nuovo sistema daziale, che nel proi- „ bire l'introduzione di molti generi ed aumen- „ tare di molto il dazio degli altri, arrestò l'arri- „ vo dei bastimenti, che in ogni anno si è reso „ sempre minore (*). A rendere meno critica la pro- „ pria situazione l'appaltatore nell' esporre le pro-

---

Si vedrà un altro simile esempio fra poco (§. 174). Sarebbe però cosa poco meno che infinita il dedurli tutti.

(*) Hò riferito (§. 148 pag. 169) il numero dei legni giunti a tutto l'anno 1821 in cui fu di 531. Eccone l'elenco dei giunti a tutto l'anno scorso.

Nel	1822	N.	524
	1823		483
	1824		490
	1825		494
	1826		516

Non sussiste dunque la spacciata minorazione del loro numero, molto più se si considera, che la portata dei legni dal 1821 in quà è di 20 per cento più grossa per parte dei legni Romani, Napoletani e Sardi, i quali hanno rinovato e ingranditi i loro legni, com' è notissimo.

„ prie ragioni all' Eminentissimo Pacca allora Ca-
„ merlengo, *propose di ritenere soli otto tiri in*
„ *luogo di dieci*. E siccome rare volte accade, che
„ in un giorno medesimo debbano attaccarsi cin-
„ que bastimenti per eseguire quanto prescrisse la
„ S. Congregazione Economica, promise con otto
„ tiri condurre dieci bastimenti, accodandone due
„ a due tiri, come di fatto hà sempre praticato,
„ e *come risulta dai registri doganali di Fiumici-*
„ *no* per la partenza, *e dalla dogana di Ripa gran-*
„ *de* in Roma per l'arrivo, e dagli annessi attestati
„ lettera B. C. degli *impiegati doganali* (*), che ol-
„ tre al provare quanto si è detto, smentiscono
„ essere li tiri composti di otto in luogo di dieci
„ bufali (**). Allorchè l'Emo Pacca cessò di esser
„ Camerlengo, l'appaltatore fece tutto conoscere
„ all'Emo Galeffi nuovo Camerlengo, e *coll'annuen-*

(*) Ecco pronti in ballo in qualità di testimonj i suoi ministri e compartecipi, come hò dedotto ai §§. 71 84, e più volte altrove.

(**) Ma perchè costoro smentirono le accuse fatte contro l' appaltatore che teneva QUATTRO tiri invece di CINQUE, quando furono loro rimesse per l'informazione, come hò narrato nel precedente §. 158? - Come viceversa si può smentire me, che vidi più volte, e il feci rilevare due volte a un distinto Personaggio, che otto bufali condussero un bastimento, essendo io sopragiunto nell' atto che lo distaccavano presso l' arsenale di Ripa; - fatto cospicuo a tutti?

„ *za del medesimo* (*) si esercita il trasporto dei
„ bastimenti colla piena sodisfazione dei naviganti,
„ del commercio, e degli altri esteri Consoli, AD
„ ECCEZIONE DEL FAMELICO RASI.

160. In questo modo dunque, e con un millantato rescritto che niuno hà veduto, e che, *per salvare l'onore dell' Emo Camerlengo*, deve dirsi supposto o estorto, e col mentire, e si stabilì fino dal primo momento, e si conserva tuttora l' appaltatore nel possesso DI TENERE SOLI QUATTRO TIRI in ognuna delle due poste ad onta della legge che ne prescrisse CINQUE. - Quanto poi risulti falso, che con questo numero sia prestato il buon servigio, mi appello all' atto legale di formale protesta DI VENTISETTE CAPITANI DI VARIE NAZIONI,

(*) L'espressione è circospetta, e capziosa. Ma in sostanza tende a giustificare l' arbitrio dell' appaltatore di tenere *quattro* in vece di *cinque* tiri. - Ma quì non vi è diffugio. - La S. Congregazione Economica prescrisse, che dovesse tenerne *cinque*, come hò provato al §. 144. Tal prescrizione fù ed è LEGGE in primo luogo al Sig. Cardinal Camerlengo destinato esecutore, e si è da lui perciò data per LEGGE nell' art. 3 dell' editto. - Si vorrà forse citare, o egli è forse a tal uopo, che si dice e si spaccia, (*come hò fatto rilevare ai* §§. 89. 140. 155. *e* 156 *e loro note*), L' AUTORITA' DELL' OFFICIO DEL CAMERLENGATO, quasi che sia indipendente dall' Autorità Sovrana, e arbitra a variarne le supreme disposizioni a miglior commodo e gusto dell'appaltatore E PER NULLA CURARE LE RECLAMAZIONI DEI NAVIGANTI? - Qui taccio. - PARLINO I FATTI.

ch' ebbe luogo in Fiumicino li 23 Febbrajo 1826 SOTTO GLI OCCHI DI QUEL LUOGOTENENTE DI PORTO VINCENZO D'ANGELO, che feci autenticamente produrre, per ogni buona cautela e per non aversene ad allegare ignoranza li 17. Marzo dell' anno scorso nell' ufficio del Notaro Romani Segretario di Camera con intimazione al Commissario doganale di Ripa *Settimio Casini* esattore dei Canori, e a *Paolo Conca* capo dei navicellarj del fiume, - *come diedi luogo anche all' altra protesta che hò riportato nella nota al* §. 37 *pag.* 70 -, avanti il tribunale del Camerlengato, e che produsse i strani effetti riferiti nei §§. 39. al 43 a maggiore oppressione dei naviganti.

161. Potè peraltro l' appaltatore con tutta franchezza ed impunemente limitarsi a tenere QUATTRO TIRI, giacchè la sua malizia ne aveva nella legge stessa predisposto l' appoggio ed il mezzo; per cui verificavasi il prognostico di Monsignor Segretario (*citato di sopra* §. 99), che CATTIVA È QUELLA LEGGE CHE SOMMINISTRA PRETESTI ALLA MALIZIA DELL' APPALTATORE: - giacchè nell' articolo 14 si prescrive, che *dal* 1 *Settembre al* 30 *Aprile si attacchi il tiro* ALLO SPUNTARE DEL GIORNO *in Fiumicino innanzi alla dogana*; - *e dato il consueto riposo ai bufali nel tragitto, si arrivi a Mezzo cammino* NON PIÙ TARDI DELLE ORE VENTIQUATTRO. - *E collo stesso metodo si attacchi* ALL' ALBA *nell' indomani a Mezzo cammino, si faccia la condotta*,

e si giunga NELLA SERA ALL' ORA STESSA *a Ripa grande*.

162. Or qui riflettiamo, che la lunghezza massima del giorno dall' alba alla sera dal 1 al 30 Aprile è di *ore tredici e mezza*, e la minima è di *ore dieci*. - Si accordano adunque ai bufali *ore dieci a tredici e mezza*, non compresi i crepuscoli, per la condotta in questo primo stadio, ch' è di dodici miglia, come di dodici miglia lo è il secondo da Mezzo cammino a Roma. - Si vuò quindi negli articoli 15 e 16, che *il tiro rimanga nella notte dopo l' arrivo tanto a Mezzo cammino, come a Ripa grande*, - e *nel giorno seguente ritorni alla propria stazione per riposarvi, e per attaccare i bastimenti* ALL' ALBA *dell'altro indomaai*. E nell' articolo 17 poi, premesse molte belle aeree espressioni d'interessamento per i naviganti, si ordina, che *dal 1 Maggio al 31 Agosto si attacchi il tiro in Fiumicino* (non già ALL' ALBA, ma bensì) NON PIÙ TARDI DELLE ORE QUATTRO ITALIANE DELLA NOTTE, *e si giunga a Mezzo cammino prima delle* ORE QUATTORDICI, *nulla ostante il solito riposo dei bufali nel tragitto*. - *Prima poi* DELLE ORE DIECISETTE *si attacchi di nuovo a Mezzo cammino, e si debba giungere a Ripa grande* ALLE ORE VENTIQUATTRO IN PUNTO. Dipoi nell'articolo 18 si soggiunge, che *i tiri giunti rispettivamente a Mezzo cammino e a Ripa grande debbano stare in riposo nel seguente giorno, ritrovandosi però*

impreteribilmente alla loro stazione nel giorno stesso per attaccare di nuovo ALLE ORE QUATTRO DELLA NOTTE SEGUENTE. - E per assicurare poi per i bufali, contro ogni dicerìa, QUESTO RIPOSO, primario oggetto contemplato per produrre il premeditato voluto effetto, - si soggiunge e si spiega, che - si *intenda* PER MODO DI REGOLA, *che i tiri attacchino i bastimenti* IN UN GIORNO, E NELL'ALTRO RESTINO IN RIPOSO.

163. Ora pertanto la lunghezza massima dei giorni dal 1 Maggio al 31 Agosto è *di ore sedici*, e la minima è di ore *quattordici*, non compresi i più o meno lunghi crepuscoli. - E per conseguenza la notte maggiore è di *ore dieci*, e la minore è di *ore otto*. Per qual necessità dunque, con questo movimento dei bufali *A PASSI SÌ MINUTAMENTE COMPUTATI*, non si hà scrupolo di far viaggiare i bastimenti per lo spazio *di quattro a sei ore in tempo di notte* nella prima pericolosa traversata da Fiumicino a Mezzo cammino, - mentre si zela l'approdo a Ripa grande alle *ore ventiquattro precisamente*, dove senza alcun pericolo si potrebbe arrivare *all' ora una di notte*? - E a qual uopo poi, mentre si prescrivono DIECI ORE (compreso il riposo intermedio) per trascorrere quel primo stadio, ch'è di dodici miglia, si limitano nel tempo stesso SETTE ORE (compreso il pari riposo intermedio) per trascorrere il secondo stadio ch'è di altrettante?

164. Onde poi non interrompere nè disunire il collegamento e l'effetto che hanno l'una coll'altra tutte LE TANTE E TANTO MINUTE DISPOSIZIONI PER IL MOVIMENTO DEI TIRI, - qui tosto aggiungerò, che l'articolo 22 elevandosi a VIVO ZELO, *minaccia imponentemente e severamente* l'appaltatore *di assoggettarlo all' emenda dei danni* che potessero avvenire per qualunque motivo, se mai per sua negligenza mancasse in alcuna delle due stazioni il PRESCRITTO NUMERO DEI TIRI, (*) o per infingardaggine si ritardasse il loro ritorno alla propria stazione, per cui i bastimenti fossero costretti di rimanere oltre il tempo prefisso -: - provedendo intanto, che IN TALI CASI *questi possano prendere altri bufali*, - Ma tosto nell' articolo 23 la malizia dell' appaltatore trova GIA' PREDISPOSTA la sua risorsa nell' intimazione che si fà ai bastimenti di *dovere assolutamente aspettare il loro turno*, *nè potersi servire di altri bufali*, e moltomeno di pilorciatori, se l'appaltatore si trova di avere esauriti i suoi cinque tiri nel caso di affollati arrivi. Ed altra risorsa ritrova nella condizione che vi si soggiunge, che - *quando a taluni piacesse nella divisata circostanza di giungere presto alla Ripa grande, potranno servirsi di altri bufali o cavalli, pagando però in avanti all'*

(*) Si vadano a conciliare queste belle severe espressioni coi fatti che hò esposti al §. 160.

appaltatore e conduttore la corrispondente tassa come se realmente avesse attaccato e trasportato il bastimento col tiro dei bufali (*)

165. Riassumiamo e confrontiamo in contesto le sopradescritte disposizioni. - E prima ricordiamo, che la S. Congregazione riconobbe, che non già *la non estensione del tiro da Capo due rami a Fiumicino*, come si sfiatava a farla chiamare l'appaltatore nella sua apologia, (*Sommario secondo num.* 5.), ma sibbene *l'insufficienza dei soli cin-*

(*) Monsignor Segretario nella sua Nota critica al progettato editto - *al* 22 - inserita nel suo secondo sommario sotto Num. 4, aveva scritto a tal proposito così. - *Questa facoltà di poter prendere tiri estranei sarebbe ingiusta e mal' immaginata; e vi ricadono le stesse obbiezioni „fatte per il controtiro.„* - Vi riconobbe in una parola riprodotto sotto un altro giro il tanto sospirato e sostenuto CONTROTIRO, e violata la MENTE ESPRESSA DELL'ESCLUSIONE FATTANE DALLA S. CONGREGAZIONE, come hò narrato ai §§. 142 a 145. - E concluse con queste pesanti riflessioni: - LA LEGGE CHE HA' STABILITO IL TIRO PRIVATIVO RIMANE NULLA ED ESCLUSA PER LA STESSA LEGGE; ED ALTRO NON RIMANE SALVO CHE L'INTERESSE DELL'APPALTATORE. - *tutto pare che persuada a escludere questo articolo*.

L' estensore dell'editto però, benchè precettato dalla S. Congregazione a dipendere DALL'OPERA DI MONSIGNOR SEGRETARIO per minutarlo, e ad onta della suddetta ben sonora disapprovazione del Prelato, volle inserire l'identifico articolo, e conservare così l' ingiustizia del cotanto da lui zelato CONTROTIRO.

que tiri e del misterioso controtiro, che in tutto e per tutto da prima si limitava a tenere, e per cui si querelavano i Consoli esteri, *era la causa del loro trattenimento e del disordine che occorreva di riparare*. Ciò premesso vediamo, che con i cinque tiri ordinarj, - che impiegavano due giorni per la condotta, e nel terzo tornavano a Fiumicino, - succedeva, che, quando per esempio, nella *Domenica*, - (ed era ed è il caso frequente che la S. Congregazione aveva contemplata, e che occorre di contemplare NELL'INVERNO -, giungevano simultaneamente *quindici bastimenti*, non calcolati i navicelli dell' alleggio, che sempre quasi a tutti occorrono, - i *primi cinque* erano condotti nel *Lunedì* e nel *Martedì*, i secondi cinque nel *Giovedì* e *Venerdì*, e gli ultimi *cinque* nella *Domenica* e nel *Lunedì* seguente. - E quindi il ritardo che soffrivano gli altri sopravenuti nel *Lunedì* successivo era maggiore.

166. Viceversa, secondo le discipline del nuovo editto, nel caso suddetto, tanto nell' inverno che nell' estate, i primi cinque legni sono attaccati e condotti nel *Lunedì*, i secondi cinque nel *Mercoledì*, e gli ultimi cinque nel *Venerdì*. E quei che sopravvengono nell' altro Lunedì debbano aspettare in Fiumicino fino al Lunedì seguente.

167. Che se questi ultimi vogliano e possono venire alla vela e trascorrere la prima posta, come spesso avviene, - l' appaltatore insorge tosto

e ne pretende in virtù dell' art. 23 dell' editto il pagamento, come se gli avesse condotti. - E se amano di averne altro, egli hà aperto la strada, ed è proporzionato *in grazia del giorno di riposo*, di poterlo dare, a somiglianza di CONTROTIRO con esigerne doppio pagamento.

168. Ora pertanto, - *visto* che la distanza delle due poste è uguale, cioè di dodici miglia ognuna; - *visto* che l' editto nell' art. 17 ammette ed esige (come hò rilevato al §. 163.), che si trascorra la seconda posta IN SETTE ORE, compresa l' ora intermedia di riposo; - *visto* finalmente ancora, che il più piccolo asinello trascorre commodamente in sette ore colla sua soma indosso lo spazio di quattordici miglia fra Albano e Roma nella mattina del mercato, e torna in altrettante ore al suo patrio albergo nella sera; - *visto* che perciò non è indiscreto di esigere almeno altrettanto dai bufali Canoriani - : - *Considerando* quindi, - *che* dodici ore bastano perciò per fare l' intiera traversata da Fiumicino a Roma: - *che* questo spazio di tempo vi è anche nelle giornate più corte nei mesi di Decembre e di Gennajo, e molto più nei mesi di Ottobre e Novembre, e loro paralelli di Febbrajo e Marzo: - *che* nei mesi di Aprile e Maggio e dei lora paralelli Agosto e Settembre, e molto più nei più caldi e lunghi giorni dei mesi di Giugno e Luglio, attaccando il tiro ALL' ALBA in Fiumicino, e poi ALLE ORE DICIOT-

ro a Mezzo-cammino, - vi è spazio di evitare ai bufali di fare viaggio nelle ore cocenti del giorno, (che nei due suddetti mesi consistono nelle quattr' ore dalle quattordici alle diciotto), - NE SIEGUE perciò ad evidenza, CHE la traversata da Fiumicino a Roma DENTRO LA STESSA GIORNATA può benissimo e commodamente seguire in tutti i mesi dell'anno; - confermandolo il fatto positivo del Sig. Di Pietro, che come hò provato (§. 122.), espressamente obbligavasi a farlo, e lo faceva infatti in addietro; - potendo ben credere, ch' egli anche avesse premura e carità per i suoi bufali non minore di quella, di cui si fa carico l'editto: - e CHE per conseguenza *quel cotanto studiato minuto orario di partenze, di riposi, e di arrivi* non è inteso, non hà servito, e non serve che a somministrare il solito antico pretesto ed appiglio alla malizia dell' appaltatore per eludere la legge nel punto primario del suo oggetto.

169. Vi è ancora di più. - Il tenore e giro delle surriferite disposizioni somministrano alla malizia dell' appaltatore il commodo ed il pretesto di non far seguire giammai neppure nelle lunghe giornate dei mesi di Giugno e Luglio la condotta dei bastimenti dentro un solo giorno. Quelle quattro parole, che hò già riportato di sopra (§. 162.), cioè *che dal 1 Maggio al 31 Agosto si attacchi il tiro a Fiumicino non più tardi delle ore quattro italiane di notte*, producono l'effetto indicato dallo stes-

so capzioso compilatore a Monsignor Segretario nella risposta riportata nel sommario sotto Num. 5, dicendo (*Ivi al* 17.): - *Nessun Capitano o Padrone di bastimento vuole navigare lungo spazio di notte, con pericolo sempre imminente del suo legno*. - *E vi anderebbe soggetto spessissimo per le irregolarità e corrosioni della fiumara, per le murelle, sassi, vortici ec.* - Ed infatti non è corto lo spazio di notte, che come hò spiegato al §. 163, in quei quattro mesi è di ORE QUATTRO FINO A SEI. - In quel solo tratto di sole due miglia e mezzo da Fiumicino a Capo due rami, ognuno sà poi quante tragedie di legni sfondati dai passoni sotto acqua sono seguite. - E quel tratto di alveo sì irregolare e sì dilatato del Tevere di circa *quattro miglia* da Capo due rami a Dragoncello è un vero laberinto per trovare il canale da passare fra ripe slamate, murelle, bassi fondi ec. - Ecco dunque appunto il caso avvertito dal bilingue compilatore, *ma per altro fine*, a Monsignor Segretario, cioè CHE IL CAPITANO NON VUÒ NAVIGARE PER LUNGO SPAZIO DI NOTTE, (e non è corto alcerto *quello di sei e di quattr' ore*), anzi neppure per un ora tampoco, *con pericolo sempre imminente del suo legno*. Ecco l'altro caso preparato col - NON PIÙ TARDI; - cioè, che il bufalaro appigliandosi, secondo il proverbio del ventotto di vino del Tedesco, alla parola - NON PIU' TARDI - si ostina a voler attaccare onninamente A QUATTR' ORE, o altrimenti a volerlo por-

tare non prima di sera a Mezzocammino. - Ecco poi subito allora i ministri dell' appaltatore, che coll' altra loro veste di commissarj doganali, in forza dell' articolo 21, pronti e lesti a pronunziare in favore del bufalaro secondo il solito per i motivi già detti al §. 159 e sua nota, e spesso altrove. - Ecco finalmente adunque, che *non mai si verifica, nè si è mai verificato fino dal bel principio, nè si verificherà giammai la condotta dentro un solo giorno*: - Ed ecco così *tradita la mente della S. Congregazione* e l'espettazione dei naviganti, con quelle tre sole parole - NON PIU' TARDI. -

170. A Monsignore Segretario, che aveva fatte perciò vive objezzioni a codeste disposizioni, fu risposto (*loc. cit.*) così: - *Se si è stabilito che il conduttore a tutto li 31 Agosto debba trasportare i bastimenti dalla mattina alla sera in Roma, - Lo si È FATTO, perchè dovendosi attaccare alle passonate di Fiumicino fino a detto tempo alle ore quattro di notte, - piccolo è il tratto del Tevere che debbono percorrere nella notte vera, essendo prossimo il giorno. - Ma se si estendesse questa providenza oltre li 31 Agosto, e come crede Monsignor Segretario, fino alla metà di Ottobre, sarebbe lo stesso che far nascere gravissimi disordini.* -

171. Peraltro, chi può mai persuadersi di un tal discorso, che in sostanza è una sucida petizione di principio ?! - Supporre *necessario*, senza dirne ragione, ma colla sola decisiva parola - DOVENDOSI -

l'attaccare a QUATTR' ORE DI NOTTE, e NON PIU' TARDI, quando dal già provato (§. 169.) risultava ovvio essere esuberante il farlo *alle ore otto*; - e quando viceversa si esige di giungere a Mezzocammino e a Roma *alle ore ventiquattro e non più tardi per non far viaggio di notte*: - chiamare PICCOLO non già lo SPAZIO DELLA NOTTE, ma bensì il TRATTO DEL TEVERE da percorrersi in quelle ore, quasichè sia PICCOLO il tratto che si può percorrere in QUATTRO E IN SEI ORE, o sia PICCOLO questo spazio di tempo; e quasi che poi niun pericolo vi sia nel solo canale di Fiumicino, non contando il tratto da Capoduerami alla Vignola: - Chi non vede in tutto ciò un laberinto di studiate contradizioni, d'incoerenze, e di sucide piazzajole petizioni di principio studiadiatamente intese a dar commodo all' appaltatore *dl farsi giuoco della legge e del Pubblico*, e ad addormentare le supreme Autorità col concludere: - *Si può essere certi, che si è studiato lungamente per protrarre fino alli trentuno di Agosto il trasporto dei bastimenti in un sol giorno*: - *Fare diversamente screbbe errore da pentirsene ben presto, e contro cui declamerebbero coloro che si intende di favorire* (*).

(*) Or chi non riconosce in queste melliflue antibologie *itestor sacri ignes etc.*, - con cui il famoso Greco Sinone fece bere con tanto loro mal prò ai creduli Trojani le sue insidiose e artificiose istoriélle; - e più propriamente ed espres-

172. Negli articoli 7 e 8 del nuovo editto ebbe poi luogo la costituzione della mercede, sotto il nuovo vocabolo fiscale DI TASSA a favore dell' appaltatore *alla ragione di bajocchi dieci e mezzo per ogni mille libbre di peso*.

173. È vero che la S. Congregazione Economica, come abbiamo veduto (§. 153.), l'aveva decretata in tal somma, esprimendo però la sua brama che SI LIMITASSE A DIECI, ed hò già provato (§. *Ivi*.) per qual circonvenzione ed inganno. Ma hò spiegato ancora (§. 154.), che la S. Congregazione Economica sospettandolo si è preparata a ripararvi coll' esporre l'impresa all' asta pubblica, come hanno implorato a piena voce i Consoli esteri e i naviganti. (*)

---

samente quel sì franco-*nequaquam morte moriemini* - di quel garrulo strisciante serpente, con cui indirettamente strascinò il debole Adamo ad onta dell' intimo suo senso ad avvelenare egli stesso col suo fatto se e la sua posterità? - ECCO il guadagno che risulta ANCHE AI PIU' VEGGENTI dalla conversazione con SERPI.

(*) Molti altri pretesti ad avanie hà trovati, e non preterisce di approfittarne, l' appaltatore in altre disposizioni dell' editto *su i navicelli di alleggio*, *su i varj casi di travasi ec*, contro la mente della S. Congregazione e i rilievi del suo Segretario (*Somm.* 2 *dal N.* 4 *al* 32, *e risposta Ivi N.* 5 *in fine*), che sarebbe cosa quasi infinita di dettagliare. - Citerò solo quello, di cui gli dà appiglio l' articolo 11. in cui si dice: - *I bastimenti che condur-*

174. E non potranno alcerto non finire di ottenerlo ora che di questo nuovo editto si può dire tanto di più peggio e di più forte di ciò che Mon-

---

ranno mercanzie, le quali non si verificano ordinariamente a peso dalla dogana nell' esigenza del dazio, nè in commercio si contrattano a peso, quali sono i liquidi, i marmi, le mobilia, i tessuti di lana, di cottone ec, le telerie, le terraglie, la mortella, i sugheri, i legnami da lavoro e di qualsivoglia *altra specie*, non che gli oggetti consimili *pagheranno la tassa di bajocchi trentacinque per tonnellata* -. Ma il fatto pubblico e notorio è, e consta dalle leggi della Finanza, che i *liquidi*, *le pietre*, *i marmi*, e perfino anche *le fittuccie e i merletti e* TUTTI I GENERI, *fuori delle sole sedie e commò*, pagano la gabella a ragione di peso.

Invano all' appaltatora si esibiscono le bollette della dogana che esprime il peso. Egli dice *di non essere obbligato a riconoscerle*, *fuorichè l' articolo* 11. *della legge che assicura, che quei generi non pagano il dazio a ragione di peso*. E ad alcuni ricorsi speciali dei naviganti, sulla *fede del Commissario doganale Casini*, a cui furono rimessi per l' informazione, fu risposto IN OFFICIO (CHE IO RITENGO) in data 27 Ottobre 1825 in questi precisi termini, che *l'appaltatore non dipende dai manifesti e bollette della dogana per la cognizione del peso; e che altronde poi* IN REALTA' LA DOGANA NON ESIGE IL DAZIO A PESO SOPRA GLI OGGETTI DESIGNATI NELL' ARTICOLO XI. DELL' EDITTO 9. MARZO 1823.

Quindi è facile di sviluppare, perchè a Monsignor Segretario, che suggerì (Somm. N. 4 al 30.):- *Sarebbe bene di aggiungervi una espressa proibizione ai ministri della*

signor Segretario disse dell' altro del 20 Aprile 1819; come hò rilevato in fine del §. 156; - ed ora che la S. Congregazione Economica già preavvisò e si trova disposta ad accordare, come l' hò ancora rilevato al §. 154, sulle basi del progetto del Sig. Di Pietro, che hò riportato a suo luogo (§.122). Questo è un acuta spina che punge e fà tremare

---

dogana di assistere l' appaltatore suddetto, e molto meno prendere l' interesse nell' appalto. Questa misura si legge adottata nell' altro simile appalto del tiro dei bufali per la parte superiore del fiume, vale a dire da Ripetta fino ad Orta. Pare savissimo questo partito per ovviare frodi e collusioni, e perchè separati che siano gl' interessi, i registri delle dogane POSSANO SERVIRE DI CONTROLLERÌA ALL' APPALTO, *e quelli dell' appalto alla dogana* -: fù risposto (Ivi N. 5 al 30). *La controlleria immaginata a questo appalto da Monsignor Segretario è* AFFATTO INAMMISSIBILE, *- perchè la Camera non vi hà alcun interesse,* ESSENDO UN DIRITTO PRIVATIVO DELLA MENSA, *e del suo Rappresentante, che può esigere* LE TASSE *dove più gli aggradisce, tanto appena che giungono i bastimenti in Fiumicino, che prima di attaccarli, o quando partono, come accade presentemente. - L' esempio dell' appalto del tiro superiore del Tevere è troppo diverso in ogni rapporto. In questo vi hà un interesse la Camera, perchè il capitale appartiene a Camera; e perchè l' affitto non è determinato, ma in ragione degli introiti. E di fatti per questo vi tiene un rincontro. e sonovi altre cautele.* - Ecco il solito linguaggio insidioso del SERPE, come hò fatto rilevare nella nota al §. 171. -

il core della turba dei sedicenti *Cesare Canori*; e hanno sperato di spuntarla collo screditare i pendenti moltiplicati ricorsi, adottando il solito linguaggio della mensogna e della calunnia, della impostura e dell' impudenza, di cui abbiamo di già veduto tanti esempj, in quella loro memoria che hò citato al §. 147, in cui arzardarono di darmi una solenne mentità, dicendo, ch' ERA UN MIO SOGNO L' ESIBIZONE DEL DI PIETRO, e provandolo coll' esibizione d' un biglietto originale scritto tutto e firmato di proprio pugno dal Di Pietro stesso in data 16 Agosto 1826 concepito nei seguenti precisi termini - „ Da Vincenzo Mattei mi è „ stato riferito che Lei abbia veduto *un progetto* „ *di riforma sul presente tiro delle barche da* „ *Fiumicino a Roma fatto recentemente da me*, „ *e che sia in tutte le parti differente da quello* „ *che ora si esercita*. - In discarico di mia ONO- „ RATEZZA, ed a SUA QUIETE (*) Le dico, che, „ *a meno delli progetti da me fatti* PRIMA DEL- „ LA PRESENTE ORGANIZZAZIONE E SISTEMA, *niun* „ *altro progetto ed istanza io hò poi fatta*. - Che „ anzi essendo stato interrogato tempo addietro, „ se nuovamente avrei accudito all' intrapresa del „ divisato tiro, risposi, che *avendo dalla R. C. A.*

(*) Era forse per lui disonorevole che quel progetto tenesse inquieto il Sig. Giglj? Perchè tal interesse *per la di Lui quiete*?

„ *l'evizione della cosa mancata*, *come dal giu-*
„ *dizio pendente*, (*) non avrei mai fatto altre
„ istanze per avere il suddetto appalto. Siagli tut-
„ tociò di regola, - *e dichiari pur falso quanto*
„ *si hanno fatto lecito di presentare in mio no-*
„ *me*, - *essendo sempre pronto di documentarlo.*

175. Io peraltro credo bene, che il Sig. Domenico Di Pietro abbia calcolato sulle assicurazioni alcerto dategli DA TALUNO, *che un siffatto mentitore suo foglio marcierebbe al solito dietro le mie spalle*; - giacchè altrimenti non avrebbe azzardato giammai di avanzare a chiunque siasi, *che prima della presente organizzazione e sistema* (del tiro dei bufali) *portato dall' editto del Camerlengato pubblicato li 9 Marzo* 1823, come risulta dal suo frontispizio, - *niun altro progetto ed istanza egli abbia poi fatta*, *che sia in tutte le parti differente da quello che ora si esercita*: - giacchè non sono io ancora andato ai campi Elisi per non essere egli certissimo, che al suo giusto e non tanto lontano buon momento sarò ben pronto e lesto a rimettere *a chi lo saprà far arrossire*, *pentire*, *e stare al dovere* il di lui biglietto scrittomi in data 27 Aprile 1823,

(*) La S. Congregazione Economica, come abbiamo veduto al §. 127 in fine, pronunziò NEGATIVAMENTE sul diritto di proprietà da lui preteso per la vendita fattane dalla R. C. A. - E per conseguenza a che parla egli quì di *evizione della cosa mancata*?

(*) cioè, - come hò dedotto a suo luogo (§. 122.), e come egli stesso espressamente vi rimarca, - *quarantanovegiorni giorni dopo la pubblicazione dell'*

(*) Eccone ad ogni buon fine il preciso tenore: - *e si mediti bene*.

„ In replica alle domande fattemi da V. S. Illma sul pro-
„ getto che potesse da me presentarsi per il più esatto sol-
„ lecito e meno dispendioso esercizio del tiro dei bastimenti
„ dalla bocca di Fiumicino alla Ripa grande di Roma, debbo
„ dirle in genere, che *nella circostanza, in cui questo*
„ *affare fu portato alla cognizione della Congregazione*
„ *Economica*, *NON MANCAI DI ESIBIRE LE MIE OF-*
„ *FERTE*, le quali, *mentre da una parte assicuravano*
„ *l'interesse della Reverenda Camera e della Mensa Ve-*
„ *scovile d'Ostia*, dall' altro tendevano allo scopo propostosi
„ dal Governo di riformare il tiro e di facilitare con tutti i
„ mezzi il sicuro e sollecito arrivo dei bastimenti. *LE MIE*
„ *OFFERTE* però, che basavano ancora sopra i diritti inerenti
„ alla tenuta di porto, ch' è di mia proprietà, *NON FURO-*
„ *NO IN QUELL' OCCASIONE CALCOLATE, ED EMANA-*
„ *RONO IN SEGUITO DALL' EMINENTISSIMO CAMERLEN-*
„ *GO QUELLE DISPOSIZIONI, CHE SONO STATE FATTE*
„ *DI PUBBLICO DIRITTO, E CHE ELLA BEN CONOSCE.* -
„ *SE VOGLIA ORA RETROCEDERSI DA QUESTE DI-*
„ *SPOSIZIONI, IO NON SONO ALIENO CONTRIBUIRE*
„ *NUOVAMENTE ALLE MIRE DEL GOVERNO, ED ALLA*
„ *ESECUZIONE DEL NUOVO SISTEMA DEL TIRO*. - Quin-
„ di in specie *SONO PRONTO AD OBBLIGARMI* con nume-
„ ro dieci tiri, ossiano prese di bufali, composte ognuna di
„ dieci bufali con il rispettivo bufalaro, e queste divise la
„ metà a Porto e l'altra metà a Mezzo-cammino: - Le prese

editto 9 Marzo, e contenente *un suo progetto appunto ed in realtà in tutte le sue parti differente da quello che ora si esercita secondo la sud-*

„ di Porto dovranno attaccare i bastimenti alle passonate di „ Fiumicino, subitochè da questi verranno richieste, e con- „ durli *SENZA INTERRUZIONE* a Mezzo-cammino, ove le „ prese di questa seconda stazione, subentreranno al tiro dei „ bastimenti, e li porteranno a Roma. *Il suddetto lavoro* „ *mi obbligo di eseguirlo IN OGNI GIORNO DELL'ANNO,* „ *lavorando a VIAGGIO CONTINUATO DALLA MATTINA* „ *ALLA SERA*, sempre però tempo permettendolo, o che „ per effetto di eccessività di rigore di stagione nell' estate, „ si dovesse nelle ore del massimo caldo sospendere il tiro, „ per il solo riflesso che i bufali in tali ore non si possono „ far lavorare; e se si aggravassero di questa fatica, si but- „ terebbero dentro il fiume. - Questo servigio dovrà essere „ di mio solo esercizio, nè i bastimenti potranno prendere il „ tiro da altre persone, nè potranno farsi tirare da altri ani- „ mali, nè coll'opera di uomini, se non che nel quarto gior- „ no del loro arrivo. - Ed in questo caso mi obbligo di sog- „ giacere alla perdita della mercede del tiro da me non som- „ ministrato.

„ *La mercede, o sia il prezzo dell'intiero tiro, la fisso* „ A BAJOCCHI SETTE E MEZZO per ogni mille libbre di peso „ di carico, comprensivamente ai grani e granaglie. - *Per i* „ *generi non soggetti a peso la mercede deve essere di* „ *bajocchi venticinque a tonnellata*, e più scudi due di „ emolumento ai bufalari da percepirsi metà dal bufalaro della „ posta di Porto, e metà dall' altro della stazione di Mezzo „ cammino. - Ma se mai piacesse ridurre alla tariffa di peso „ le mercanzie che ora non sono a questo soggette, o che

detta legge, come hò ormai ampiamente dimostrato. - Che anzi hò in mani per parte del Sig. Di Pietro qualche cosa di più; cioè, un biglietto

---

„ ne sono incerte, molto di buon grado mi presterò tanto „ CON V. S. ILLUSTRISSIMA, CHE CON GLI ALTRI CONSOLI a „ formare un ragguaglio sopra tutte le suddette mercanzie, „ che assicurandomi la giusta mercede del tiro, possano i „ naviganti risentire tutti i vantaggi che potrò essere in gra- „ do di fargli, e che il GOVERNO DESIDERA. - Nel caso che „ siegua l' alleggio di uno o più bastimenti sopra i navi- „ celli di fiume, la tassa dovrà essere la stessa, ma do- „ vranno aumentarsi *scudi tre e bajocchi cinquanta* per „ il tiro del navicello con più i scudi due di emolumento „ ai bufalari. - Per i legni vuoti o con carico fino alle „ cinquantamila libbre la tassa dovrà considerarsi come ap- „ presso - *scudi* 3. 50 per i bastimenti fino alle 20 tonnel- „ late, *scudi* 4 per quelli da 21 a 30 -, *scudi* 4. 50 da „ 31 in poi. - E più il solito emolumento ai bufalari.

„ Questi bastimenti però potranno anche venire a loro pia- „ cere senza tiro, quante volte però si servino del proprio „ equipaggio. Ma prendendo in una delle due stazioni il „ tiro, intendo che mi sia pagato intieramente, come hò „ detto di sopra.

„ Che inoltre mi sia permesso di unire ad un tiro anche „ due bastimenti per poter con più sollecitudine disimpe- „ gnare il pubblico servigio; - quale unione, siccome và a „ portarmi un impiego di più bufali e persone, la tassa e „ l' emolumento ai bufalari, non dovrà essermi diminuita in „ niuna parte.

„ Queste sono le obbligazioni, alle quali io potrei sotto- „ pormi; potendosi però nel caso di effettuazione fare quelle

confidenziale, sotto la stessa data 27 Aprile 1823, scritto intieramente di proprio suo pugno, in cui *egli mi promise agevolezze anche più rilevanti*. Eccone a maggiore di lui confusione, e a trionfo più grande della Verità e della giustizia contro la calunnia e la frode, il preciso tenore.

Stimatissimo Sig. Console.

„ Gli rimetto quì compiegato il biglietto inteso.
„ Vi hò fatto quelle variazioni che la sua pru-
„ denza giustamente mi hà fatto conoscere essere
„ necessarie. Solamente vi hò lasciato quella della

„ variazioni, che non alterando le presenti massime possano
„ scambievolmente rendere l' affare più agevole e spedito,
„ senza però essere tenuto al pagamento di veruna corri-
„ sposta verso chichesia, - mentre una corrisposta qualunque
„ sarebbe affatto incompatibile coll' enunciata tenuità d' in-
„ troito sufficiente appena a ricoprire il grave dispendio
„ per il buon andamento delle cose.

„ Mentre gli partecipo le suddette mie intenzioni, non
„ debbo ommetterle, che con questo mio foglio, qualora
„ non venga aocettato, non intendo pregiudicare ai diritti,
„ che mi spettano come proprietario di Porto, come, e con-
„ tre chì di ragione. - In tale circostanza ho l'onore ec. Di
V. S. Illustrissima - Casa 27 Aprile 1823.

Dmo Obbmo Servitore

(*firmato*) *Panfilo di Pietro*.

„ sospensione del tiro nelle ore del massimo caldo
„ nell' estate, perchè non provenendo che dalla fisica
„ organizzazione dei bufali, l' esercizio non può
„ avere esecuzione senza tale riserva: - il che può
„ provare la buona volontà nell' eseguirlo. Ciò
„ non ostante se crede cancellarlo, per ora mi
„ ritorni il biglietto che io lo servirò.

„ Hò lasciato l' articolo del pagamento della mer-
„ cede a tonnellata. Ma vi hò fatta una riflessione
„ per un ragguaglio a peso, che la credo così più
„ vantaggiosa, potendo Lei spaziare le sue analisi.

„ Non avendo altro per ora da incommodarla,
„ sperando presto venirlo ad infastidire di per-
„ sona, con tutto l' ossequio mi rassegno.

Di VS. Illma

Casa 27. *Aprile* 1823.

Dmo Obbmo Servitore

Domenico di Pietro.

176. Alla vista pertanto di tal condotta chi può non esclamare con Cicerone - OH TEMPORA! OH MORES! - con ciò che siegue, e calcolare sull' onestà delle persone dalla copia del loro denaro.

PARTE V.

Sostituzione delle barche a vapore per il tiro dei bastimenti da Fiumicino a Roma in luogo dei bufali.

Sez. 1. *Progetto di Andrea Nizzica. - Suoi difetti, e gravezze.*

177. L' esempio di tante nazioni, che profittano della recente famosa invenzione delle barche a vapore, suggerisce e raccomanda di adottarle anche nel nostro Tevere, premesse però le bonificazioni, che hò dimostrato nella parte prima e seconda di questo mio lavoro essere in qualunque ipotesi e sotto ogni rapporto indispensabili. - L' attivazione però non potrebbe essere sì pronta: nè questo ritardo impedisce di provedere intanto col mezzo dei bufali al buon servigio dei naviganti, come hò concluso nella Parte IV, finchè non si abbia vera sicurezza della possibilità di porre in uso quel nuovo metodo certamente più facile e più economico.

178. Fù in spaccio e in giro per avere soscrittori un certo progetto fattone dal già nominato Sig. *Andrea Nizzica* capitalista dell' associazione cantante sotto il nome e ditta di *Cesare Canori*.

Onde conoscerlo, possiamo dividerne il contenuto in cinque parti: - I. - *Il servizio che offre il progettista*: - II. - *La garanzia che ne dà*: - III. - *I pesi indiretti che suppone di dover assumere*: - IV - *La mercede che chiede*: - V. - *Il premio che esige per tale benefica introduzione*.

179. - *Riguardo al primo* - Egli si propone *di far costruire due barche della portata di circa cinquanta tonnellate ognuna, e capace di rimurchiare ognuna un bastimento di ottanta tonnellate*; - *e con tal mezzo condurre in sei ore, e in ogni giorno due bastimenti da Fiumicino a Ripa grande*. - Conviene però osservare, che a noi occorrono barche da rimurchio, e non da trasporto, sufficienti per contenere la macchina del vapore, e non per portare merci. È sufficiente pertanto, che sia della portata di *venti tonnellate*, come vedremo a suo luogo §. 191.)

180. Ora il costo di una tal macchina della forza di quattordici cavalli, non che quello del barcone, tutto compreso, ascenderà a *scudi sedicimila quattrocento ottanta*, come proverò frà poco, (§. 195); e non altrimenti a *ventisette mila*, come (detratto il capitale, che si dice doversi comprare) vuò far credere il progettista nel suo §. 13. - Le spese fisse del machinista, e dell' equipaggio, e di ogni servigio delle due barche, come pure spiegherò (§. 199), non sormontano i *scudi duemila duecento settanta sei annui*,

181. Con tutto questo però il Pubblico non avrà il servizio completamente vantaggioso, che si otterrebbe secondo il piano del Sig. Di Pietro, il quale, come hò già rilevato e dimostrato ai §§. 122 e 175. *nota*, coi suoi bufali, *ne farebbe condurre cinque in ogni giorno dell' anno*: il che è il primario oggetto da doversi contemplare per i casi di affluenza di dieci e quindici bastimenti, che non giungono a periodi certi come i corrieri di terra. E ciò posto, non si verifica che il progettista *ci faccia sperimentare*, come hà spacciato, *l' utilità di questa sostituzione per il Governo e per il Pubblico*.

182. Riguardo al secondo - Qual garanzìa ci dà egli? - Nessuna. - Incerto della riuscita del suo piano, involge, e compromette nell' abisso delle sue incoerenze ed incertezze il Governo e il Pubblico col proporre un esperimento del suo tentativo con una sola barca (§. 2 art. 3): - Non prescrive un termine per eseguirla: - Non dà alcuna garanzìa per l' opera a cui si accinge: - *Ed è in somma sulle sue nude parole e proprie apologie, che egli pretende di far riposare in sì gelosa impresa, e sì estranea al suo mestiere, un Governo ed un Pubblico*.

183. Riguardo al terzo - Lo zelo di sollevare e indennizzare i sedicenti *Cesare Canori*, altro non è che una fallacia. Se non abbisognano più per un servizio pubblico cavalli, navi, vetture ec. assunti

a tal' uopo, si licenziano; - e non si è mai udito, che vi sia obbligo di comprarle, e molto meno di seguitare a pagarne l' affitto.

184. Ne si torni qui a millantare *i diritti Ostiensi*, *le apoche private Canoriane*, *le investiture Gentili ec.*; giacchè le mie dimostrazioni (§§. 113 a 120. - 134 a 136) ne hanno squarciato il velo illusorio e fallace. Oltre di che, mentre i Consoli esteri, come hò provato (§. 124), vi furono e vi sono assolutamente estranei, - si aggiunge, che Monsignor Segretario col proporre l' esposizione all' asta pubblica del tiro dei bufali, e la sacra Congregazione col rispondere, non già *Negative*, ma *Dilata*, e l'editto 9 Marzo 1823 non nominando alcuno, hanno conosciuto, in ipotesi ancora più dura per l'appaltatore, la nullità di ogni altrui diritto, come hò rilevato (§. 154). È poi un illusione, e un farsi giuoco delle Autorità e del Pubblico la proposizione, che fà il Sig. Nizzica di comprare i bufali, che ognuno sà essere un suo capitale, e che egli può impiegare in altro servizio, e trarne guadagno, oppure venderli e impiegarli in ampliazione del suo sì utile stabilimento della nuova pescherìa nella piazza presso la chiesa di S. Salvatore delle coppelle, ove già sulla fontana esiste l'elegante iscrizione lapidaria

SUB PROPRIETATE
ANDREÆ NIZZICÁ
ANNO DOMINI MDCCCXXII.

185. Riguardo al quarto, cioè sulla mercede, egli chiede, che *restino per lui fermi i prezzi, e i regolamenti stabiliti nell' editto* 9 *Marzo* 1823. E non senza artificio soggiunge: - *Nè ciò sarebbe in niun conto gravoso*; - *poichè colla limitata mercede di bajocchi dieci e mezzo per ogni mille libbre di peso, che ora pagano i Padroni dei bastimenti, verrebbero condotti a Roma in ore sei*.

186. Riportiamo ora l' occhio per un momento ai §§. 150 segg. e 174, onde risovvenire qual bagattella di aggravj s' intenda sotto quel vocabolo - regolamenti - gettato là con tanta indifferenza; - e risovveniamo a tal' uopo ancora ciò che hò rilevato a suo luogo (§. 146), cioè, che il *peso delle merci introdotte in un anno* secondo i calcoli fatti da Monsignor Segretario sui specchj dei registri doganali somministrati dal Tesorierato, *ascende a ottantotto mila trecento cinquanta migliaja di libbre di peso*, per le quali la mercede per il tiro al saggio attuale *di bajocchi dieci e mezzo* a migliaro ammonterebbe *a scudi novemila duecento settantacinque*, non contando gli altri aggravj per i navicelli di alleggio, per merci di supposto incerto peso, e sottoposte a pagare a ragione di tonnellaggio ec, ec, come dai dettaglj datine a suo luogo (§. 56 e 146); - mentre viceversa la spesa annua di manutenzione e di salario di operarj ascenderebbe, come hò premesso, e vado a provare (§. 199), circa *scudi duemila duecento settantasei*.

187. Riguardo al quinto: - cioè ai compensi, e premj ch' esige il progettista, oltre quello di ventisette anni di privativa, per prolongare anche ai nostri nepoti i suoi beneficj, dopo che ne godiamo noi abbastanza già da dieci anni, - non è del mio scopo e discussione il parlarne.

Sez. 2. *Esempj e basi per sistemare col mezzo di una Società Nazionale di azionisti l' impresa dei batelli a vapore.*

188. Quanto non ardisco di mostrarmi pienamente persuaso della riuscita dell' impresa dei batelli a vapore nel nostro Tevere, almeno finchè non siansi riparate le sue ripe, retrocessioni ec, ec, - altrettanto non presumo di chiamarla ineseguibile. Mi limiterò pertanto ad esporre il modo, con cui a me sembra che possa avere luogo questa istituzione, quando si abbia l' accertamento che il Tevere ne sia, o possa esserne suscettiblle. Presenterò pertanto a tal' uopo l' esempio altrui, giacchè

L' esperienza è sempre
Condottrice men cieca,
Che l' Etrusca, o la Greca,
O l' Egizia dottrina.

189. Fù posto in attività sul lago di Ginevra per la prima volta nell' anno 1823 un batello a vapore, che trovasi esattamente descritto nella *bliblioteca universale di quel famoso professo-*

re Pictet. Simile istituzione ebbe luogo ancora sul Lago Maggiore in Marzo 1826, sotto la protezione dell' Augusto Monarca Sardo mio Real Padrone, e sotto la presidenza d'un letterato e distinto personaggio, che si è compiaciuto di corrispondere alle mie preghiere, onde proporzionarmi a poter discorrerne con fondamento.

190. Quel batello a un dipresso è simile a quello di Ginevra, ed è lungo *metri ventinove*, e largo *cinque*. La sua portata è di *quaranta tonnellate* in peso di mercanzie; e inoltre hà posti per circa *cento passaggieri*. - La sua macchina è della forza di *quattordici cavalli*, fatta dai Signori *Bolleton*, *e Watt* di Londra, che sono i più accreditati costruttori.

191. Conviene però avvertire, che per il Tevere non ci occorrono *batelli di trasporto* di quella foggia. Vi vuò bensì *un barcone semplice da rimurchio*, (che in Inghilterra si fà anche di ferro), quanto basta per portare la macchina, la legna, e l'equipaggio. Questo pescherà tre soli quarti di metro (*quattro palmi scarsi di passetto romano*) sopra una larghezza di dieci metri (*circa quarantacinque palmi*) per causa delle due ruote.

192. Questo barcone può essere costruito quì. Ma conviene onninamente la presenza e direzione di una intelligente persona per collocare la macchina nel punto perfetto del centro, da cui dipende la maggiore o minore velocità, e l'azione delle ruote.

Un tal barcone potrà costare quì tutto al più scudi *mille due cento*. -

193. Dando a questo barcone una macchina della forza di *quattordici cavalli*, come quella del Lago Maggiore, trarrà commodamente dietro di se *due bastimenti con carico di cento tonnellate ognuno*.

194. La sua velocità, calcolata la resistenza della corrente del Tevere, sarà di circa *sette miglia per ora*; - giacchè quella del batello del Lago Maggiore è di sette miglia geografiche per ogni ora (cioè *miglia otto e tre quarti incirca italiane*), benchè con acqua sconvolta dal vento.

195. Il costo di tal macchina in Inghilterra sarà di *mille trecento a mille cinque cento lire sterline*; e di circa *cento*, tutto al più, potrà essere quello del trasporto; cioè *scudi sette mila quaranta* per ognuna macchina. - Duplicando questa somma per l'altra macchina, e unendovi pur duplicata quella di scudi *mille duecento* per il costo del barcone (§. 192), risulta, che ascenderà a scudi *sedici mila quattro cento ottanta* il capitale contante da impiegarsi per questa impresa.

196. Per il movimento del batello e della macchina del Lago Maggiore s'impiegano *tre fascj di legna* di larice, o di pescia per ogni ora; ognuno dei quali costa colà un *franco*. Il prezzo della legna quì è minore d'un terzo almeno. Ciò nonostante, ancorchè ci atteniamo a quel calcolo, il barcone del Tevere, che impiegherà per la traversata

da Fiumicino a Roma *quattro ore* appena, e non già *sei*, come il progettista Nizzica suppone (§.185), questa spesa per un viaggio e condotta di due bastimenti di cento tonnellate ognuno sarà di *dodici franchi*, cioè *ventitre paoli* incirca. - Calcolando quindi l'arrivo annuo di soli *cinquecento* legni (al di sotto del minimo) e per conseguenza *duecento cinquanta viaggj* di salita, (giacchè per la discesa poco o nulla di vapore occorre), avremo per le legna l'annua spesa di scudi *cinquecento cinquanta*; benchè è certo, come hò premesso, che quì sarà minore.

197. Per il barcone di rimurchio sul nostro Tevere non occorre nè il Capitano per tener consegna e registro di merci, gruppi, ec., nè i bottigliери per servire i passaggieri, come occorrono sul batello del Lago Maggiore montato a tutta eleganza. E non è poi a peso dell' impresario il piloto, perchè viene pagato dai bastimenti condotti. Basta bensì il servigio *del solo macchinista*, che occorre però, che sia veramente abile e del mestiere, per invigilare e dare regola alla macchina, e *di due marinari* qualunque per apprestare le legna, gettare l'ancora ec.

198. Calcolando che il macchinista hà la buona mano di cinquecento bastimenti condotti, che si può limitare *a uno scudo* per cadauno, l'uno per l'altro, (proporzionandola per giustizia più o meno secondo la portata dei legni; e meglio sarebbe

di farla a un tanto per tonnellata) - *ne siegue*, che quando l'impresario gli dia tutto al più *venticinque scudi al mese*, sarà assai generoso. E lo sarà non meno dando *dodici scudi al mese* fissi a ognuno dei due marinari.

199. Questi salarj gli daranno un passivo annuo di scudi *cinquecentottantotto* in tutto; che uniti ai *cinquecento cinquanta*, formano un passivo annuo totale di scudi *mille cento trentotto* per un barcone. - Aggiungendone *altrettanti* per l'altro barcone, ammonterà in tutto il passivo dell' impresa a scudi *due mila due cento settantasei* annui. Peraltro ognuno sarà persuaso, che un industrioso fermiere troverà bentosto la via di economizzarne benanche cinquecento.

200. Ciò nonostante, deducendo questa somma di passivo dai scudi *sei mila sei cento ventisei e un quarto* ammontare dell' annuo attivo, che, come hò dimostrato (§§. 146. e 150.), và a risultare per l'impresario, *mediante la sola mercede di sette bajocchi e mezzo per ogni migliajo di libbre di peso del carico nel modo come viene calcolato dalla dogana, escluse le sevizie introdotte dall' appaltatore con abuso degli editti del* 20 *Aprile* 1819, *e del* 9 *Marzo* 1823, *cioè del doppio pagamento per gli alleggj, e le tante altre che hò citate a suo luogo* (§§. 155 a 173), và a risultare, (*dissi*), per l'impresario il rilevante utile di scudi *quattro mila trecento cinquanta*, e *bajocchi venticin-*

que annui, che sopra l'impiego di un capitale ascendente in tutto, (come hò provato al §. 195), a scudi *sedici mila quattrocento ottanta*: - vale a dire al saggio di circa ventisei e un terzo per cento ed anno: - non calcolando l'altro grande profitto che dà questa impresa, cioè - *del trasporto delle granaglie*, *fieni*, *paglie*, *ed ogni altro raccolto*, ai quali conviene aggiungere i *navicelli della fascina*, che settimanalmente salgono da Ostia e da Malafede per fornirne i forni della città, *e quei di Fiumicino*, che ascendono vuoti per caricare pozzolana ed altro per recarla ai grossi bastimenti, che rimangono in Fiumicino: - il numero dei quali, tutti compresi, non possono calcolarsi a meno di *trecento* per anno, nè per conseguenza a meno di *mille cinque cento scudi annui* il relativò introito alla ragione (l'uno per l'altro tra i carichi e i vacanti) di scudi *cinque* ognuno (*): - mediante il quale l'utile annuo della impresa può senza dubbio ed esitanza alcuna calcolarsi a circa annui scudi *sei mila*, cioè a un fruttato di incirca *trentacinque* per cento ed anno sul capitale impiegato.

(*) Importa di osservare, che niuni dei *rappresentanti Cesare Canori* hanno mai osato di negare questo ulteriore loro commercio e lucro: - ma non ne hanno neppure portato il calcolo nei tanti loro specchj presentati alla S. Congregazione Economica, e dedotti ai §§. 147 a 149. - Dopo tante spiegazioni date, questa loro reticenza ed economìa non abbisognano di glosse.

201. È quindi certo, che ad un semplice invito protettore del Governo, notificato nei suddetti discreti e decorosi termini, non mancheranno azionisti, che sotto la guida di un Capo concorreranno ad esibirsi all' impresa, come per quella del Lago Maggiore concorse ed ebbe regia protezione la Società fondatrice degli azionisti stabilita in Milano. -

202. - Con tali mezzi, e coi suddetti patti si potrà *sperimentare l'utilità di questa sostituzione*, appoggiata sopra ferme basi, e trattando con persone di vera solidità e di positiva responsabilità: - senza la quale positiva assicurazione, sarebbe irragionevole, e imprudente di recedere dal metodo vigente, col quale può benissimo provedersi al bisogno dei naviganti, e alla quiete del Governo, proponendo i *prezzi e condizioni offerte dal Sig. Di Pietro*, fornito dei migliori requisiti, all' asta pubblica, come hò concluso a suo luogo (§. 174).

CONCLUSIONE.

203. Hò compito il mio lavoro, e giudico utile, e commodo per il pubblico giudizio, a cui lo espongo, di riepilogarlo.

204. Perchè adunque il Tevere si conservi propizio alla sua Roma secondo le prime idee concepite ed abbozzate dal grande Anco Marzio nella fondazione di Ostia, coltivate dai più grandi Imperatori Augusto e Claudio, avute a cuore al tramontare dei ferrei secoli dai grandi Pontefici Pio IV, Paolo V, Urbano VIII, e Benedetto XIII, e XIV, e guastate dalle passate tempestose vicende e loro conseguenze, - per le dimostrazioni fatte indispensabilmente occorre: -

I.

Che sia proveduto alla stabile conservazione della foce di Fiumicino mediante la costante annua protrazione delle passonate, come è stato sempre praticato, inclinandone sempre la direzione dal *Ponente al Ponente - Maestro*, producendole in distanza dalla spiaggia fino al punto, ove nei punti della linea orizzontale ad essa vi sono dai quindici ai venti palmi di fondo: - *provedendo* similmente al ristringimento del canale Ostiense fino a renderlo semplice fosso, e fino ad accertarsi col fatto e coll' esperienza, se converrà chiuderlo affatto, o sostituirne uno sull' idea dell' incastro suggerito dal Boscovick, tagliato in sezione sufficiente, ed in li-

nea retta da Capo due rami fino allo sbocco della foce dello stagno Ostiense; onde estinguere, o almeno diminuire e allontanare dalla foce di Fiumicino quel fatale banco, che si è tanto approssimato e dilatato, fino ad appoggiarsi, come si vede ora, alla punta delle passonate a Levante, come hò riferito al §. 6. *Num. IV. in fine* : - e *provedendo* altresì, perchè si dia un discreto allargamento all' imboccatura di Capo due rami, e a quel successivo tratto di canale fino oltre la scafa di Porto, ritirandone il filo delle passonate dalla parte dell' isola : - e *obbligando* finalmente il fermiere della tenuta dell' Isola sacra a barricare sodamente gli accessi al fiume, onde i suoi malefici bufali non vi vadano a guastare le sponde; con minaccia assoluta di punirlo indilatamente, ch' è il vero, ed unico editto, che s' intende da tal razza di gente di genio simile ai loro luridi e indocili animali : -

II.

Che secondo le provide disposizioni del Motu proprio 23 Ottobre 1817 (art. 146, a 159) non si trascuri più a lungo - *di restringere* con vera solidità secondo l' arte, nei varj punti ove sono seguite, le dilatazioni dell'alveo del Tevere, onde mantenervi colla colonna della corrente il fondo; - *di fortificare* stabilmente, e come vuò l' arte, le sponde nei punti ed angoli, ove ricevono l' urto della corrente : - *di troncare* le tanto nocive rivolte frà

S. Paolo e lo scalo della Pozzolana, frà il fosso della Manliana e l' osteria di Malafede, e frà Ponte ferrato e Dragoncello, e finalmente a Ponte Galera; - *e di far cessare* una volta alfine, con i tanto più efficacj editti dei castighi corporali e pecuniarj minacciati già abbastanza da quelli stampati, lo spirito vandalico di gettare l' immondizie, calcinacci ec. nel Tevere, di farvi passonate, pennelli, e altre simili opere, le quali per l' avidità dei subalterni, e colla vendita di mendicate licenze abrogatorie della legge, sotto vani pretesti e scuse, vi è l'abuso, per connivenza di architetti e di computisti, di permettere. - Nè sarà inutile per la navigazione, e più in specie a freno delle inondazioni, - di *far saltare in aria*, come hanno gridato, e gridano tanti sommi artisti, una volta alfine i quanto nocivi, altrettanto inutili ruderi dei ponti *Sublicio*, *Palatino*, *e Vaticano*, e sopra tutto le *passonate delle mole*; - e finalmente *provedere* la rimozione di esse, ora che l' arte fà supplire questo servigio dalle macchine a vapore; -

III.

Che il servigio dei navicelli del Tevere venga prestato sulle basi delle leggi preesistenti (4 *Agosto* 1792) trovate buone già da tanti secoli, *quando sono state osservate*; - non essendo nato il disordine, che dal rovescio fattone, e dalla inosservanza non punita delle convenzioni stipolate dai particolari sotto la garanzia della pubblica fede e di quella legge; -

IV.

Che il servigio del tiro dei bastimenti col mezzo dei bufali, *finchè possa esaminarsi e verificarsi possibile e utile la sostituzione delle barche a vapore*, sia prestato secondo lo spirito della sua istituzione e sulle basi eque proposte dal Signor Di Pietro nel suo biglietto scrittomi li 27 Aprile 1823 riportato al §. 175 *Nota* -, e da esporsi all'asta pubblica secondo la mente espressa e tenuta in riserva dalla S. Congregazione Economica, come hò già narrato (§§. 154 e 174), le quali riduconsi al seguente ordine e capi: -

1. L'impresario terrà pronti in tutti i giorni dell'anno immediatamente a Fiumicino Numero cinque tiri, o siano prese, composti di dieci bufali ognuno, e guidati ognuno di essi da un bufalaro, ed altrettanti tiri medesimi di ricambio a Mezzo cammino; ed attaccherà, secondo l'ordine prescritto nella bolletta del loro arrivo, alla prima alba di ciascun giorno dell'anno altrettanti bastimenti, accodando ai mediocri i più piccoli, e li condurrà senza interruzione (salve le ore calde delle giornate lunghe ed estive, in cui occorre di lasciare in sollievo i bufali) nella sera del giorno stesso alla Ripa Grande; salvi i casi d'inciampo dei bastimenti per il fiume, (nel qual caso egli li lascierà per tornare ad attaccarli quando si siano scagliati), e salve le giornate di dirotte pioggie o di pianare di fiume, che impossibilitano a far viaggio.

2. Saranno obbligati coattivamente a prendere il tiro e a pagarne il prezzo tutti i bastimenti, fuori che quelli vuoti, e quelli della portata sotto e fino alle trenta tonnellate; - con che questi siano tratti dalla forza del proprio equipaggio, cioè a collo, o alla vela, e non altrimenti: - ancorchè per loro elezione e convenienza volessero percorrere qualche tratto di via, anche fino a Mezzo cammino, alla vela col favore del vento.

3. Se nei casi di affluenza straordinaria di arrivi di bastimenti mancasse all' impresario il mezzo di dare a qualcuni di essi il tiro dentro tre giorni, dopo quello del loro arrivo, sarà nell' indomani in loro libertà di procurarselo altrove, senza che l'impresario possa pretendere pagamento di sorte alcuna.

4. L' impresario percepirà per prezzo della condotta bajocchi sette e mezzo per ogni mille libbre di peso del carico di ogni bastimento, stando senza alcuna minima contradizione al peso riconosciuto dalla dogana di Ripa grande; - e percepirà inoltre ognuno dei due bufalari delle due poste e condotte l' emolumento di scudo uno per ciascuno da ognuno dei legni tirati, compresivi gli accodati, ed eccettuati quelli sotto e fino alla portata di trenta tonnellate e sue frazioni, qualora per loro spontanea elezione chiedessero e volessero il tiro; - i quali, siccome verranno accodati, perciò pagheranno la sola metà del suddetto emolumento ad ognuno dei due bufalari.

5. Per i legni che avranno tutto, o in massima parte, il carico di merci di peso veramente incerto, cioè manifatture, mobilie, o altre bagattelle, o si farà fare di queste il peso o lo scandaglio dal pesatore pubblico, o si starà senza altra contesa al suo giudizio: - mentre per il vino, e per l'olio si adotterà il calcolo di libbre cento sessanta per barile, e per i marmi il calcolo di cubazione della dogana, ed il ragguaglio di peso conosciuto dall'arte e dalla tariffa doganale: - e così s'intenda per ogni altra merce.

6. I legni vuoti, o con un carico sotto e fino alle cinquantamila libbre di peso, pagheranno tassativamente all'impresario *scudi tre e baj.* 50 quei fino alle venti tonnellate; - *scudi* 4. quelli dalle 21 a 30: - *scudi* 4. 50 quelli da 31 in poi, - come pure l'emolumento ai due bufalari nel modo anzidetto.

205. Con questa ripristinazione pertanto (e ne abbiamo garante l'esperienza di tanti secoli) la grande e giusta ROMA ricupererà per i buoni suoi figlj, e renderà ai marittimi amici suoi ospiti quella pace e quella prosperità commerciale ch'essa godeva e fece godere, finchè le agitazioni e le ultime tempeste politiche, coll'irruzione seguìta nel suo seno di tante orde di bene addottrinati monopolisti, fra i tanti rovescj che operarono, produssero ancora quello di tutte le provide antiche istituzioni, che promovevano e tutelavano in questo

paese il ben' essere commerciale e marittimo, ed erano, e sono, e saranno sempre di norma e di ammirazione a tutte l'estere nazioni.

206. Queste tempeste, e la confusione in cui esse immersero e tengono dolente l'anzioso Governo, si possono riconoscere in quell' elegante similitudine, con cui il gran Virgilio diede (*Lib.II.vers.* 304, *a* 308 *della sua grand' Eneide*) una viva idea di quelle, che provò la tradita Troja.

In segetem veluti quum flamma furentibus austris
Incidit, aut rapidus montano flumine torrens,
Sternit agros, sternit sata laeta boumque labores,
Precipitesque trahit silvas. - Stupet inscius alto
Accipiens sonitum SAXI *de vertice* PASTOR.

207. Ma gli elementi, che compongono, e le basi, che hà ROMA PONTIFICIA sono ben diverse dalle inferme della sparita Troja, e della Romulea e Cesarea Roma. E non è il favoloso Giove del Campidoglio, che a lei con certo vaticinio predisse,

NEC METAS RERUM, NEC TEMPORA PONO.
IMPERIUM SINE FINE DEDI.
(*Aeneid. Lib. I. vers.* 278, *e* 279).

208. ROMA DI PIETRO hà anche nella sua Cattedra di temporale sovranità, più perfettamente di quella di Mosè, che anche per questa parte ne fu la figura, un codice di principj invariabili di saviezza e di giustizia, con cui può e sà riporre in equilibrio tutto ciò che l'umana prepotenza e malizia si eleva a rovesciare e a guastare, in modo tale che in lei

più veramente si verifica la nota enfatica allegorìa di Orazio,

Mergès profundo;
Pulchrior evenit.

209. E sul proposito del presente mio assunto, fù Roma, che madre affettuosa, ed esemplare insieme, di tutte le nazioni della terra, per fini assai più elevati, più nobili, ed estesi di quelli celebrati nel suo vetusto Anco Marzio dai di lei grandiosi antichi panegiristi, e da me accennati nella introduzione, fu Roma (*dissi*), che colla penna e coll' esempio del suo illustre *S. Gregorio Magno* nei torbidi e sì foschi secoli della ferocia e della barbarie fece lampeggiare fra tanti orrori il bel sole di tante sublimi e luminose leggi di umana ospitalità in favore di tutte le nazioni fino dall' anno 590.

210. Fù Roma, che sotto lo zelante *S. Gregorio VII* nel dì 1 di Marzo dell' anno 1075 diede solenne accoglienza e fermo sigillo nella Patriarcale Basilica Lateranense alla famosa compilazione di leggi marittime conosciuta sotto il nome di *Consolato di mare*, fatta e presentatagli dai famosi *Pisani* ristoratori dell' arte e della scienza della navigazione e primi legislatori del commercio marittimo nell' Europa, cento anni innanzi che fossero scoperte le pandette, - colle quali si venne a conoscere l'antico *gius navale dei Rodiani*; - il che seguì nell' anno 1127, quando i *Pisani* presero l'emula e ricca *Amalfi*. Dietro il quale atto quel codice fù, ed è

tuttora, rispettato ed accolto da tutte le nazioni del Mediterraneo. -

211. Fù Roma, che sotto il Pontefice *Onorio II* si elevò nell' anno 1130 colla Costituzione dei 19 Maggio (13 *Kal. Junii*), e gridò contro il barbaro presunto diritto, che *per consuetudine* si davano le nazioni marittime di Europa, e *specialmente* gl' *Inglesi*, di rapire e di appropriarsi le sostanze dei naufraghi. La qual *consuetudine*, (disse quel Pontefice), *quà illis, qui naufragium evaserunt, etiam quae in portu postmodum inventa erant, auferebantur*, DAMNAMUS *etc.* - INIQUUM *enim censemus esse, ut quem divinae clementiae magnitudo a soevientis pelagi voracitate exemit, hominum soeva rapacitas audeat spoliare*.

212. Fù Roma, che illesa sempre dal contagio antimorale di tutte le altre nazioni, seguitò in quei barbari secoli a gridare in soccorso dei poveri naufraghi sotto *Niccolò V* (Tommaso Medico di Sarzana) con bolla degl' idi di Novembre 1450 (*) contro quella suddetta barbara consuetudine, che chiama inveterata, e caratterrizza per rapina; - quindi sotto il gran *Giulio II* (Giuliano della Rovere, di Albizuola, piccolo castello vicino a Savona),

(*) Un anteutico esemplare di questa bolla trovasi nell'archivio notariale Capitolino già delle ripe. E trovasi anche citata nell' esordio della dichiarazione della bolla XLII di Paolo III in data 13 Marzo 1540.

con bolla dei 24 Febbrajo 1509; - di nuovo con altra dei 25 Marzo 1540 di *Paolo III* (Farnese) controsegnata *da Giulio Decano dei Chierici di Camera e Presidente delle ripe*; - ancor di nuovo li 24 Aprile 1566 dal celebre *S. Pio V* (Antonio Ghislieri della terra del Bosco presso Alessandria); - e finalmente dal gran *Paolo V* (Camillo Borghese Romano) nel §. 4 dalla famosa sua bolla *in caena Domini* (LXIII) in data 8 Aprile 1610.

213. Parlano della paterna cura di Roma per il bene dei naviganti, anche Ebrei e Turchi, la costituzione e il Breve di *Clemente VIII* (Ippolito Aldobrandini di Firenze) 8 Marzo 1594, e 3 Novembre 1595, che coll' istituzione della famosa franchigia del porto di Ancona diede il primo all' universo l'idea, e l'esempio provido, umano, ed utile dei *porti franchi* in ampliazione dell' editto anteriore 26 Aprile 1593 emanato a nome del suddetto Pontefice da *Enrico Cardinale Gaetano* Camerlengo della S. R. C., nella quale viene inserita e confermata una lettera apostolica di *Sisto V* dei 22 Giugno 1585, in cui si citano, si enumerano, e si ratificano altre simili di *Paolo III* 30 Agosto 1549, di *Pio IV*, e di *S. Pio V*, e di *Gregorio XIII*, le quali accordavano varj privilegj commerciali agli Ebrei : - così pure i motu-proprj, chirografi, e brevi di *Paolo V* dei 22 Marzo 1607 e del 3 Agosto 1610, di *Gregorio XV* del 24 Agosto 1621, di *Urbano VIII* del 23 Decembre 1623, 31 Marzo 1633, e 7 Giugno 1644,

di *Clemente XII* del 14 Febbrajo 1732, di *Benedetto XIV* del 26 Agosto 1753, e di *Pio VI* del 5 Marzo 1777, i quali tutti confermarono quella provida e savia istituzione. -

214. Ne parlano finalmente gli editti dei Cardinali Camerlenghi *Aldobrandini* del 4 Dicembre 1630 nel Pontificato di *Urbano VIII* (Barberini), *Altieri* del 26 Settembre 1692 nel Pontificato d'*Innocenzo XII* (Pignatelli), *Albani* del 5 Agosto 1741 nel Pontificato del gran *Benedetto XIV* (Lambertini), i quali eressero e confermarono in porto franco anche quello di Civita Vecchia: - e ancor più i motu-proprj del prelodato gran Pontefice, - *Dopo aver dichiarato* - in data 27 Gennajo 1742 esibito negli atti di Gregorio Castellani Segretario della R. C. A. il dì 16 del seguente Febbrajo, e registrato in *Libro signaturarum* sanctissimi - *foglio* 83, - e del defonto *Pio VII* (*Paterna quam* -) in data di Civita-Vecchia e del dì 12 Aprile 1804: - i quali applicarono e richiamarono a favore della franchigia di quel porto, e dell' istituitovi consolato e tribunale marittimo regolato da espresso statuto, (*il primo*) la costituzione e il breve precitati di *Clemente VIII* 8 Marzo 1594, e 3 Novembre 1595, e (*il secondo*) in forma specifica i precitati editti 26 Settembre 1692, e 5 Agosto 1741.

215. Grand' eco finalmente hà fatto alle predette istituzioni tutelari dei naviganti e delle franchigie il recente editto della Pontificia Segreteria di Stato dei

20 Settembre 1821, in cui, a imitazione di ciò che fu fatto da *Pio VI* nel 1786, e da *Pio VII* nel 1814, come hò narrato in principio (*nota al* §. 5, *num. II. nota*), fu proclamato, *che non s'intendessero esclusi i drappi di lana, di seta, di cottone, e loro misti di straniera provenienza, dalle franchigie godute nelle due città di Ancona, e di Civita Vecchia; - ma rimarranno esenti dal dazio e misure doganali prescritte con la notificazione di Monsignor Tesoriere Generale del 5 del cadente Settembre; - e le franchigie delle due anzidette città restano confermate in loro favore nel modo e forma che lo erano avanti la detta notificazione. -*

216. Che se per i sacri ed umani principj di ospitalità, di giustizia, e di beneficenza, e per paterno interessamento al ben essere del loro popolo, presero i sommi Pontefici sì alta cura dei naviganti nei porti di Ancona e di Civita Vecchia, non minore n'ebbero per quei concorrenti all'augusta CAPITALE DEL MONDO. PARLANO le loro costituzioni, che per brevità mi limiterò soltanto a citare, cioè: - *Quoniam intelleximus.* d'Innocenzo VIII. . . (*n.*15.)
. . . . . 15 Giugno 1489.
Pastoralis officii. . . . di Leone X. (*) . . . (*n.*33.)

(*) Con questa bolla furono accordate molte giurisdizioni e privilegj al Console della nazione Toscana, esistendone tutt'ora il proprio officio notariale e la sala consolare nel palazzo Altoviti a Ponte S. Angelo; - donde nella mattina della

. . . . . 10 Settem. 1519.
Nuper fel. record . . . di Clemente VII. . . (*n.* 4.)
. . . . . 13 Genna. 1524.
Cum nobis constet. . . di Paolo III. . . . . (*n.* 6.)
. . . . . 1534.
Cum postquam. . . . . del suddetto . . . . . (*n.*45.)
. . . . . 26 Agosto 1547.
Cupientes. . . . . . di Pio IV . . . . . (*n.*15.)
. . . . . 1560.
Cum alias fel. record. di Gregorio XIII (*). (*n.*88.)
. . . . . 13 Maggio 1584.
Universi agri . . . . . di Paolo V. . . . . (*n.*71.)
§. 9. . . 1 Marzo 1611.

Oltre le quali posso citare le seguenti, che trovansi nell' archivio dell'officio notariale delle ripe, cioè: -
Dudum siquidem . . . . . di Clemente VII. . . . .
. . . . . 1527.
Cum sicut nobis . . . . . del suddetto. . . . . .

---

festa di S. Gio. Battista ai 24 di Giugno il Console nazionale và con formalità, e con scorta di truppa, e col saluto del cannone del castello alla prossima chiesa della sua nazione.

(*) È da notarsi, in conferma di ciò che hò detto alla nota del §. 140, ed alla nota del §. 154, che questa e la precedente costituzione sono controsegnate da quel medesimo prelato *Lodovico de Torres*, decano dei chierici di Camera e *Presidente delle ripe*, il quale sanzionò i capitoli ripali dell'anno 1562, - come hò narrato al §. 48, e lo sono anche varie delle altre sopracitate costituzioni dai respettivi *Presidenti delle Ripe* pro tempore.

. . . . . 5 Settem. 1533.

Accepimus nuper . . . . . di Paolo III. . . . . .

. . . . . 13 Marzo 1545.

Accepimus per statuta . . . del suddetto. . . (*n.* 15.)

. . . . . come sopra.

Romanum Pontificem decet. di S. Pio V. . . an. III.

. . . . . 1569.

Ed in fine due chirografi di Benedetto XIII, e del XIV in data dei 22 Marzo 1725, e 1 Ottobre 1745, che hò pure citato ai §§. 78 *nota ec.*

217. Nulla di meno possano sperare oggi gli afflitti naviganti dal paterno genio del regnante Sommo Pontefice LEONE XII, in specie nei punti che hanno formato il soggetto del presente mio lavoro.- Gia' egli emulo dei grandi Pontefici Gregorio XIII e Paolo V ha con savio accorgimento provveduto perchè si ripigliasse, come hò già narrato al §. 2, secondo l' antica istituzione l' interrotta protrazione annua delle punte delle passonate di Fiumicino, onde rendere facile e sicura per l' ingresso dei bastimenti quella pericolosa foce. (*) - Gia' non minor

(*) Dai detrattori delle protrazioni delle passonate viene citato Andrea Chiesa, che nella prima sua relazione *sulle cause delle inondazioni ec.*, - (*pag.* 27. *ediz. del De Rossi* 1746.) asserisce, che, non ostante il favore delle palizzate, *si scandagliano nel canale in mare non più di otto palmi d'acqua, quando il fiume ne corre ricco.*- Ma la sua testimonianza è distrutta dal fatto dei nostri giorni,

interesse egli và a prendere alcerto per provedere alla rettificazione e bonificazione dell'alveo del Tevere nei punti che hò esposti ai §§. 22 e 204 (*). - Gia' le sue

---

e che hò citato *nelle mie osservazioni sul porto Romano* §. 5, giacchè ricordiamo tutti, che prima dell' anno 1819 (in cui si cessò di fare quelle protrazioni) vi era un fondo di *quindici* e fino a *diciotto palmi*; - e che dopo quell' epoca, in occasione di grandi piene, ve n'erano *dieci* e fino a *dodici*.

(*) Andrea Chiesa e Bernardo Gambarini, che hò citato sù tal proposito al §. 15 nel fine della loro relazione in data 30 Novembre 1744 *sulle cause delle inondazioni ec., pag.* 55, (che lo sono anche degl' inciampi alla navigazione), proposero anch' essi i taglj fra *il fosso di Tordivalle e l'altro di Malafede*, che abbrevierebbero la via di circa tre miglia Ma dubitarono che non fosse per produrre vantaggio proporzionato alla spesa; trattandosi di terra cretosa e di tufo ec.; perciò non vi si decisero, ma si rimisero agli altri intelligenti. Peraltro niuno ignora, e tutti gli altri autori ivi da me citati riconoscono i guasti e dilatamenti d'alveo ec., che provengono alle ripe da quelle retrocessioni del fiume. E circa il male della spesa, dirò soltanto che questo è il solito piagnistèo e pretesto degli avari che hanno piccolo il core sui gravi e perenni pubblici mali, che il bene pubblico impone di riparare, come l'intendeva il gran core dell' immortale Benedetto XIV, e l' intende quello del gran LEONE XII.

Circa i mali poi che provvengono dai ruderi dei ponti *Vaticano*, *Palatino* e *Sublicio*, e dalle palizzate delle mole presso l'isola Tiberina, non ostante la caduta del fiume sia in quell' intervallo in ragione di *oncie trentuno* per miglio ragguagliatamente (*Chiesa. ivi. pag.* 21.), mentre la è

generose cure e propizj eccitamenti vi hanno fatta sparire lo squallore e le ignobili capanne, e vi fanno sorgere a gara una simetrica ed elegante borgata, e providi ricoveri per deposito delle merci. - Gia' una commoda, deliziosa, e solida strada si è aperta, che in linea retta, sulle traccie della Claudiana antica, si produce per circa miglia sette e mezzo dalla torre Alessandrina fino all' osteria di Ponte Galera (*) in sostituzione di quella pericolosa

---

di sole *oncie undici* per miglio da Ripagrande a Capoduerami, - come hò provato (*pag.* 35.), - io già hò citato (§. 16.) il voto conforme a tutti gli altri autori, e che io abbraccio, datone dai prelodati Chiesa e Gambarini nella quarta loro relazione in data 5 Gennajo 1745. - *sopra il modo di rendere navigabile il Tevere dentro Roma* - pag. 109. a 119. della citata edizione del De Rossi 1746.

(*) È sperabile, che il provido occhio sovrano si estenderà per riconoscere il vantaggio di far risarcire in varj punti e riaprire l'altro tratto dell'antica via Portuense, che a *Pozzo Puntaleo* si distacca dalla strada attuale, e che, - sfuggendone le molte salite e discese, e l' ingrata monotonia di malinconiche valli e di boscaglie, - gira sempre in piano, meno la leggiera salita ai lembi del così detto *monte della Pica*, lambendo le colline a destra, ed avendo a sinistra l' amena vista del Tevere, ed un più largo e scherzato orizzonte; - finchè trapassato il casale della *Manliana*, e traversati i tenimenti di *Tor Carbone*, e di *Campo di Merlo*, si riunisce, dopo il casale di *Pisciarello*, al principio della strada nuova presso *l' osteria di Ponte Galera*: - non accrescendosi con questo giro che d' un solo miglio incirca la lunghezza del cammino.

ed angusta, che da quel punto proseguiva lungo la ripa del fiume. - Gia' alla provida sovrana sua vigilanza non sono sfuggiti i mali, che, per il rilevante ritardo dei discarichi delle merci dei bastimenti sulla Ripagrande per molti giorni, soffrivano i naviganti e i mercanti contro le positive leggi del mare, ed in opposizione non meno alle regole e cautele della Finanza; - ed ha perciò ordinnato di toglierne tosto le cause facendo, cioè riaprire la porta della dogana, che non aveva lasciato di formarvi, alcerto per le sdoganazione, sulla piazza di Porta Portese, l'architetto di essa *MattiaDerossi*, quando ne fece nel 1695, secondo le providenze datene dal gran Pontefice Innocenzo XII, la nuova fabbrica (*); - per cui và a restare libera in

(*) L' antica dogana esisteva nella opposta estremità della piazza della ripa, e fù demolita con altre fabbriche in occasione che la gl. mem. di Pio VI fece fare l' aggiunta alla fabbrica *dell' Ospizio Apostolico* dal punto ove recede dalla linea retta della fabbrica antica. Può vedersi la sua figura nella pianta - *dell' andamento del corso del Tevere da Ripetta a Ripa grande* - di Andrea Chiesa. Vi rimane ora (*semidiruta*) sulla sponda del fiume *la torre* marcata nella suddetta pianta, che chiudeva lo scalo della ripa: - fra la quale e la dogana vi era la casa dei commissarj della medesima, (di cui non esistono ora che li muri laterali) ridotta e piceolo orticello, slamato dall' urto del fiume. Sulla detta torre in un angolo sulla strada, e a palmi cinque dal suo piano, leggesi, e merita ricordo la seguente iscrizione,

tutte le ore del giorno, e non più imbarazzata ed improvvidamente distolta (per due terzi della giornata) alla immissione delle merci discaricate la porta sulla piazza della ripa; - e rivolgendo finalmente a molto migliore uso ed ufficio certe inutili riduzioni ed eleganze, che a frastorno del principale oggetto erano state immaginate e fatte nei varj cubiculi nel lato della fabbrica che guarda il fiume (*).- Gia' questo fatto e providenza ha por-

---

DIE DOMINICO XXII.
MENSIS FEBRVARIJ MDCXXVII.
SEDENTE VRBANO VIII. P. O. M.
HVC VSQVE TYBER. ASCENDIT,
OCTAVIANVS BRACCIVS
ANNONAE PRAEFECTVS POSVIT.

Al fianco della facciata di essa torre, ove ora è un cancello, sbocca la cordonata, ora guastata ed interrita, per cui si ascendeva dallo scalo della ripa, come vedesi marcata nella suddetta pianta del Chiesa.

(*) L' oggetto di tali eleganze viene espresso in due iscrizioni latine esistenti ai lati della finestra della stanza, che guarda il fiume, ove si fà la nuova scala. - Eccone il tenore.

VIRO EMINENTISSIMO
LAVRENTIO LITTA S. R. E. CARD.
EX PRAEFECTO AERARII
QVOD EJVS INSTANTIA CURAQVE
MEDIASTINOR. ET BAJULOR. FAMILIA
SVBMOTA LOCVS IN HANC ELEGANTIAM
REDACTVS EST
SVMMOQVE MAGISTRO PORTORI

tato l'accorto Sovrano suo sguardo a riconoscere, che gli stessi alti interessi del Pubblico e del Governo vengono in modo anche assai più grande compromessi e pregiudicati dal modo, con cui, contro la mente, le massime, e le norme della S.Congregazione Economica si fa esercitare da subintrusi appaltatori col mezzo dei bufali la condotta dei bastimenti da Fiumicino a Roma; - e quanto inoltre importi, - per esimerla da gravi inciampi e da nocivi trattenimenti, - la bonificazione delle corrose ripe del Tevere e delle deviazioni del suo alveo, - raccommandata anche dai più illustri Padri della S. Congregazione Economica, non meno che il buon re-

---

EX VECTIGALIVM TIBERIS
PERPETVO ADDICTVS
ANNO MDCCCI.

PIO VII. PONT. MAX.
IOACHIMVS MONTIVS
PRAESIDIARIIS VECTIGALIVM MILITIBVS PRAEFECTVS
PVBLICORVMQVE RIPAE MAIORIS CVRATOR,
NE AVSPICATI DIEI I. FEBR. AN. MDCCCIV.
MEMORIA INTERCIDERET
QVO A CVRATORE EXORATVS
INDVLGENTISSIMVS DOMINVS
AD EJVS CONCLAVE SVBSISTENS
QVOTQVOT PORTORIIS EXIGENDIS ADDICVNTVR
AD PEDVM OSCVLVM ADMISSIS
SINGVLIS ADLOQVIO LAVDATIONE ANIMOS ADDIDERIT
AD BENE DE PRINCIPATV MERENDVM.

golamento dei navicelli di alleggio secondo le antiche leggi e le discipline dei contratti. - E GIA' finalmente LA SOVRANA SUA VOCE HA TUONATO *nel salutare suo Motu proprio istitutore della S. Congregazione di Vigilanza*, ED HA FATTO INTENDERE *di avere conosciuto e verificato nella condotta dei subalterni ministri e pnbblici impiegati gravi negligenze, e mancanze, e altresì molti abusi, estorsioni, corruttele, e varj altri generi di prevaricazione, giungendo taluni, per mezzo dei loro artificj, ad eludere con grave pregiudizio del Governo stesso e dei sudditi la vigilanza dei loro immediati Superiori*, - E DI AVERE PERCIÒ DISPOSTO, *onde provedere a tanti mali* COLLE PIU' EFFICACI RIFORME, E CON CASTIGHI, *non escluso quello di risarcire i danni cagionati al Governo e ai privati cittadini colla dolosa loro condotta*.

Roma 15 Agosto 1827.

FINE.

INDICE.

Introduzione . . . . . pag. 3.

PARTE I.

Riparazioni occorrenti al porto Romano di Fiumicino e al canale Portuense per bene della navigazione e del commercio. §. 1. *a* 9. „ 13.

PARTE II.

Riparazioni occorrenti alle tortuosità e dilatamenti dell'alveo del Tevere e alle slamature delle sue ripe, per facilitarne la navigazione da Fiumicino a Roma §. 10. *a* 24. . . . . „ 45.

PARTE III.

Servigio pubblico delle barche, o siano navicelli del fiume occorrenti al trasporto delle merci da Fiumicino a Roma §. 25. *a* 43. „ 59.

PARTE IV.

Servigio pubblico dei bufali per il tiro dei bastimenti da Fiumicino a Roma : cioè -

Sez. 1. *Origine, e prima regolare istituzione del medesimo. - Capitoli Ripali del 15 Maggio 1562 confermati da Pio IV.* §. 44. *a* 52. . . . . „ 81.

Sez. 2. *Sovversioni attentate in varj tempi da diversi appaltatori Ostiensi.* §. 53. *a* 73. „ 90.

Sez. 3. *Repressioni fattene in varj tempi : - cioè - dal Pontefice Urbano VIII li* 26

Marzo 1639: - *da Benedetto XIII li* 22 *Marzo* 1725: - *da Benedetto XIV il dì* 1 *Ottobre* 1745: - *dalla Presidenza delle Ripe con sentenze del* 2 *Settembre* 1726, *e* 31 *Marzo* 1809: - *dalla Pontificia Segreteria di Stato in Decembre* 1816 :- *dal Tribunale Collegiale li* 11 *Settembre* 1821: - *e dal Camerlengato li* 20 *Aprile* 1819. §. 74. *a* 101. „ 104.

Sez. 4. *Rivoluzioni avvenute, e stato delle cose del tiro nell' epoca del ritorno del legittimo Governo nell' anno* 1815. - *Rimostranze e progetto dei Consoli esteri alla Pontificia Segreteria di Stato* . - *Remissione fattane alla S. Congregazione Economica nell' anno* 1822. §. 102 *a* 122. . . . . „ 134.

Sez. 5. *Discussione fattane dalla S. Congregazione Economica nelle sessioni tenute nei dì* 22 *Luglio* 1822, *e* 2 *Gennajo* 1823. - *Deliberazioni e massime stabilite dalla medesima* . - *Riserva adottata in previsione di nuovi reclami per assicurarne l'esecuzione.* §. 123. *a* 154. . . . . „ 151.

Sez. 6. *Nuovo editto di sistemazione fattone dal Camerlengato li* 9 *Marzo* 1823. - *Verificazione del caso dei nuovi reclami previsto dalla S. Congregazione per l' esposizione dell' impresa all' asta pubblica sulle basi del progetto avanzato dai Consoli esteri e delle massime del S. Consesso* . - *Tenore*

del progetto del Sig. Di Pietro in un suo biglietto ai Consoli esteri in data 27 Aprile 1823. §. 155. a 176. . . . . „ 180.

PARTE V.

Sostituzione delle barche a vapore per il tiro dei bastimenti da Fiumicino a Roma in luogo dei bufali: - cioè -

Sez. 1. - *Progetto avanzato in Luglio 1826 da Andrea Nizzica. - Suoi difetti e gravezze ec. §. 177 a 187. . . . . „ 209.*

Sez. 2. *Esempj e basi per sistemare questo servigio con un invito all' asta pubblica. §. 188. a 202. . . . . „ 214.*

CONCLUSIONE. - §. 203. a 207. . . „ 221.

APOLOGÌA ED ELENCO DELLE LEGGI PONTIFICIE *in favore dei naviganti e dei mercanti §. 208 a 217. . . . . „ 227.*

Pag.	*Lin.*	ERRATA	CORRIGE.
13.	3.	Fiumicnino.	Fiumicino.
25.	20.	esprieenza.	esperienza.
27.	26.	ei cette.	di notte.
34.	7.	*terraccia.*	*torraocla.*
44.	8.	*Brocciano.*	*Boacciano.*
56.	21.	seonda ninitra	sponda sinistra.
60.	25.	*obligatis.*	*alligatis.*
73.	14.	hò riportato pag. 36.	riporterò pag. 83.
83.	7.	uoo.	uno
108.	7.	*infilgendis.*	*infligendis.*
136.	19.	*afflictus.*	*Afficus.*
140.	15.	1822.	1812.
146.	7.	1821.	1831.
152.	23.	*ungheria.*	angherìa.
159.	5.	1739.	1639.
210.	27.	196.	199
228.	3.	Marges.	Merges.

NIHIL OBSTAT.

Fr. A. M. Latini Cens. Theol.

NIHIL OBSTAT.

Aloisius Parchetti Censor Philologus.

IMPRIMATUR

Fr. Dominicus Buttaoni Ord. Præd. Mag. S. P. A.

IMPRIMATUR.

J. Della Porta Patriar. Constantinopolit. Vicesg.

DESCRIZIONE

DELLA PIANTA DEL CORSO DEL TEVERE DA ROMA FINO ALLE SUE FOCI DI FIUMICINO E DI OSTIA.

Ramo diritto del Tevere, o sia Canale di Fiumicino.

Distanze. Canne Architet.

a. *Foce naturale ed attuale del Tevere*, - donde le passonate protratte in mare, - compresi i palmi ventisei aggiuntivi in ognuna delle due punte nello scorso inverno del corrente anno 1827, - estendonsi oggi a canne 37 1/2.

b. *Torre Clementina* - fabbricata sul mare da Clemente XIV nell'anno 1773. - Sua distanza *dalla foce* - a. - . Canne 77. -

c. *Torre Alessandrina* - fabbricata sul mare da Alessandro VII nell' anno 1662, e ridotta a *dogana Camerale* il 1 Gennajo 1819 in sostituzione di quella di Capoduerami. - Sua distanza *dalla torre Clementina* - b. - . . . Canne 203. -

Nell' intervallo fra le due torri sorge e si estende in linea retta e regolare *il nuovo borgo* immaginato e promosso da S.E.R. Monsignor Belisario Cristaldi at-

tuale Tesoriere Generale della R.C.A.; - dandone l'esempio nell' anno 1823 colla fabbrica del *casino camerale* al fianco destro della torre, e coll' altra *della nuova chiesa* isolata nel centro della linea: - a destra e a sinistra della quale varj particolari hanno profittato del terreno loro concesso, edificandovi *varj casini* ormai compiti secondo il disegno dell' architetto camerale Signor Fabrizio Giorgj. -

Alla sinistra della torre - c. - sorge in linea obliqua *altro nuovo casino* che fiancheggia l'imbocco della *nuova strada*, aperta nell' anno 1823, che conduce in linea retta alla porta del castello di Porto- n. -; - abbandonata e lasciata al passo dei bufali per il tiro dei bastimenti l'altra pericolosa lungo la ripa del fiume.

d. *Ponte mobile di barche*, - che dà la communicazione all' isola sacra, - rifatto di nuovo dalla R. C. A. nell' anno 1815. - Sua distanza *dalla torre Alessandrina* - c. - . . . . . Canne 42. -

Di là dal ponte nell'isola sacra sorgono il *casino per gl' ingegneri*, - dirimpetto *all' altro per l'assentista camerale delle passonate*, fabbricati dalla R.C.A. già da qualche tempo, e più indietro la *chiesa*

dedicata al SS. Crocifisso, fatta fabbricare da Monsignor Tesoriere (ora Cardinale) Ruffo nell' anno 1787. -

e. *Palazzo Camerale* - già delle famiglie Primoli e Giraud fabbricato nell' anno 1765. - Sua distanza *dal ponte mobile* - d. - . . . . . Canne 203. -

Al fianco del suddetto palazzo esiste *l'antica chiesa* diruta, detta *il Cristo vecchio*, ridotta a fornace di mattoni nello scorso anno 1823: - avanti la quale sulla ripa esisteva *una colonna* con iscrizione, che indicava avere ivi termine la giurisdizione della Presidenza delle ripe, e principio quella del Commissario del mare, e la franchigia del porto di Fiumicino, e che fu rimossa nell' anno 1787.

f. *Torre semidiruta*, volgarmente la *toraccia*, fabbricata (credesi) da S. Pio V, o piuttosto di data anteriore. - Sua distanza dal *palazzo camerale* - e. - lungo il fiume. . . . . Canne 140. -

Sulla ripa avanti la suddetta *torraccia* si veggono *le prime passonate* cominciate e protratte in mare dall' architetto Giovanni Fontana ai tempi di Gregorio XIII nell' anno 1580 incirca, e proseguite poi da Paolo V nel 1612.

Quì d'appresso seguiva lo *sbocco della fossa Trajana* in mare.

Quindi è, che l' avanzamento della spiaggia successo dopo l'apertura della fossa Trajana ammonta a . Canne 665. -

g. *Fosso di Fronzino* riattivato ultimamente dal Sig. Domenico Di Pietro per dare scolo alle acque del suo tenimento di Camposalino, - antiche saline dei Vejenti conquistate da Anco Marzio nell' anno 129 di Roma, e tre avanti la fondazione di Ostia. - Sua distanza dalla *torraccia* - f. - lungo il fiume . Canne 140. -

Alla diritta dello sbocco del suddetto fosso comincia l'ammirabile muraglione, o sia *molo*, ultimamente scoperto, e tosto spietatamente vandalizzato, che corre in direzione di Ostro - gradi 80- a Ponente, staccato da quella del molo sinistro del porto Claudio. - Io inclino ad opinare, che questa grande opera fosse fatta da Trajano per allontanare dal porto Claudio, e portare a discaricarsi in mare, il suo ramo destro Tiberino dopo lo sbocco dato in mare alla nuova sua fossa nel punto fra il fosso di Fronzino e la torraccia. - Lascio però e rimando i miei leggitori su tal proposito all' interessante opuscolo del professore archeologo Signor Nibby-*della via Portuense ec.- pag.*82 - e *alla pianta*, che lo accompagna dell' architetto Sig. Canina. -

h. *Area del porto Claudio*, ora palustre e interrito, attraversato dal suddetto fosso di Fronzino, per cui rimetto i leggitori all' opera anzidetta. -

i. *Fosso dell' incastro*, già canale, con cui Trajano diede communicazione al suo nuovo porto col Tevere, e che sbocca avanti la foce dell' arsenale di esso porto che tuttora si distingue, come viene meglio descritto dal prelodato professore - (*Ivi pag.* 83. *e* 84.). - Sua distanza *dal fosso Fronzino* - d. - lungo il fiume . . . . . Canne 508. -

l. *Torre di S. Ippolito* antico Vescovo di Porto, ivi martirizzato e sepolto nell' anno 249 ai tempi dell' imperatore Alessandro Severo, di cui fà commemorazione il Martirologio Romano ai 22 di Agosto, e parla il Cardinale Baronio nelle note al medesimo. - Questa era il *campanile dell' antica cattedrale* eretta dipoi, come sembra dai contesti storici, al tempo di Costantino, che ampliò le mura di Porto ec. - La cita Pio II nei suoi commentarj con queste parole: - *Ecclesia Portuensis in ea (insula) jacet detecta. - Parietes tantum extant, et turris companaria sine campanis non ignobilis.* - Inclino a credere, che quell'

isola, a contemplazione del suddetto insigne Vescovo e di altri molti martiri, - di cui era recente allora la memoria conservataci dal De Magistris-*Acta MM. ad Ostia Tiberina* -, e dal Martirologio Romano in data 8 Luglio, 22 Agosto, ec.ec. -, ricevesse dalla pietà di Costantino il cognome di SACRA, con cui Procopio è il primo (nell' anno 538) a chiamarla: - persuadendomene ancora le altre notizie e documenti istorici che su questo proposito ci hà somministrato l'erudito Sig. Nibby *pag.* 53. 63. 97. del prelodato suo opuscolo. -

m. *Casino nuovo* del Sig. Domenico Di Pietro proprietario del tenimento di Porto della misura di Rubbia 1830 circa vendutogli col lago Trajano dalla R. C. A. con istromento per gli atti del Segretario e Cancelliere della medesima Tommaso Selli, ora Apollonj, in data 26 Aprile 1796, per il prezzo sborsato di *scudi centoventimila* in cedole, che in quel tempo erano realizzabili a 75 per cento; - la quale R. C. A. lo possedeva per vendita fattagliene dal Cardinale Paolucci Vescovo di Porto, e dal Capitolo di S. Pietro in Vaticano con istromenti rogati per gli atti del Segretario e Can-

celliere Camerale Franceschini, ora Apollonj, in data dei 14 Settembre 1725, e 14 Marzo 1726 per la somma in perpetuo di scudi 3600 annui per il primo, e scudi 1400 annui per il secondo, e che affittavasi (il primo) a novennio per l' annuo censo e risposta di *scudi tremila centocinquanta* (*), oltre le annue regalìe espressamente stabilite e promesse a favore dei ministri camerali per Natale ed Agosto, come da istromento d' affitto stipolato dalla R. C. A. con Pier Luigi Maruffi di Marino ultimo affittuario li 17 Marzo 1784 per gli atti del Segretario e Cancelliere Camerale Mariotti, ora Romani.

Il suddetto *casino* Di Pietro è situato presso la sponda del lago Trajano, nel mezzo della sua prospettiva verso il ca-

(*) È osservabile a tal proposito, che la tenuta di Ostia, la quale è minore di quella di Porto, cioè di sole Rubbia 1610, come hò citato alla *pag.* 141, ed è per oltre la metà parte macchiosa e parte paludosa, - ora è data in enfiteusi per di *scudi cinquemila cento* annui al Sig. Giuseppe Vitelli, che la subaffitta al Sig. Luigi Gentili per la somma di *scudi ottomila*. - Come pure è osservabile, che il Sig. Di Pietro, come hò provato (§. 51), dà in affitto ai rappresentanti Cesare Canori *Rubbia trenta* della sua tenuta Portuense per la somma di *scudi ottocento settantacinque* annui. -

nale che gli dava la communicazione col porto Claudio. - Rimetto il leggitore all'opuscolo del Signor Nibby (*pag.* 74 *a* 82 - 85 *a* 95) per conoscere nei ruderi all' intorno le magnificenze dell' antica città di Porto, e delle aggiunte fattevi dall' Imperatore Costantino.

Mi limiterò a dire, per l' intelligenza della mia pianta, che d'innanzi al detto casino si apre e comincia *la nuova strada*, che in linea retta, e in estensione di cinque miglia incirca, conduce *al casale di Ponte galera*, fatta e compita negli anni 1822 e 1823 in grazia delle cure ENERGICHE (*) ed intelligenti di Monsignor Nicolai; - evitandosi ora così il lungo giro che faceva l'antica e pericolosa strada, la quale dal ponte suddetto radeva la ripa del Tevere fino a Fiumicino.

n. Castello e città attuale di Porto

(*) Un certo GRAN SOGGETTO, proprietario limitrofo, che SOLO contro il voto universale e vivo di tutti gli altri assai più di lui pregiudicati nel taglio della nuova strada, vi si era opposto, - si espresse, che *avrebbe fatto bastonare dai suoi guardiani gli operarj*. Peraltro DODICI CARABINIERI speditivi colle convenienti istruzioni e salutari facoltà furono L' EDITTO emanato allora per provedervi in caso di occorrenza con pronta e sicura efficacia.

ristorata nell'anno 1500 incirca, come risulta dal suo stemma posto sulla porta di mare del castello, dal Papa Alessandro VI (*Borgia*), che n'era stato Vescovo. - Sua distanza *dal fosso dell' incastro* - i. - . . . . Canne 73. -

Avanti la suddetta porta si apre l'altra parte della *nuova strada* fatta in continuazione della precedente, che, in linea retta, e in estensione di miglio uno e due terzi, o siano di 1106 Canne architettoniche, conduce e sbocca avanti la *torre Alessandrina* - c. - e di fronte al *ponte mobile di barche* - d. -, come ivi hò già accennato. -

o. *Casa*, già *dogana camerale* trasportata quindi il dì 1 Gennajo 1819, come hò accennato, *alla torre Alessandrina* - c. -, fabbricata da Paolo V nell' anno 1612, come dall' iscrizione esistente sulla sua facciata *a Capoduerami*, ove fu aperto nell' anno 110 da Trajano, e riaperto poi nel 1580 da Gregorio XIII coll' opera dell' architetto e ingegnere idraulico Gio. Fontana, e ripurgato poi nel 1612 dal suddetto Paolo V coll'opera, come dicesi, di Carlo Maderno, o forse piuttosto dello stesso Fontana, il *nuovo canale* destro del Tevere, già *fos-*

sa Trajana . - Sua distanza *dalla scafa di Porto* , su cui si fà il traghetto all' isola sacra . . . . . Canne 557. -

Totale distanza attuale dalla foce di Fiumicino - a. - *fino a Capoduerami* . . . . . Canne 1943. -

Che a Canne 667 *per miglio* | *sono miglia* 2 , *e Canne* 609.

Ramo sinistro del Tevere, o sia canale di Ostia.

p. *Foce attuale* del ramo sinistro di Ostia . -

q. *Torre di S. Michele* fatta fabbricare sull' orlo del mare da S. Pio V col disegno di Michelangelo Buonaroti nell' anno 1569. - Sua distanza attuale *dalla foce* - p. - . . . . . Canne 780. -

r. *Torre di Boacciano* fatta fabbricare sull' orlo del mare da Martino V nell'anno 1420. - Sua distanza *dalla torre di S. Michele* - q. - . . . . Canne 1014. -

s. *Rovine dell'antica città di Ostia* fondata da Anco Marzio nell' anno 132 di Roma (621 avanti G.C.) - *in ipso maris fluminisque confinio* , come dice L. Floro (*Lib. I Cap. IV*) : - *ipso fluvii ore pro portu usus* : - *in spatio inter fluvium et mare* , *quod cubiti speciem refert* , - come dice Dionisio d'Alicarnas-

Al Sig.re
D. Pianciani
Della Compn.a di Gesù
in segno di riconoscenza
e di rispetto
L'Autore

59.2.58.